

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

RELATIVO ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA/MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE, ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A., DI AZIONI ORDINARIE E DI DIRITTI DI ASSEGNAZIONE DI SPAXS S.P.A.

Emittente

SPAXS



Joint Global Coordinator

Joint Bookrunner

Nominated Advisor

Specialista

Joint Global Coordinator

Joint Bookrunner

Joint Bookrunner

AIM Italia è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall'investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.

Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato, né approvato, il contenuto di questo documento.

AVVERTENZA

Il presente Documento di Ammissione è stato redatto in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A., come successivamente modificato ed integrato, ai fini dell'ammissione di azioni ordinarie e di diritti di assegnazione SPAXS S.p.A. sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia.

*Il presente Documento di Ammissione e l'Offerta ivi descritta rientrano nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'articolo 100 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, (il "TUF") e dall'articolo 34-ter del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento 11971**").*

*Il presente Documento di Ammissione e l'Offerta ivi descritta sono esclusivamente destinati e diretti alle persone residenti negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo, considerati "investitori qualificati" ai sensi dell'Articolo 2(1)(e) della Direttiva 2003/71/CE, come modificata, anche tramite la Direttiva 2010/73/UE ("**Direttiva Prospetti**") e come implementata nei relativi Stati Membri dello Spazio Economico Europeo e delle misure attuative dei relativi Stati Membri all'interno dello Spazio Economico Europeo (gli "**Investitori Qualificati**"). Nel Regno Unito, il presente Documento di Ammissione e l'Offerta sono rivolti solo agli Investitori Qualificati che sono (i) persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti ai sensi dell'Articolo 19 (5) della Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l' "**Order 2005**"); (ii) enti ad elevata patrimonializzazione, associazioni prive di personalità giuridica, società di persone, società fiduciarie, trust di elevato valore economico e altri soggetti come descritti nell'articolo 49 (2) (a) a (d) dell'Order 2005; o (iii) altri soggetti a cui può essere distribuito in modo lecito (ciascuna una "**Persona Rilevante**"). Il presente Documento di Ammissione e l'Offerta in esso contenuta non devono essere interpretati o utilizzati da persone diverse dai Soggetti Rilevanti nel Regno Unito e qualsiasi investimento o attività di investimento o investimento regolamentato o attività regolamentata a cui si riferisce il presente documento sarà disponibile solo a tali persone e verrà utilizzato solo con tali persone.*

*Inoltre, in Italia, il presente documento viene distribuito ed è diretto esclusivamente ad investitori qualificati così come definiti nell'Articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento 11971, attuativo dell'Articolo 100 TUF a condizione che tali Investitori Qualificati agiscano per conto proprio e non in qualità di depositari o delegati di altri soci o di terze parti ("**Investitori Qualificati Italiani**").*

Né il presente Documento di Ammissione, né l'operazione descritta nel presente documento costituiscono un'ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal TUF e dal Regolamento 11971. Pertanto non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Comunitario n. 809/2004/CE. La pubblicazione del presente Documento di Ammissione non deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/71/CE o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi (ivi inclusi gli articoli 94 e 113 del TUF).

Il presente Documento di Ammissione non potrà essere diffuso, né direttamente né indirettamente, in giurisdizioni diverse dall'Italia e, in particolare, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta dei titoli citati nel presente Documento di Ammissione non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti e/o comunicato ad investitori residenti in tali Paesi, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili. La pubblicazione e la distribuzione del presente Documento di Ammissione in altre giurisdizioni potrebbero essere soggette a restrizioni di legge o regolamentari. Ogni soggetto che entri in possesso del presente Documento di Ammissione dovrà preventivamente verificare l'esistenza di tali normative e restrizioni ed osservare tali restrizioni.

Gli strumenti finanziari dell'Emittente non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act of 1933 e sue successive modifiche, o presso qualsiasi autorità di regolamentazione finanziaria di uno stato degli Stati Uniti d'America o in base alla normativa in materia di strumenti finanziari in vigore in Australia, Canada o Giappone. Gli strumenti finanziari dell'Emittente non potranno essere offerti, venduti o comunque trasferiti, direttamente o indirettamente, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti né potranno essere offerti, venduti o comunque trasferiti, direttamente o indirettamente, per conto o a beneficio di cittadini o soggetti residenti in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle normative ivi applicabili. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui il presente Documento di Ammissione fa riferimento è da intendersi come disponibile esclusivamente per gli acquirenti degli strumenti finanziari dell'Emittente in operazioni effettuate al di fuori dagli Stati Uniti ai sensi della Regulation S o altrimenti in conformità con i casi di esenzione dal requisito della registrazione o in un'operazione che non sia soggetta al requisito della registrazione secondo il Securities Act.

La violazione di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione della normativa applicabile in materia di strumenti finanziari nella giurisdizione di competenza.

Informazioni per i Distributori

Ai soli fini degli obblighi di governance dei prodotti previsti ai sensi: (a) della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come modificata ("MiFID II"); (b) degli Articoli 9 e 10 della

Direttiva delegata 2017/593 della Commissione che integra la MiFID II, e (c) delle misure nazionali di attuazione (collettivamente, gli "Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II"), e senza assunzione di qualsiasi responsabilità extracontrattuale, contrattuale o di altra natura che possa insorgere nei confronti di qualsiasi "produttore" (ai fini degli Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II), le azioni ordinarie e i diritti di assegnazione SPAXS S.p.A. (gli "Strumenti Finanziari") sono stati sottoposti ad un processo di approvazione del prodotto, il quale ha determinato che detti Strumenti Finanziari sono: (i) compatibili con un mercato finale di riferimento rappresentato da investitori al dettaglio e da investitori che soddisfano i requisiti per essere qualificati quali clienti professionali e controparti qualificate, così come definiti ai sensi della MiFID II; e (ii) distribuibili

attraverso tutti i canali di distribuzione consentiti ai sensi della MiFID II (la “Valutazione del Mercato di Riferimento”).

Ferma restando la Valutazione del Mercato di Riferimento, si richiama l’attenzione dei Distributori sul fatto che: il prezzo degli Strumenti Finanziari potrebbe diminuire e gli investitori potrebbero pertanto perdere in tutto o in parte il proprio investimento; gli Strumenti Finanziari non offrono alcun rendimento garantito né prevedono alcuna protezione del capitale; l’investimento in Strumenti Finanziari è compatibile solamente con investitori che non necessitano di alcun rendimento assicurato o protezione del capitale, che (da soli o con l’assistenza di un idoneo consulente finanziario o altro consulente) sono in grado di valutare i vantaggi e i rischi di un tale investimento e dispongono di risorse sufficienti per sostenere le perdite che possono eventualmente derivare dallo stesso. La Valutazione del Mercato di Riferimento non pregiudica i requisiti inerenti a qualsivoglia restrizione contrattuale, giuridica o normativa relativa alle vendite nell’ambito dell’Offerta. Si noti inoltre che, ferma restando la Valutazione del Mercato di Riferimento, i Produttori proporranno tali Strumenti Finanziari solamente ad investitori che rispondono ai criteri applicabili a clienti professionali e controparti qualificate.

Per chiarezza, si precisa inoltre che la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce: (a) una valutazione di idoneità o adeguatezza ai fini della MiFID II; né (b) una raccomandazione a qualsiasi investitore o gruppo di investitori a investire in, ovvero acquistare, ovvero intraprendere qualsiasi azione in riferimento a tali Strumenti Finanziari.

Ciascun Distributore è responsabile di condurre la propria Valutazione del Mercato di Riferimento in relazione a detti Strumenti Finanziari e di definire appropriati canali di distribuzione.

Accettando o ricevendo accesso al presente Documento, si dichiara e garantisce che (i) l’utente ha letto e acconsentito di rispettare le precedenti limitazioni e restrizioni, (ii) gli è consentito ricevere questa presentazione senza violare alcuna applicabile restrizione di legge o regolamentare, (iii) se si trova in uno stato membro dell’Area Economica Europea (diverso dal Regno Unito), è un Investitore Qualificato; (iv) se si trova nel Regno Unito, è una Persona Rilevante; (v) se si trova in Italia, è un Investitore Qualificato Italiano; e (vi) l’utente dichiara di comprendere che vi sono sanzioni legali e regolamentari legate all’abuso, alla divulgazione o all’impropria circolazione del presente documento.

DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Sono indicate di seguito le principali definizioni e i principali termini tecnici riguardanti l'operazione di cui al presente Documento di Ammissione, in aggiunta a quelli indicati nel testo. Si precisa che per le definizioni e i termini sotto riportati, ogniqualvolta il contesto lo richieda, la forma singolare include la forma plurale e viceversa.

AC	Andrea Clamer, nato a Milano (MI), il 23 settembre 1977, C.F. CLMNDR77P23F205A.
AC Valuecreation	AC Valuecreation S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Abruzzi n. 7, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 10129390968.
AIM Italia o AIM	Il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.
Aumento di Capitale	L'aumento di capitale della Società, in una o più <i>tranche</i> , a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società in data 17 gennaio 2018, e successivamente incrementato in data 25 gennaio 2018, per massimi nominali Euro 600.000.000,00 (seicentomilioni/00), mediante emissione di massime numero 60.000.000 (sessantamila) Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, cui sono attribuiti n. 1 Diritto di Assegnazione gratuito ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte, riservato nell'ambito dell'Offerta finalizzata alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione della Società sull'AIM Italia.
Aumento di Capitale Riservato alle Società Promotrici	L'aumento di capitale della Società deliberato dall'Assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2018, e successivamente incrementato in data 25 gennaio 2018, a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali Euro 17.950.000,00 (diciassettemilioneinovecentocinquanta/00), mediante emissione di massime n. 1.795.000 (unmilionesettecentonovantacinquemila) nuove azioni, prive di valore nominale, godimento regolare, da offrire in opzione alle Società Promotrici, nella

	qualità di soci di SPAXS, al prezzo unitario di Euro 10,00 (dieci/00).
Azioni di Compendio	Le n. 6.000.000 (seimilioni) Azioni Ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, di nuova emissione da assegnare gratuitamente ai titolari di Diritti di Assegnazione.
Azioni Ordinarie	Le azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare e liberamente trasferibili da ammettere alle negoziazioni sull'AIM Italia.
Azioni Speciali	Le massime n. 1.800.000 azioni speciali della Società, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, prive del diritto di voto e convertibili in Azioni Ordinarie, nei termini e alle condizioni previste dall'articolo 6 dello Statuto.
Banca IMI	Indica Banca IMI S.p.A., con sede legale in Milano, Largo Mattioli n.3.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Consob	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G. B. Martini n. 3.
Conto Corrente Vincolato	Uno o più (i) conti correnti o depositi bancari vincolati, (ii) strumenti assicurativi o monetari, (iii) fondi, gestioni o amministrazioni in conti correnti e/o depositi bancari vincolati, strumenti assicurativi e/o monetari e/o (iv) altri strumenti simili, vincolati fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, presso i quali saranno depositate e/o impiegate le Somme Vincolate.
CP	Corrado Passera, nato a Como (CO), il 30 dicembre 1954, C.F. PSSCRD54T30C933K.
Credit Suisse	Indica Credit Suisse Securities (Europe) Limited, con sede legale in Cabot Square n. 1, Londra .
Data di Avvio delle Negoziazioni	La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione della Società sull'AIM Italia stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana, prevista per il 1 febbraio

	2018.
Data del Documento di Ammissione	La data di invio a Borsa Italiana del Documento di Ammissione da parte dell'Emittente, almeno tre giorni di mercato aperto prima della prevista data di ammissione.
Diritti di Assegnazione	I diritti di assegnazione denominati " <i>Diritti di Assegnazione SPAXS S.p.A.</i> ", che conferiscono ai loro titolari il diritto a ottenere, con le modalità e i termini indicati nel Regolamento Diritti di Assegnazione, Azioni di Compendio della Società.
Documento di Ammissione	Il presente documento di ammissione predisposto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Emittenti AIM.
Emissione di Azioni di Compendio	L'emissione di n. 6.000.000 (seimilioni) Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale e senza variazione del capitale sociale da assegnarsi gratuitamente ai titolari di Diritti di Assegnazione, deliberata dalla Società in data 17 gennaio 2018 e in data 25 gennaio 2018.
Emittente o Società o SPAXS	SPAXS S.p.A., con sede legale in Milano, Via Mercato n. 3, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10147580962.
Equita	Equita SIM S.p.A., con sede legale in Milano, Via Turati n. 9.
Joint Bookrunner	Indica, congiuntamente, Banca IMI, Credit Suisse ed Equita.
Joint Global Coordinator	Indica, congiuntamente, Banca IMI e Credit Suisse.
Market Abuse Regulation o MAR	Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e la relativa disciplina integrativa e attuativa vigente alla Data del Documento di Ammissione.
Metis	Metis S.p.A., con sede in Milano, Via Boccaccio n. 4, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 10133540962.
Monte Titoli	Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
MTA	Mercato Telematico Azionario, mercato

	regolamentato, gestito e organizzato da Borsa Italiana.
Nomad o Nominated Adviser	Indica Banca IMI.
Offerta	L'offerta di sottoscrizione di massime n. 60.000.000 (sessantamila) Azioni Ordinarie, rivenienti dall'Aumento di Capitale, con abbinato gratuitamente n. 1 Diritto di Assegnazione ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte rivolta esclusivamente a: (i) investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter, primo comma, lett. b), del Regolamento 11971, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della <i>Regulation S dello United States Securities Act</i> del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) e (ii) investitori diversi dagli investitori <i>sub</i> (i), con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971.
Operazione Rilevante	Indica l'operazione di aggregazione di società, impresa/e, azienda/e o ramo/i di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse (a titolo esemplificativo ma non limitativo) (i) acquisizioni di partecipazioni (di minoranza, di maggioranza o totalitarie) in altra/e società e/o impresa/e; e/o (ii) altre operazioni di aggregazione mediante conferimento o – in via preferenziale – la fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che la Società potrà attuare detta/e operazione/i solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società medesima.
Prezzo di Offerta	Il prezzo, pari a Euro 10,00 (dieci/00) cadauna, a cui verranno collocate le Azioni Ordinarie con abbinato gratuitamente n. 1 Diritto di Assegnazione ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte.
Principi contabili internazionali o IAS/IFRS	Gli <i>International Financial Reporting Standards</i> (IFRS), gli <i>International Accounting Standards</i> (IAS), e le relative interpretazioni, emanati dall' <i>International Accounting Standards Board</i> (IASB) e adottati dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE)

	No. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.
Principi contabili nazionali	I principi contabili nazionali emanati dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità).
Promotori	Indica, congiuntamente, CP e AC.
Regolamento 11971	Il regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
Regolamento Emittenti AIM	Il Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
Regolamento Nomad	Il Regolamento AIM Italia dei Nominated Advisers approvato e pubblicato da Borsa Italiana in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
Regolamento Diritti di Assegnazione	Il regolamento dei "Diritti di Assegnazione SPAXS S.p.A.", approvato dall'Assemblea della Società del 17 gennaio 2018 e successivamente modificato in data 25 gennaio 2018.
Risorse Iniziali	Indica il controvalore complessivo massimo pari a Euro 18.000.000,00 (diciottomilioni/00) derivante (i) dalla conversione in Azioni Speciali delle n. 5.000 Azioni Ordinarie sottoscritte e liberate dalle Società Promotrici; e (ii) dalla sottoscrizione e liberazione delle massime n. 1.795.000 Azioni Speciali rivenienti dall'Aumento di Capitale Società Promotrici a un prezzo pari a Euro 10,00 (dieci/00) per Azione Speciale.
Sistema Monte Titoli	Il sistema di deposito accentrato, gestito da Monte Titoli.
Società di Revisione o KPMG	Indica la società di revisione KPMG S.p.A., con sede in Milano, Via Vittor Pisani, n. 25.
Società Promotrici	Indica, congiuntamente, Tetis e AC Valuecreation.
Somme Utilizzabili	Indica un importo che comprende: (i) le Risorse Iniziali; e (ii) l'ammontare degli interessi maturati e maturandi sulle Somme Vincolate, al netto di tasse, spese e oneri relativi al/i Conto/i Corrente/i

	Vincolato/i. Da tali importi andranno dedotte le spese e le commissioni relative all'Offerta.
Somme Vincolate	Le somme corrispondenti al 100% di quanto incassato dalla Società in virtù della sottoscrizione e liberazione delle Azioni Ordinarie in attuazione dell'Aumento di Capitale depositate e/o impiegate sul/i Conto/i Corrente/i Vincolato/i che potranno essere utilizzate (i) previa autorizzazione dell'Assemblea in conformità a quanto previsto nell'articolo 15.2 dello Statuto, salvo che ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso o dello scioglimento della Società.
Specialista	Indica Banca IMI.
Statuto Sociale o Statuto	Lo statuto sociale dell'Emittente approvato dall'Assemblea della Società del 17 gennaio 2018 e successivamente modificato dall'Assemblea della Società del 25 gennaio 2018 e vigente alla Data di Avvio delle Negoziazioni.
Termine Massimo	La prima tra le seguenti date: (i) il 31 luglio 2020 e (ii) il termine del 18° mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora alla predetta data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, il Termine Massimo si intenderà automaticamente prorogato, fino allo scadere del 6° mese di calendario successivo alla stessa data.
Testo Unico o TUF	Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato.
Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR	Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato.
Tetis	Tetis S.p.A., con sede legale in Milano, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 10138400964.

SEZIONE PRIMA

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Soggetti responsabili delle informazioni fornite nel Documento di Ammissione

L'Emittente si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nel presente Documento di Ammissione.

1.2 Dichiarazione dei soggetti responsabili del Documento di Ammissione

L'Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2. REVISORI LEGALI DEI CONTI

2.1 Revisori legali dei conti dell'Emittente

In data 12 gennaio 2018 l'Assemblea ordinaria dell'Emittente, su proposta del Collegio Sindacale, ha conferito alla società di revisione KPMG S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani, n. 25, l'incarico di revisione legale dei conti dei bilanci della Società per gli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2018, 2019, 2020 ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, come successivamente modificato e integrato.

2.2 Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione

Alla Data del Documento di Ammissione non è intervenuta alcuna revoca dell'incarico conferito dall'Emittente alla Società di Revisione, né la Società di Revisione ha rinunciato all'incarico.

3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE

3.1 Informazioni finanziarie selezionate

La Società è stata costituita in data 20 dicembre 2017 e non ha una storia operativa pregressa.

La Società, nel periodo dalla costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione.

Si segnala che alla Data del Documento di Ammissione non esistono informazioni finanziarie pubbliche o redatte a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, gli esercizi sociali della Società si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo bilancio della Società chiuderà al 31 dicembre 2018 e sarà redatto in base alle norme di legge interpretate ed integrate dai principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili così come modificati all'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai documenti emessi direttamente dall'OIC.

3.2 Informazioni finanziarie selezionate relative a periodi infrannuali

Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento Emittenti AIM, la Società è tenuta alla predisposizione di informazioni finanziarie infrannuali e, segnatamente, semestrali.

4. FATTORI DI RISCHIO

L'operazione descritta nel presente Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni e diritti di assegnazione ammessi su un sistema multilaterale di negoziazione.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera e agli strumenti finanziari offerti.

I fattori di rischio descritti nel presente Capitolo "*Fattori di Rischio*" devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Documento di Ammissione.

Il verificarsi delle circostanze descritte in uno dei seguenti fattori di rischio potrebbe incidere negativamente sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, sulle sue prospettive e sul prezzo degli strumenti finanziari dell'Emittente e gli azionisti potrebbero perdere in tutto o in parte il loro investimento. Tali effetti negativi sulla Società e sui suoi strumenti finanziari si potrebbero, inoltre, verificare qualora sopraggiungessero eventi, oggi non noti alla Società, tali da esporre la stessa ad ulteriori rischi o incertezze ovvero qualora fattori di rischio oggi ritenuti non significativi lo divengano a causa di circostanze sopravvenute.

I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi del Documento di Ammissione.

4.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE

Rischi comuni alle Special Purpose Acquisition Company (SPAC)

4.1.1 *Rischi connessi alla mancanza di storia operativa*

SPAXS è stata costituita in data 20 dicembre 2017 e non ha una storia operativa pregressa.

La Società, nel periodo dalla costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione. La mancanza di una storia operativa pregressa potrebbe rendere difficoltoso valutare la capacità del *management* della Società di perseguire gli obiettivi proposti e, in particolare, di realizzare l'Operazione Rilevante.

Si segnala, altresì, che l'attività dell'Emittente si svilupperà esclusivamente in funzione della realizzazione dell'Operazione Rilevante e, conseguentemente, fino all'attuazione dell'Operazione Rilevante stessa, la Società potrebbe non generare ricavi. Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile formulare una previsione in merito al periodo che intercorrerà prima che le operazioni di valorizzazione dell'attività della Società possano generare effetti positivi.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di

Ammissione.

4.1.2 *Rischi connessi alla mancata realizzazione ovvero al ritardo nella realizzazione dell'Operazione Rilevante e alla strategia di crescita esterna*

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, la durata della Società è fissata sino al Termine Massimo, ossia sino alla prima data nel tempo delle seguenti date: (i) il 31 luglio 2020 e (ii) il termine del 18° mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora alla predetta data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata, fino allo scadere del 6° mese di calendario successivo alla stessa data.

Si segnala che il Termine Massimo potrebbe non essere sufficiente per individuare una o più *target* idoneo/e e/o porre in essere l'Operazione Rilevante in linea con la politica di investimento della Società e la mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro tale termine (secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto), anche a causa di talune variabili non controllabili da SPAXS, determinerebbe l'avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società. Inoltre, si segnala che l'individuazione della potenziale società *target* potrebbe essere resa più difficile rispetto ad altre *Special Purpose Acquisition Company* (SPAC) alla luce della politica di investimento della Società che intendere individuare la potenziale società *target* tra le società operanti nel settore bancario e/o finanziario. Per ulteriori informazioni sulla politica di investimento della Società, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.3 del Documento di Ammissione.

La realizzazione e l'esito positivo dell'Operazione Rilevante saranno in larga misura condizionate (i) dall'esistenza di una potenziale Target le cui caratteristiche rispondano alla politica di investimento dell'Emittente; (ii) dagli obiettivi perseguiti dalla stessa; (iii) dalle reali opportunità per quest'ultima di perfezionare la medesima Operazione Rilevante; nonché (iv) dalla capacità del *management* dell'Emittente di individuare la Target con le predette caratteristiche, negoziando le condizioni dell'Operazione Rilevante. Le difficoltà potenzialmente connesse all'acquisizione e aggregazione del/i *target* individuato/i, quali i ritardi nel perfezionamento delle procedure o nell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, ovvero costi e passività inattesi, nonché l'eventuale impossibilità di ottenere benefici operativi o sinergie dalle operazioni eseguite o altre variabili non controllabili dall'Emittente potrebbero avere effetti negativi sull'attività e sui risultati dell'Emittente stessa.

Inoltre, l'avvicinarsi della scadenza del Termine Massimo potrebbe influire negativamente anche sull'attività di individuazione della potenziale Target nonché di negoziazione finalizzata alla conclusione dell'Operazione Rilevante, che potrebbe avvenire a condizioni meno favorevoli per la Società. Qualora, infatti, non vi fosse un arco temporale sufficiente per negoziare l'Operazione Rilevante a condizioni favorevoli per la Società ovvero per abbandonare le negoziazioni in corso e iniziare una nuova ricerca di una società *target*, la Società potrebbe essere soggetta a forti pressioni per concludere l'Operazione Rilevante con una società *target* e/o a termini e condizioni che non avrebbe accettato in circostanze

differenti.

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha accordi in essere o prospettici relativi all'attuazione dell'Operazione Rilevante, né ha individuato e/o valutato specifiche operazioni da porre in essere. Non vi è alcuna certezza che l'Operazione Rilevante possa essere effettivamente realizzata.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.3 Rischi connessi all'avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante

L'articolo 7 dello Statuto prevede che una somma corrispondente al 100% di quanto incassato dalla Società in virtù della sottoscrizione e liberazione delle Azioni Ordinarie in attuazione dell'Aumento di Capitale sia depositata e/o impiegata sul/i Conto/i Corrente/i Vincolato/i. Per la descrizione di tale/i Conti Correnti Vincolati si rinvia al Capitolo 16, Paragrafo 16.1 del Documento di Ammissione.

Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente: (i) ai fini dell'Operazione Rilevante; (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto; (iii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società, il tutto come meglio precisato nello Statuto. Si precisa che, ai sensi dell'articolo 7.4 dello Statuto, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero dello scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare per la gestione ordinaria della Società, oltre alle Risorse Iniziali il 100% degli interessi o delle cedole o dei proventi o in generale dei rendimenti (se e quando positivi) via via maturati sulle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato.

Nel caso in cui l'Assemblea dell'Emittente deliberi lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle stesse in sede di Offerta.

Si segnala altresì che in caso di liquidazione della Società i Diritti di Assegnazione decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.4 Rischi connessi al procedimento di liquidazione e alle possibili responsabilità dei soci dopo la conclusione dello stesso

Nel caso in cui l'Operazione Rilevante non venga approvata dall'Assemblea entro il Termine Massimo, la Società sarà posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.

Secondo le disposizioni di legge in materia, il procedimento di liquidazione si articola in tre distinte fasi: (i) verifica della causa di scioglimento; (ii) liquidazione dei beni della società, pagamento dei creditori sociali da parte dei liquidatori e distribuzione tra i soci degli

eventuali residui proventi della liquidazione; e, infine (iii) cancellazione della società dal registro delle imprese.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 2495 del codice civile, anche a seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, ferma restando l'estinzione della stessa, eventuali creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro diritti: (i) nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; e (ii) nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Inoltre, i creditori sociali possono chiedere il fallimento della società, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge, entro un anno dalla cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese.

Alla luce di quanto precede, anche a seguito della cancellazione di SPAXS dal Registro delle Imprese e della conseguente estinzione, non si può escludere il rischio che eventuali creditori insoddisfatti possano aggredire il valore dell'attivo residuo ricevuto dai soci della Società ovvero, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, richiedere il fallimento della Società. In tale circostanza, i soci di SPAXS potrebbero essere esposti al rischio di dover restituire, in tutto ovvero in parte, quanto ricevuto in sede di liquidazione della Società.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.5 Rischi connessi all'attuazione dell'Operazione Rilevante in caso di esercizio del diritto di recesso

L'articolo 15.4 dello Statuto della Società prevede che le deliberazioni dell'Assemblea che approveranno l'Operazione Rilevante siano risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: **(a)** l'esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante; e **(b)** il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero delle azioni ordinarie della Società. Resta quindi inteso che ove il diritto di recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale ordinario ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni ordinarie rappresentative di meno del 30% del capitale sociale ordinario la condizione risolutiva si considererà non avverata.

Pertanto, qualora il diritto di recesso fosse esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale sociale ordinario, ma, a esito dell'offerta in opzione ai soci e dell'eventuale collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti, ai sensi del citato articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni rappresentative di meno del 30% del capitale sociale ordinario, la condizione risolutiva *sub* **(b)** che precede non si considererà avverata e l'Operazione Rilevante potrà essere attuata. In tal caso, la Società potrebbe decidere di reperire ulteriori risorse per dar corso all'Operazione

Rilevante attraverso, tra l'altro, l'assunzione di indebitamento finanziario o la raccolta di risorse mediante, a titolo di esempio, nuovo/i aumento/i di capitale.

Diversamente, nel caso in cui si siano verificate entrambe le condizioni risolutive, *sub (a) e (b)*, la Società non potrà attuare l'Operazione Rilevante e dovrà iniziare una nuova fase di ricerca e selezione di altre società *target* per realizzare l'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo.

Si segnala che la mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo (come previsto dall'articolo 4 dello Statuto), determinerà lo scioglimento della Società, la quale verrà posta in liquidazione. In tal caso, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie dell'Emittente potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle stesse. Si segnala altresì che in caso di liquidazione della Società i Diritti di Assegnazione decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.6 Rischi connessi all'insufficienza delle somme a disposizione della gestione ordinaria della Società

La Società, per far fronte ai propri costi operativi e gestionali, nonché nello svolgimento dell'attività di ricerca e selezione di una o più società *target* oggetto del potenziale investimento, potrà avvalersi delle Somme Utilizzabili

La Società potrebbe, infatti, sopportare dei costi – *i.e. due diligence*, negoziazione e redazione dei documenti contrattuali e onorari dei consulenti coinvolti – anche rilevanti in relazione allo svolgimento di attività di ricerca della società *target* con la quale non venga poi realizzata l'Operazione Rilevante. Tali costi e spese non saranno ripetibili da parte della Società qualora il Consiglio di Amministrazione decida di non portare avanti una determinata operazione o l'Assemblea dei soci non approvi l'Operazione Rilevante o ancora qualora si verifichi la condizione risolutiva a cui sarà soggetta la delibera di approvazione dell'Operazione Rilevante. Ciò potrebbe incidere negativamente sulle capacità di realizzare l'Operazione Rilevante, avendo a disposizione sempre meno risorse per individuare e selezionare la società *target*.

Per quanto il Consiglio di Amministrazione intenda adottare ragionevoli misure di contenimento dei costi, l'Emittente non può assicurare che le Somme Utilizzabili siano sufficienti a coprire tutti i propri costi operativi ovvero i costi legati all'attuazione del processo di selezione della società *target* e allo svolgimento di tutte le attività connesse (quali, a titolo esemplificativo, attività di *due diligence* e spese per i consulenti). Nel caso in cui detti costi fossero superiori rispetto alle Somme Utilizzabili, la Società potrebbe non essere in grado di proseguire l'attività di ricerca e selezione della società *target*. Inoltre, non si può escludere che il Consiglio di Amministrazione debba richiedere all'Assemblea dei soci un'autorizzazione per procedere all'utilizzo di parte delle Somme Vincolate, stabilendone il relativo importo.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del

Documento di Ammissione.

4.1.7 Rischi connessi all'incapacità di ottenere eventuali finanziamenti ovvero eventuali risorse economiche aggiuntive da parte dell'Emittente

Non si può escludere che la Società possa aver bisogno di risorse aggiuntive per finanziare l'Operazione Rilevante (quali il ricorso all'indebitamento e/o ad ulteriori aumenti di capitale).

La possibilità di ricorrere a tali risorse aggiuntive dipenderà, *inter alia*, dalle condizioni di mercato al momento della realizzazione dell'Operazione Rilevante, avuto riguardo all'andamento dei tassi di interesse e alla disponibilità di fonti di credito o dalla natura e dalle caratteristiche dell'attività della società *target* individuata, tenuto altresì conto delle capacità finanziarie della Società.

Si segnala infine che, ai sensi dell'articolo 15.2 dello Statuto, l'assunzione di indebitamento finanziario bancario (fatta salva l'eventuale anticipazione degli interessi che matureranno sul Conto Corrente Vincolato) e la concessione di garanzie, devono essere preventivamente autorizzate dall'Assemblea dei soci dell'Emittente. Sussiste, pertanto, il rischio che, nel caso in cui la Società intenda ricorrere a tale canale di finanziamento ai fini dell'Operazione Rilevante, l'Assemblea neghi tale autorizzazione.

4.1.8 Rischi connessi allo svolgimento dell'attività di due diligence

L'Operazione Rilevante sarà attuata dalla Società previo svolgimento di un'appropriata attività di *due diligence* volta a valutare adeguatamente la/e società *target* oggetto del potenziale investimento.

Tuttavia non è certo che tale attività sia in grado di rilevare tutti gli aspetti critici relativi alla/e società *target* ed i rischi futuri che potrebbero derivare dal potenziale investimento.

Nel caso in cui, successivamente alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, si dovessero manifestare minusvalenze e/o insussistenze di attività e/o il sorgere di passività non rilevate nel corso dell'attività di *due diligence*, si potrebbero avere effetti negativi sull'attività della Società e sui risultati della Società medesima, nonché sul prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione.

Si segnala, infine, che qualora la/e società *target* venisse/venissero individuata/e in prossimità del Termine Massimo la connessa attività di *due diligence* dovrebbe svolgersi in un lasso temporale ridotto; in tale ipotesi i rischi connessi allo svolgimento dell'attività di *due diligence* potrebbero acuirsi in ragione di tale ristrettezza temporale.

4.1.9 Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave

L'attività della Società dipende in misura significativa dal contributo offerto dal Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente Corrado Passera e da alcune ulteriori figure chiave, membri del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il venir meno dell'apporto professionale da parte di uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, aventi un ruolo determinante nella gestione dell'attività della Società, potrebbe comportare effetti negativi sullo sviluppo dell'attività della Società medesima. In particolare, ove SPAXS non fosse in grado di sostituire detti soggetti tempestivamente con soggetti egualmente qualificati e idonei ad assicurare il medesimo apporto operativo e professionale, l'eventuale perdita potrebbe avere effetti negativi sull'attività e sulla realizzazione dell'Operazione Rilevante da parte della Società.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.2 e Capitolo 10 del Documento di Ammissione.

4.1.10 Rischi connessi alla mancata distribuzione di dividendi

Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, non possono essere distribuiti ai soci fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

L'ammontare dei dividendi che SPAXS sarà in grado di distribuire in futuro, ad esito dall'eventuale realizzazione dell'Operazione Rilevante, dipenderà, tra l'altro, dai ricavi futuri, dalla sua situazione finanziaria, dagli investimenti, dai fabbisogni in termini di capitale circolante netto, dalle spese in conto capitale e da altri fattori; pertanto, l'Emittente potrebbe non essere in grado di distribuire dividendi anche dopo l'efficacia dell'Operazione Rilevante.

Inoltre, pur in presenza di utili distribuibili, non può essere fornita alcuna garanzia in merito alle politiche future della Società relative alla distribuzione di dividendi.

4.1.11 Rischi connessi alla diminuzione delle Somme Vincolate ed all'incertezza del valore di liquidazione in caso di esercizio del diritto di recesso e di scioglimento della Società

Le Somme Vincolate saranno impiegate e/o depositate presso uno o più (i) conti correnti o depositi bancari vincolati, (ii) strumenti assicurativi o monetari, (iii) fondi, gestioni o amministrazioni in conti correnti e/o depositi bancari vincolati, strumenti assicurativi e/o monetari e/o (iv) altri strumenti simili, vincolati fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

La Società non può escludere che le Somme Vincolate siano oggetto di eventuali azioni o pretese da parte di soggetti terzi, incluse pubbliche autorità ovvero siano oggetto di disposizioni o provvedimenti di natura legislativa o regolamentare (quali, in via meramente esemplificativa, prelievi forzosi ovvero tassazioni straordinarie), con effetti pregiudizievoli per gli azionisti. Conseguentemente, le medesime potrebbero non essere sufficienti a finanziare integralmente l'Operazione Rilevante.

Si segnala inoltre che, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le Somme Vincolate potrebbero essere esposte al rischio connesso, tra l'altro, alla solidità del sistema bancario e/o assicurativo e/o finanziario e/o monetario qualora gli istituti finanziari presso i

quali le Somme Vincolate siano depositate e/o impiegate dovessero affrontare, anche quale effetto del contesto macroeconomico, difficoltà nel garantire la restituzione e/o la liquidazione dei depositi e/o degli impieghi in essere. Non si può inoltre escludere il rischio che le Somme Vincolate si riducano nel proprio ammontare a causa di: (i) variazioni positive o negative dei tassi di interesse – inclusi tassi di interesse inferiori allo zero – che possono incidere sul rendimento e/o sul valore delle Somme Vincolate; (ii) rischi di liquidità legati alle condizioni di mercato e/o situazioni specifiche degli istituti finanziari presso i quali le Somme Vincolate siano depositate e/o impiegate ovvero legati alle caratteristiche del rapporto contrattuale con le controparti di cui sopra, tali da ritardare o limitare la liquidazione delle somme depositate e/o impiegate, o prevedere e/o comportare il pagamento di penali da parte della Società o di altri costi al fine di garantire la liquidità.

L'eventuale diminuzione delle Somme Vincolate potrebbe comportare una riduzione del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie in caso di recesso e/o in caso di scioglimento della Società che, anche in attuazione della normativa applicabile, potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie in sede di Offerta.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.12 Rischi connessi alla riduzione delle Somme Vincolate a seguito di pretese di terzi e/o eventi straordinari

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non è parte di alcun procedimento giudiziale.

Non si può, tuttavia, escludere che soggetti terzi avanzino in futuro pretese risarcitorie e/o instaurino dei procedimenti giudiziali di varia natura nei confronti della Società, anche in relazione a obblighi di indennizzo e manleva assunti dall'Emittente e/o a responsabilità di natura extracontrattuale derivanti da interruzioni delle trattative finalizzate alla conclusione dell'Operazione Rilevante, a valere anche sulle Somme Vincolate.

Inoltre, la Società non può escludere che le Somme Vincolate siano oggetto di disposizioni o provvedimenti legislativi o regolamentari di natura straordinaria (quali, in via meramente esemplificativa, prelievi forzosi o tassazioni straordinarie).

Si segnala che l'eventuale riduzione delle Somme Vincolate potrebbe comportare una diminuzione del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del diritto di recesso nonché del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie in caso di scioglimento della Società per mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo.

Inoltre, una riduzione delle Somme Vincolate potrebbe avere un impatto sulla disponibilità di risorse per la realizzazione dell'Operazione Rilevante.

4.1.13 Rischi connessi al c.d. "bail-in", in caso di investimento delle Somme Vincolate presso conti correnti bancari

Nel 2014 è stata emanata la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nota come “**BRRD**” (*Banking Resolution and Recovery Directive*), che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare nei casi di crisi o dissesto di una banca.

La BRRD, recepita in Italia con i D.Lgs. n. 180/2015 e n. 181/2015, ha previsto, in particolare, che, quando si verificano i presupposti per l’avvio delle procedure di gestione della crisi dell’intermediario, l’Autorità di Vigilanza (e.g. la Banca Centrale Europea o la Banca d’Italia a seconda del caso) possa disporre: (a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell’intermediario; ovvero (b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l’adozione di misure di risoluzione dell’intermediario, oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. “*bail-in*” o “*salvataggio interno*”, entrato in vigore in Italia il 1° gennaio 2016, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi, al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali. Il “*bail-in*” si applica seguendo una gerarchia ispirata al principio secondo cui chi investe in strumenti finanziari più rischiosi deve sopportare prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. La gerarchia prevede che: (i) in primo luogo, si sacrificino gli interessi dei “*proprietari*” della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni; e (ii) in secondo luogo, si intervenga su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. L’ordine di partecipazione alle perdite per il “*bail-in*” è, dunque, il seguente: (i) azionisti; (ii) detentori di altri titoli di capitale; (iii) titolari di strumenti ibridi di patrimonializzazione; (iv) titolari di prestiti subordinati; (v) obbligazionisti e altri creditori; (vi) titolari di depositi per l’importo eccedente Euro 100.000,00 (centomila/00).

Sono escluse dal *bail-in* le passività indicate nell’articolo 49 del D. Lgs. n.180/2015, tra cui, a titolo esemplificativo, le obbligazioni garantite da attivi delle banche (quali i *covered bond*) e i depositi protetti dal fondo di garanzia depositi nei limiti di 100.000,00 (centomila/00) Euro per depositante (non tutti i depositi sono protetti dal fondo: ne sono esclusi quelli indicati dall’articolo 96-bis del TUB). In caso sia disposta la misura del *bail-in* nei confronti di una banca, il fondo di garanzia dei depositi interverrà corrispondendo a detta banca un importo sufficiente a coprire i depositi protetti nei limiti di Euro 100.000,00 (centomila/00) per depositante, purché la somma a tal fine necessaria non superi il 50% della dotazione del fondo (ovvero del maggiore importo stabilito dall’Autorità di Vigilanza competente).

Qualora uno o più degli istituti bancari presso cui potrebbero essere depositate le Somme Vincolate arrivasse a versare in una situazione di dissesto e fosse soggetto all’applicazione del meccanismo del “*bail-in*” di cui al D.Lgs. n. 180/2015 prima che sia realizzata

l'Operazione Rilevante, non si può escludere il rischio che la Società possa incontrare difficoltà o essere impossibilitata nell'ottenere la restituzione in tutto o in parte della propria liquidità depositata presso tale istituto, con conseguente diminuzione o azzeramento delle Somme Vincolate e dunque delle somme che sarebbero oggetto di liquidazione a favore dei soci nell'ambito dell'esercizio del diritto di recesso o della liquidazione per scadenza del termine di durata della Società ovvero delle somme da utilizzare per la realizzazione dell'Operazione Rilevante.

4.1.14 Rischi connessi ai tassi di interesse negativi

In data 5 giugno 2014, con la decisione di ridurre i tassi di interesse di riferimento della Banca Centrale Europea, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha introdotto un tasso di interesse negativo sui depositi presso la banca centrale stessa.

La fissazione da parte della Banca Centrale Europea del tasso di interesse sui depositi ad un valore negativo potrebbe incidere sui tassi di interesse applicati alle Somme Vincolate depositate sul Conto Corrente Vincolato della Società e, conseguentemente, sulla remunerazione delle somme medesime.

In tale ipotesi, gli interessi maturati sulle Somme Vincolate potrebbero risultare inferiori alle attese e la Società, nel perseguimento dell'oggetto sociale e per la gestione ordinaria fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero di scioglimento della Società, potrebbe avere conseguentemente la necessità di utilizzare le somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione delle Azioni Speciali.

Laddove tali somme non risultassero sufficienti, non si può escludere che il Consiglio di Amministrazione della Società debba richiedere all'Assemblea dei soci un'autorizzazione per procedere all'utilizzo di parte delle Somme Vincolate con conseguenze negative a carico degli investitori come descritto nel precedente Paragrafo 4.1.13.

Rischi specifici relativi all'Emittente

4.1.15 Rischi connessi alle Azioni Speciali

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale dell'Emittente è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni le Azioni Speciali saranno interamente detenute dalle Società Promotrici. Le Azioni Speciali riconoscono ai titolari delle stesse particolari diritti e prerogative in materia di *governance* dell'Emittente. In particolare, ai sensi dell'articolo 6.4 dello Statuto, le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono intrasferibili per il periodo massimo previsto dalla legge, fatti salvi i trasferimenti effettuati in favore di società controllate (in via diretta e/o indiretta) dal titolare delle Azioni Speciali oggetto del trasferimento e/o dai soci di quest'ultimo ovvero dai loro eredi;
- (b) sono dotate, secondo quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto, del diritto di presentare ai competenti organi della Società proposte circa la nomina dei componenti

di detti organi sociali, mentre sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, fatte in ogni caso salve le competenze previste dalla legge e/o dal presente Statuto per l'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali;

- (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto;
- (e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie ai termini e alle condizioni di cui all'articolo 6 dello Statuto.

Si segnala inoltre che ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, qualora i soci titolari di Azioni Speciali siano chiamati ad esprimere la propria approvazione in merito a deliberazioni dell'Assemblea che modifichino o pregiudichino i loro diritti quali titolari di Azioni Speciali, (ivi incluse le modifiche indicate dal medesimo articolo 12) le relative deliberazioni saranno validamente adottate, in qualsiasi convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci titolari di Azioni Speciali che rappresentino almeno il 51% delle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione.

Per maggiori informazioni in merito alle caratteristiche delle Azioni Speciali si rinvia allo Statuto e alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

4.1.16 Rischi connessi a eventuali conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione

Salvo quanto di seguito descritto, alla Data del Documento di Ammissione nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione detiene direttamente partecipazioni azionarie nel capitale sociale dell'Emittente.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, le Società Promotrici deterranno una percentuale pari al 100% delle Azioni Speciali.

Con riferimento ai membri del Consiglio di Amministrazione si segnala in particolare che alla Data del Documento di Ammissione: (i) il Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione della Società Corrado Passera detiene una partecipazione di maggioranza nella catena di controllo dell'Emittente (come meglio descritto nel Capitolo 7, Sezione Prima, del Documento di Ammissione) e detiene la carica di amministratore unico di Metis; (ii) l'amministratore della Società Andrea Clamer detiene una partecipazione di minoranza nella catena di controllo dell'Emittente (come meglio descritto nel Capitolo 7, Sezione Prima, del Documento di Ammissione); e (iii) l'amministratore della Società Massimo Brambilla detiene una partecipazione di minoranza nella catena di controllo dell'Emittente (come meglio descritto nel Capitolo 7, Sezione Prima, del Documento di Ammissione) e detiene la carica di amministratore unico di Tetis.

Si segnala che in caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo: (i) non si verificheranno i presupposti

per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie; e (ii) le Azioni Speciali saranno postergate alle Azioni Ordinarie in sede di ripartizione dell'attivo nell'ambito del processo di liquidazione, come meglio indicato all'articolo 28 dello Statuto. Per tali motivi, i membri del Consiglio di Amministrazione potrebbero versare in una situazione di possibile conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza di termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società, soprattutto nell'ipotesi in cui la relativa *target* sia stata individuata in prossimità della scadenza del Termine Massimo.

Si segnala che nel contesto dell'Assemblea ordinaria della Società del 12 gennaio 2018 i Consiglieri Corrado Passera, Andrea Clamer e Massimo Brambilla hanno espressamente dichiarato di voler rinunciare a qualsiasi compenso loro spettante in ragione delle suddette rispettive cariche; pertanto, detta Assemblea ordinaria ha, tra l'altro, deliberato di determinare il compenso complessivo annuo da corrispondere al solo Consigliere indipendente Maurizia Squinzi per la durata dell'incarico in Euro 10.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti nell'espletamento dell'incarico.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 10, Paragrafo 10.1 del Documento di Ammissione.

4.1.17 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse in merito alla realizzazione dell'Operazione e in relazione all'individuazione di una target che sia una Parte Correlata di un Consigliere

Si segnala che tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della Società esercitano attività imprenditoriale e/o professionale ulteriori rispetto all'attività svolta presso la Società e, pertanto, sono portatori di interessi inerenti ad attività non connesse a quest'ultima.

Inoltre, taluni membri del Consiglio di Amministrazione svolgono, nell'ambito delle proprie attività imprenditoriali e/o professionali, o per conto delle società nelle quali hanno assunto cariche nei relativi organi sociali, attività simili a, o potenzialmente in conflitto con, quelle della Società; essi potrebbero quindi trovarsi in una situazione di conflitto di interessi derivante dallo svolgimento di tali attività con riferimento alla ricerca della *target* e alla realizzazione dell'Operazione Rilevante.

In particolare, nel corso delle proprie attività imprenditoriali e/o professionali, i Consiglieri potrebbero venire a conoscenza di opportunità di investimento idonee sia ai fini dell'Operazione Rilevante, sia in relazione alle ulteriori attività da questi svolte. Gli stessi Consiglieri potrebbero pertanto trovarsi in una potenziale situazione di conflitto di interessi nel determinare i soggetti ai quali presentare una determinata opportunità di investimento.

Si segnala inoltre che i Consiglieri potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento alla identificazione della *target* in quanto gli stessi (i) potrebbero ricoprire ruoli (quali *advisor*, consulenti, ecc.) nell'ambito di un'Operazione Rilevante a cui sia interessata la Società, anche agendo a favore delle controparti della Società medesima ovvero per altri acquirenti potenzialmente interessati alla medesima Operazione Rilevante; ovvero (ii) potrebbero svolgere o avere svolto in passato attività di consulenza e/o avere

rapporti commerciali e/o finanziari con possibili *target* della Società.

Non esiste alcun divieto per la Società di effettuare un'Operazione Rilevante in casi in cui ricorra una delle suddette situazioni.

In aggiunta, non si può escludere che taluni Consiglieri siano o saranno portatori di eventuali interessi di natura finanziaria che potrebbero influire sulla loro scelta in merito a una *target*, e, quindi, generare un conflitto di interesse nel determinare se una particolare Operazione Rilevante realizza al meglio l'interesse della Società.

Infine, non si può escludere che la Società attui l'Operazione Rilevante con una *target* che sia Parte Correlata di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha individuato alcuna *target* e non è in grado di prevedere se, quando e in quali circostanze, il Consiglio di Amministrazione potrebbe proporre all'Assemblea la realizzazione dell'Operazione Rilevante con una *target* che sia Parte Correlata di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente. Al riguardo si segnala che, anche in considerazione di quanto sopra, la Società ha adottato presidi di *corporate governance*, quali una procedura per le operazioni con parti correlate, al fine di garantire che eventuali operazioni realizzate con parti correlate avvengano a condizioni di mercato.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2 del Documento di Ammissione.

4.1.18 Rischi connessi agli eventuali acquisti di Azioni Ordinarie sul mercato da parte dei Promotori

Non si può escludere che le Società Promotrici in futuro procedano all'acquisto di Azioni Ordinarie sul mercato. Ciò, unitamente alla conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie secondo i termini e le condizioni di cui all'articolo 6 dello Statuto, potrebbe incrementare l'influenza delle Società Promotrici sull'assemblea della Società. Per un'illustrazione degli effetti diluitivi derivanti dalla conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, si rimanda alla Sezione Seconda, Capitolo 7, del Documento di Ammissione. Il relativo diritto di voto potrà essere esercitato senza limitazioni anche con riferimento all'assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante.

4.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL MERCATO IN CUI L'EMITTENTE OPERA

4.2.1 Rischi connessi al settore di attività della/e società target

L'attività di investimento di SPAXS sarà finalizzata alla creazione di un operatore italiano nel settore bancario e/o finanziario che sia attivo principalmente:

- (i) nella prestazione di servizi bancari e/o finanziari nei confronti della clientela imprese soprattutto "Mid Corporate" (incluse quelle con *rating* basso/senza *rating*) sia

performing che classificate come *unlikely to pay*, tra i quali, *invoice lending*, *crossover lending* e servizi di *turn around*;

- (ii) nel mercato dei *non-performing loans*, tramite l'acquisto di sofferenze garantite e non garantite (sia portafogli di crediti sia singoli crediti) e la gestione delle stesse anche mediante la realizzazione di una avanzata piattaforma di *servicing*. La piattaforma di *servicing* potrà essere inoltre utilizzata per il *servicing* di portafogli di proprietà di altri operatori; e
- (iii) nell'offerta ai risparmiatori *retail* di servizi bancari e/o finanziari ad alto tasso di digitalizzazione.

Il progetto sopra descritto verrà realizzato mediante **(a)** l'aggregazione societaria (tramite acquisizione di maggioranza o totalitaria, fusione o altra operazione straordinaria) di una o più società italiane di piccole-medie dimensioni non quotate, autorizzate ad operare (ai sensi della normativa applicabile) nel mercato bancario e/o dei servizi finanziari e **(b)** il successivo impiego delle risorse finanziarie dell'Emittente per realizzare una forte patrimonializzazione della/e suddetta/e *target* e per sostenerne una strategia di crescita e sviluppo anche per linee esterne.

Ai fini della realizzazione del progetto di investimento SPAXS non prevede in alcun caso di acquisire partecipazioni di minoranza o comunque non di controllo nel capitale di operatori bancari e/o finanziari di grandi dimensioni.

In ogni caso, al fine di poter realizzare la sua strategia di sviluppo, SPAXS valuterà la possibilità e/o l'opportunità di indirizzare la propria attività di investimento - di maggioranza o di minoranza - anche verso società attive in settori ancillari, accessori e/o connessi a quelli sopra indicati in considerazione dell'interesse, delle prospettive e delle potenzialità di dette società.

Si segnala sin da ora che la realizzazione del progetto di investimento sopra descritto potrebbe comportare (in ragione della natura delle attività potenzialmente svolte sia dalla/e eventuale/i società *target* dell'Operazione Rilevante sia dalla stessa Emittente) l'obbligo in capo alla Società di ottenere dalle competenti autorità (ivi inclusa la Banca d'Italia) i permessi, nulla-osta e/o autorizzazioni a tal fine necessari ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile e che tale obbligo potrebbe ritardare e/o pregiudicare l'esecuzione dell'Operazione Rilevante.

Conseguentemente, alla Data del Documento di Ammissione, la tipologia, la natura e il profilo di rischio che assumerà la Società a seguito dell'eventuale perfezionamento dell'Operazione Rilevante, saranno quelli dei settori sopra indicati.

Anche in seguito alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, i risultati della Società, e i rischi correlati alla Società, dipenderanno prevalentemente dalle attività svolte dalla/e società *target* oggetto dell'investimento in tale settori.

Nell'ambito del processo di individuazione e selezione di una o più potenziali *target*, il Consiglio di Amministrazione della Società cercherà di valutare correttamente tutti i rischi relativi all'attività e al settore della/e società *target*; tuttavia, anche a causa di talune variabili non controllabili da SPAXS, non è possibile garantire che la Società sarà in grado di controllare e/o mitigare alcuni di tali rischi. Inoltre, la Società non può garantire che

l'investimento nelle Azioni Ordinarie e nei Diritti di Assegnazione sia un investimento più redditizio rispetto ad un ipotetico investimento diretto nel capitale sociale della/e *target*.

La struttura dell'Operazione Rilevante verrà valutata dalla Società in relazione alla specifica opportunità di investimento. Una volta perfezionata tale operazione, la Società sarà soggetta a tutti i rischi tipici (quali, a titolo esemplificativo, quelli di natura economica, patrimoniale, finanziaria, gestionale, competitiva, legale e ambientale) connessi all'attività della *target* e al settore in cui essa opera.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.2.2 Rischi connessi all'investimento in società non quotate

L'Emittente, previa modifica del proprio oggetto sociale, intende effettuare i propri investimenti in società italiane non quotate.

I rischi connessi a investimenti in tale tipologia di strumenti finanziari sono generalmente maggiori rispetto a quelli legati ad investimenti in titoli quotati, soprattutto per quanto attiene la scarsa liquidità degli stessi e alle relative informazioni disponibili.

L'Emittente, pur adottando ogni opportuna cautela durante la fase di individuazione della/e società *target* in cui investire, non potrà garantire l'assenza di rischi principalmente connessi alla valutazione di tali partecipazioni, in considerazione dell'eventualità in cui, presso tali società non quotate, siano assenti o non adeguatamente sviluppati sistemi di controllo analoghi a quelli richiesti per le società con titoli quotati, con la conseguente indisponibilità di un flusso di informazioni almeno pari, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, a quello disponibile per queste ultime.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.2.3 Rischi connessi alla concorrenza di altri soggetti in relazione all'Operazione Rilevante

SPAXS si confronterà sul mercato con altre società, a livello nazionale ed internazionale, dotate di una struttura simile alla propria e competerà con operatori specializzati, italiani ed esteri, aventi obiettivi imprenditoriali simili ai propri (quali investitori istituzionali, operatori di *private equity*, fondi di investimento collettivo ovvero imprese presenti nei vari settori economici nei quali la Società intende investire).

La competitività della Società si basa esclusivamente sulla capacità della medesima di individuare una o più società *target* con la/e quale/i realizzare l'Operazione Rilevante. A tal riguardo, si segnala che la presenza di operatori concorrenti potrebbe riflettersi negativamente sull'attività e sui risultati della Società in quanto tali operatori potrebbero, a seconda dei casi, essere dotati di risorse superiori e/o di competenze specifiche di settore maggiormente sviluppate rispetto a quelle di cui dispone la Società.

Inoltre, aspetti quali (i) l'approvazione, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, della proposta

all'Assemblea degli Azionisti di realizzazione dell'Operazione Rilevante da parte del Consiglio di Amministrazione; (ii) la necessaria approvazione da parte dell'Assemblea della Società dell'Operazione Rilevante, che potrebbe ritardare l'esecuzione dell'operazione medesima; (iii) l'eventuale esercizio del diritto di recesso che potrebbe ridurre le risorse finanziarie disponibili per realizzare l'Operazione Rilevante o impedire l'approvazione della medesima da parte dell'Assemblea della Società; e (iv) la conversione delle Azioni Speciali e il conseguente effetto diluitivo sul capitale della Società successivamente alla realizzazione dell'Operazione Rilevante che potrebbe non incontrare il parere favorevole dei soci della/e *target* individuata/e per la realizzazione dell'Operazione Rilevante, potrebbero collocare la Società in una posizione di svantaggio competitivo rispetto agli operatori concorrenti nella realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Per ulteriori informazioni, si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, del Documento di Ammissione.

4.2.4 Rischi connessi alla congiuntura economico-finanziaria

L'andamento futuro di SPAXS sarà condizionato dall'andamento dei settori bancario e dei servizi finanziari i quali sono, a loro volta, funzione dell'andamento dell'economia in prima istanza in Italia, e, conseguentemente, europea e mondiale.

I settori bancario e dei servizi finanziari sono settori amministrati dove la regolazione influisce fortemente e può essere modificata nel tempo anche in modo rilevante. Inoltre le scelte politiche a livello nazionale e sovranazionale possono essere tanto influenti quanto imprevedibili.

4.3 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SULL'AIM ITALIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI

Rischi comuni alle Special Purpose Acquisition Company (SPAC)

4.3.1 Particolari caratteristiche dell'investimento negli strumenti finanziari dell'Emittente

L'investimento negli strumenti finanziari dell'Emittente è da considerarsi un investimento destinato ad un investitore esperto, consapevole delle caratteristiche dei mercati finanziari e soprattutto della tipologia di attività dell'Emittente, caratterizzata da particolari rischi di natura imprenditoriale.

Il profilo di rischio di detto investimento, pertanto, non può considerarsi in linea con quello tipico dei risparmiatori orientati a investimenti a basso rischio.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche degli strumenti finanziari dell'Emittenti, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.3.2 Rischi connessi alla negoziazione sull'AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione

dell'Emittente

Le Azioni Ordinarie e i Diritti di Assegnazione dell'Emittente non saranno quotati su un mercato regolamentato italiano e, sebbene verranno quotati e scambiati sull'AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, non è possibile escludere che non si formi, o non si mantenga, un mercato liquido per le Azioni Ordinarie ed i Diritti di Assegnazione della Società e che, pertanto, detti titoli possano presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, indipendentemente dall'Emittente e dall'ammontare degli stessi, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggetti a fluttuazioni, anche significative, di prezzo.

Inoltre, a seguito dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, i prezzi di mercato delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione dell'Emittente potrebbero fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente, e potrebbe, pertanto, non riflettere i risultati operativi della Società.

Un investimento in strumenti finanziari negoziati sull'AIM Italia può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato. Inoltre si segnala che né Consob né Borsa Italiana hanno esaminato o approvato il presente Documento di Ammissione.

Con riferimento al mercato AIM Italia si segnala che a partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alla negoziazione su AIM Italia si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni relative alle offerte pubbliche di acquisto e scambio previste dal TUF, limitatamente agli artt. 106 e 109. Al riguardo, si segnala che lo Statuto dell'Emittente contiene il richiamo alle suddette disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob in materia di offerta pubblica di acquisto o di scambio obbligatoria.

Inoltre, alla luce del fatto che una notevole percentuale della capitalizzazione di mercato e dei volumi di scambio dell'AIM Italia è rappresentata da un contenuto numero di società, non si può escludere che eventuali fluttuazioni nei valori di mercato di tali società possano avere un effetto significativo sul prezzo degli strumenti ammessi alle negoziazioni su tale mercato, comprese, quindi, le Azioni Ordinarie ed i Diritti di Assegnazione.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.3.3 Rischi connessi alla possibilità di revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione

Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, Borsa Italiana potrebbe disporre la revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione, qualora:

- (a) entro 2 mesi dalla data di sospensione dalle negoziazioni per sopravvenuta assenza del Nomad, l'Emittente non provveda alla sostituzione dello stesso;
- (b) gli strumenti finanziari siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno 6 mesi;
- (c) la revoca venga approvata da tanti soci che rappresentino almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.

In tale ipotesi si potrebbero avere effetti negativi in termini di liquidabilità dell'investimento e assenza di informazioni sull'Emittente.

Rischi specifici relativi all'Emittente

4.3.4 Effettivo ammontare delle Azioni Ordinarie emesse e dei capitali raccolti

Il regolamento dell'Offerta (pagamento del prezzo delle Azioni Ordinarie da parte degli investitori contro consegna delle stesse) avverrà alla Data di Avvio delle Negoziazioni prevista per il 1 febbraio 2018.

Tale regolamento non è assistito da una garanzia bancaria (*underwriting*). Pertanto, qualora alla data di regolamento dell'Offerta alcuni investitori non onorassero il proprio ordine (impegno di sottoscrizione) ovvero le adesioni fossero inferiori a quanto offerto nell'ambito dell'Offerta, il capitale effettivamente versato di SPAXS potrebbe essere inferiore all'ammontare massimo dell'Aumento di Capitale e il numero di Azioni Ordinarie effettivamente emesse potrebbe essere inferiore alle massime n. 60.000.000 Azioni Ordinarie.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.1.6 del Documento di Ammissione.

4.3.5 Rischi di diluizione connessi alla conversione delle Azioni Speciali

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, le Società Promotrici deterranno tutte le Azioni Speciali della Società, pari a massime n. 1.800.000 Azioni Speciali, non negoziate sull'AIM Italia e convertibili in Azioni Ordinarie della Società al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 6 dello Statuto (al riguardo si rinvia al successivo Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione).

Si segnala che la conversione delle Azioni Speciali in azioni ordinarie, a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante, determinerà per i titolari delle Azioni Ordinarie una diluizione della propria partecipazione. Per informazioni sulle caratteristiche e sulle modalità di conversione delle Azioni Speciali si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

La seguente tabella illustra i suddetti effetti diluitivi, ai vari livelli di offerta, in caso di conversione delle Azioni Speciali a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante, calcolati sulla base di diverse percentuali di recesso.

Diluzione per Azione Ordinaria (dati in € per Azione Ordinaria)			
Livello di Raccolta		Euro 600 milioni	
<i>Trigger</i>		Operazione Rilevante	Prezzo per Az. Ordinaria €15
Percentuale di Conversione Az. Speciali		20%	80%
Azioni Speciali convertite in Ordinarie		360.000	1.800.000
Percentuale di Recesso delle Az. Ordinarie	0%	€ 0,45	€ 1,75

5%	€ 0,47	€ 1,83
10%	€ 0,49	€ 1,91
15%	€ 0,52	€ 2,00
20%	€ 0,55	€ 2,09
25%	€ 0,58	€ 2,20
30%	€ 0,62	€ 2,32

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 7, Paragrafo 7.1 del Documento di Ammissione.

4.3.6 Rischi connessi all'emissione differita degli ulteriori 4 Diritti di Assegnazione

Ai sensi del Regolamento dei Diritti di Assegnazione, 1 dei 5 Diritti di Assegnazione sarà emesso ogni 10 Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e inizierà a negoziare su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie alla Data di Avvio delle Negoziazioni, mentre il diritto a ricevere gli ulteriori 4 Diritti di Assegnazione da assegnarsi ogni 10 Azioni Ordinarie è incorporato nelle Azioni Ordinarie stesse e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, da determinarsi compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana.

A tale data, gli ulteriori 4 Diritti di Assegnazione saranno emessi, assegnati ai titolari di Azioni Ordinarie sulla base del rapporto sopra indicato e inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni Ordinarie. Pertanto, alla Data di Avvio delle Negoziazioni, coloro che avranno sottoscritto Azioni Ordinarie saranno titolari di 1 Diritto di Assegnazione e, qualora esercitassero il diritto di recesso oppure vendessero le proprie Azioni Ordinarie prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, perderebbero il diritto a ricevere gli ulteriori 4 Diritti di Assegnazione.

Per ulteriori informazioni, si veda la Sezione Seconda, Capitolo 4, del Documento di Ammissione.

4.3.7 Rischi connessi ai vincoli di indisponibilità assunti dalle Società Promotrici

Le Società Promotrici assumeranno un impegno di *lock-up* nei confronti dei *Joint Global Coordinator* in relazione alle Azioni Ordinarie dell'Emittente rivenienti dalla conversione di Azioni Speciali le quali saranno attribuite alle Società Promotrici e/o ad altre società direttamente e/o indirettamente controllate dalle Società Promotrici e/o dei Promotori (il "**Lock-up Azioni**").

Alla scadenza del Lock-up Azioni, non si può escludere che le Società Promotrici procedano alla vendita delle Azioni Ordinarie detenute con conseguente potenziale impatto negativo sull'andamento del prezzo delle medesime.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.3, del Documento di Ammissione.

4.3.8 *Rischi connessi ai conflitti di interesse*

Banca IMI, che ricopre il ruolo di *Nomad, Specialist, Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner*, Credit Suisse, che ricopre il ruolo di *Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner*, ed Equita, che ricopre il ruolo di *Joint Bookrunner*, effettueranno il collocamento delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione oggetto dell'Offerta e percepiranno commissioni in relazione suddetti ruoli assunti nell'ambito dell'Offerta, come segue: (i) subordinatamente all'avvenuto perfezionamento della quotazione, una commissione pari a Euro 3.333.333,00; e (ii) in caso di realizzazione di una Operazione Rilevante e subordinatamente all'avvenuto perfezionamento dell'Operazione Rilevante medesima, un'ulteriore commissione pari a Euro 6.666.667,00.

Inoltre, Banca IMI (e/o una delle altre società facenti parte del bancario Intesa Sanpaolo ("**Gruppo ISP**")), Credit Suisse (e/o una delle altre società facenti parte del bancario Credit Suisse ("**Gruppo CS**")), ed Equita (e/o una delle società da quest'ultima controllate e/o collegate ("**Gruppo Equita**")), nel normale esercizio delle proprie attività, potrebbero sottoscrivere nell'ambito dell'Offerta Azioni Ordinarie e Diritti di Assegnazione dell'Emittente, prestare in futuro servizi di *trading, lending, investment banking, asset management* e finanza aziendale, anche in via continuativa, a favore dell'Emittente e/o delle Società Promotrici, a fronte dei quali percepiranno commissioni, ed operare, per conto proprio o per conto dei propri clienti, su strumenti finanziari emessi dall'Emittente e/o dalle Società Promotrici e/o altri soggetti del relativo gruppo.

CS, direttamente o indirettamente attraverso società controllate e/o collegate e/o altre società facenti parte del Gruppo CS, ha sottoscritto nell'ambito dell'Offerta Azioni Ordinarie e Diritti di Assegnazione dell'Emittente per un ammontare complessivo pari a 4.600.000 Azioni Ordinarie e 460.000 Diritti di Assegnazione dell'Emittente in esecuzione di un mandato d'acquisto ricevuto da un investitore istituzionale che acquisterà successivamente le stesse Azioni Ordinarie e i Diritti di Assegnazione dell'Emittente da CS allo stesso prezzo e alle stesse condizioni dell'Offerta. Pertanto, subito il completamento dell'Offerta, CS potrebbe deterrà, direttamente e/o indirettamente, per un certo periodo di tempo, partecipazioni nel capitale sociale della Società.

Infine, Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., società appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, svolgerà il ruolo di *Placing Agent* incaricato dall'Emittente e percepirà relativa commissione.

5. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

5.1 Storia ed evoluzione dell'Emittente

5.1.1 Denominazione sociale dell'Emittente

La Società è stata costituita in data 20 dicembre 2017 in forma di società per azioni con la denominazione di "SPAXS S.p.A.", capitale sociale di Euro 50.000,00, con atto a rogito del Notaio dott. Carlo Marchetti, repertorio n. 14216, raccolta n. 7514.

5.1.2 Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione

La Società è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano al n. 10147580962.

5.1.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente

La Società è stata costituita in data 20 dicembre 2017.

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, la durata della Società è fissata sino alla prima nel tempo delle seguenti date: (i) il 31 luglio 2020 e (ii) il termine del 18° mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora alla predetta data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata, fino allo scadere del 6° mese di calendario successivo alla stessa data.

5.1.4 Sede legale e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale

SPAXS è una società per azioni di diritto italiano, costituita in Italia ed operante in base alla legislazione italiana.

La Società ha sede in Milano, Via Mercato n. 3, tel. 02 36596000.

5.1.5 Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente

SPAXS è una *special purpose acquisition company* (c.d. "SPAC") costituita in Italia. Le SPAC sono dei veicoli societari, contenenti esclusivamente cassa, appositamente costituite con l'obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori e la conseguente ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previo svolgimento di un'attività di ricerca e di selezione, l'Operazione Rilevante con una o più società operative (c.d. *target*).

SPAXS è stata costituita in data 20 dicembre 2017 in forma di società per azioni con la denominazione di "SPAXS S.p.A.", capitale sociale di Euro 50.000,00, con atto a rogito del Notaio dott. Carlo Marchetti, repertorio n. 14216, raccolta n. 7514.

In data 17 gennaio 2018, l'Assemblea dell'Emittente ha approvato un nuovo Statuto (successivamente modificato in data 25 gennaio 2018) al fine di adeguarne, tra l'altro, le

previsioni alla normativa vigente per le società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sull'AIM Italia.

L'oggetto sociale dell'Emittente prevede la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un'operazione di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. A tal fine, la Società potrà tra l'altro acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi. In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.

La Società può compiere tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e delle altre attività riservate ai sensi di legge.

L'effettiva attuazione dell'Operazione Rilevante è sottoposta alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei soci e alla conseguente modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente. A riguardo si rinvia anche al Capitolo 15, Paragrafo 15.2.2 del Documento di Ammissione.

L'attività di investimento di SPAXS sarà finalizzata alla creazione di un operatore italiano nel settore bancario e/o finanziario che sia attivo principalmente:

- (i) nella prestazione di servizi bancari e/o finanziari nei confronti della clientela imprese soprattutto "Mid Corporate" (incluse quelle con *rating* basso/senza *rating*) sia *performing* che classificate come *unlikely to pay*, tra i quali, *invoice lending*, *crossover lending* e servizi di *turn around*;
- (ii) nel mercato dei *non-performing loans*, tramite l'acquisto di sofferenze garantite e non garantite (sia portafogli di crediti sia singoli crediti) e la gestione delle stesse anche mediante la realizzazione di una avanzata piattaforma di *servicing*. La piattaforma di *servicing* potrà essere inoltre utilizzata per il *servicing* di portafogli di proprietà di altri operatori; e
- (iii) nell'offerta ai risparmiatori *retail* di servizi bancari e/o finanziari ad alto tasso di digitalizzazione.

Il progetto sopra descritto verrà realizzato mediante **(a)** l'aggregazione societaria (tramite acquisizione di maggioranza o totalitaria, fusione o altra operazione straordinaria) di una o più società italiane di piccole-medie dimensioni non quotate, autorizzate ad operare (ai sensi della normativa applicabile) nel mercato bancario e/o dei servizi finanziari e **(b)** il successivo impiego delle risorse finanziarie dell'Emittente per realizzare una forte patrimonializzazione della/e suddetta/e *target* e per sostenerne una strategia di crescita e sviluppo anche per linee esterne.

Ai fini della realizzazione del progetto di investimento SPAXS non prevede in alcun caso di

acquisire partecipazioni di minoranza o comunque non di controllo nel capitale di operatori bancari e/o finanziari di grandi dimensioni.

In ogni caso, al fine di poter realizzare la sua strategia di sviluppo, SPAXS valuterà la possibilità e/o l'opportunità di indirizzare la propria attività di investimento – di maggioranza o di minoranza – anche verso società attive in settori ancillari, accessori e/o connessi a quelli sopra indicati in considerazione dell'interesse, delle prospettive e delle potenzialità di dette società.

La Società, al fine di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per effettuare l'Operazione Rilevante e per realizzare il progetto meglio descritto nel successivo Capitolo 6, Sezione Prima, del Documento di Ammissione, ha intenzione di procedere ad un'operazione di collocamento e di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, di massime n. 60.000.000 Azioni Ordinarie e di n. 30.000.000 Diritti di Assegnazione.

L'Offerta avrà ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo minimo pari ad almeno Euro 100.000,00 (centomila/00) (corrispondente a minime n. 10.000 Azioni Ordinarie) per investitore e per ogni offerta separata.

L'Offerta è rivolta esclusivamente a: (i) investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter, primo comma, lett. b), del Regolamento 11971, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S dello United States Securities Act* del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) e (ii) investitori diversi dagli investitori *sub* (i), con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971.

Ai soli fini degli obblighi di *governance* dei prodotti previsti ai sensi: (a) della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come modificata ("**MiFID II**"); (b) degli Articoli 9 e 10 della Direttiva delegata 2017/593 della Commissione che integra la MiFID II, e (c) delle misure nazionali di attuazione (collettivamente, gli "**Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II**"), e senza assunzione di qualsiasi responsabilità extracontrattuale, contrattuale o di altra natura che possa insorgere nei confronti di qualsiasi "produttore" (ai fini degli Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II), le azioni ordinarie e i Diritti di Assegnazione di SPAXS (gli "**Strumenti Finanziari**") sono stati sottoposti ad un processo di approvazione del prodotto, il quale ha determinato che detti Strumenti Finanziari sono: (i) compatibili con un mercato finale di riferimento rappresentato da investitori al dettaglio e da investitori che soddisfano i requisiti per essere qualificati quali clienti professionali e controparti qualificate, così come definiti ai sensi della MiFID II; e (ii) distribuibili attraverso tutti i canali di distribuzione consentiti ai sensi della MiFID II (la "**Valutazione del Mercato di Riferimento**").

Ferma restando la Valutazione del Mercato di Riferimento, si richiama l'attenzione dei Distributori sul fatto che: il prezzo degli Strumenti Finanziari potrebbe diminuire e gli investitori potrebbero pertanto perdere in tutto o in parte il proprio investimento; gli Strumenti Finanziari non offrono alcun rendimento garantito né prevedono alcuna protezione del capitale; l'investimento in Strumenti Finanziari è compatibile solamente con investitori che non necessitano di alcun rendimento assicurato o protezione del capitale, che (da soli o con l'assistenza di un idoneo consulente finanziario o altro consulente) sono in grado di valutare i vantaggi e i rischi di un tale investimento e dispongono di risorse

sufficienti per sostenere le perdite che possono eventualmente derivare dallo stesso. La Valutazione del Mercato di Riferimento non pregiudica i requisiti inerenti a qualsivoglia restrizione contrattuale, giuridica o normativa relativa alle vendite nell'ambito dell'Offerta. Si noti inoltre che, ferma restando la Valutazione del Mercato di Riferimento, i Produttori proporranno tali Strumenti Finanziari solamente ad investitori che rispondono ai criteri applicabili a clienti professionali e controparti qualificate.

Per chiarezza, si precisa inoltre che la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce: (a) una valutazione di idoneità o adeguatezza ai fini della MiFID II; né (b) una raccomandazione a qualsiasi investitore o gruppo di investitori a investire in, ovvero acquistare, ovvero intraprendere qualsiasi azione in riferimento a tali Strumenti Finanziari.

Ciascun Distributore è responsabile di condurre la propria Valutazione del Mercato di Riferimento in relazione a detti Strumenti Finanziari e di definire appropriati canali di distribuzione.

Si segnala che i Diritti di Assegnazione saranno assegnati come segue:

- (i) n. 1 Diritto di Assegnazione sarà assegnato gratuitamente ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e sarà negoziabile su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni;
- (ii) n. 4 Diritti di Assegnazione saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 Azioni Ordinarie emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione delle Azioni Ordinarie eventualmente detenute dalla Società) e saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante. Il diritto a ricevere tali Diritti di Assegnazione è incorporato nelle predette Azioni Ordinarie e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Diritti di Assegnazione inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni Ordinarie.

Le Azioni Ordinarie e i Diritti di Assegnazione rivengono dalle delibere assunte dall'Assemblea della Società in data 17 gennaio 2018 e in data 25 gennaio 2018. Per maggiori informazioni sulle Azioni Ordinarie e i Diritti di Assegnazione si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 4, del Documento di Ammissione.

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato è pari a Euro 50.000,00 suddiviso in n. 5.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato sarà pari a Euro 61.800.000,00 (sessantunomilioniottoctomila/00) suddiviso in n. 60.000.000 di azioni ordinarie ed in n. 1.800.000 azioni speciali, tutte prive di indicazione del valore nominale.

In data 15 gennaio 2018, la Società ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione di cui all'articolo 2 del Regolamento Emittenti AIM richiedendo l'ammissione delle proprie Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione alla negoziazione sull'AIM Italia.

La Società ha completato la procedura in data 25 gennaio 2018 mediante la trasmissione a Borsa Italiana della domanda di ammissione e del Documento di Ammissione ed in data 29 gennaio 2018 mediante la presentazione a Borsa Italiana dell'aggiornamento della comunicazione di pre-ammissione.

L'ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione dell'Emittente sull'AIM Italia è prevista per il 30 gennaio 2018. La Data di Avvio delle Negoziazioni è prevista per l'1 febbraio 2018.

5.2 Investimenti

5.2.1 Descrizione dei principali investimenti effettuati dall'Emittente in ogni esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni finanziari

Considerato che l'Emittente è una società di recente costituzione, la stessa non ha effettuato investimenti nel periodo intercorrente tra la data di costituzione e la Data del Documento di Ammissione.

5.2.2 Descrizione dei principali investimenti in corso di realizzazione

Considerato che l'Emittente è una società di recente costituzione, alla Data del Documento di Ammissione il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente non ha deliberato l'esecuzione di investimenti.

5.2.3 Descrizione dei principali investimenti futuri programmati dall'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha assunto impegni definitivi e/o vincolanti per l'esecuzione di specifici investimenti futuri.

6. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ

6.1 Principali attività

6.1.1 Descrizione delle principali attività dell'Emittente

L'Emittente è una *special purpose acquisition company* (c.d. "SPAC"). Le SPAC sono veicoli societari, appositamente costituiti con l'obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori e la conseguente ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previo svolgimento di un'attività di ricerca e di selezione, l'Operazione Rilevante con una o più società operative (c.d. *target*). Esse, pertanto, fino al momento dell'Operazione Rilevante, contengono solo cassa (c.d. "shell company").

L'oggetto sociale dell'Emittente prevede infatti la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un'operazione di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. A tal fine, la Società potrà tra l'altro acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi. In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non sta esaminando alcuna Operazione Rilevante, né intende avviare trattative con alcuna società *target* fino alla Data di Avvio delle Negoziazioni.

È previsto che, successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni, la Società compia le attività di ricerca e selezione di potenziali società *target* con cui realizzare un'Operazione Rilevante, nonché ponga in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge. Fermi restando tali limiti, la Società potrà acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi.

L'effettiva attuazione dell'Operazione Rilevante è sottoposta alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei soci e alla conseguente modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente. A riguardo si rinvia anche al successivo Capitolo 15 del Documento di Ammissione.

Per queste caratteristiche l'investimento in azioni della Società può essere di interesse per investitori desiderosi di cogliere le opportunità offerte dalle società italiane di medie dimensioni senza i vincoli tipici degli investimenti in attività di *private equity*.

6.1.2 Fattori chiave della Società

SPAXS si propone di creare valore per i suoi azionisti facendo leva sulle competenze e le

esperienze dei suoi Promotori, andando a soddisfare bisogni di mercato oggi solo parzialmente soddisfatti e interpretando al meglio le caratteristiche peculiari delle SPAC come strumento di investimento.

- Fattori legati ai Promotori: i Promotori intendono assumere il controllo gestionale della/e *target* ricoprendo i ruoli chiave della gestione operativa della *combined entity*, con Corrado Passera che svolgerà il ruolo di Amministratore Delegato e quattro Promotori/*manager* a diretto riporto, costituendo un *team* di altissimo livello con comprovata professionalità e competenza, con un *network* d'eccezione e i cui interessi saranno in forte allineamento con gli investitori. Il loro *track record* fa prevedere che sapranno raccogliere intorno al progetto imprenditoriale di SPAXS alcuni dei migliori talenti disponibili sul mercato.
- Fattori legati al settore di investimento: i settori bancario e dei servizi finanziari in generale stanno attraversando un profondissimo cambiamento legato a una evoluzione più veloce e profonda del previsto sia dal punto di vista tecnologico che regolamentare. Nei prossimi anni saranno avvantaggiati nuovi operatori bancari e non bancari che sapranno rivolgersi in maniera focalizzata a specifici segmenti di clientela (*specialized banking*), sapranno sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle nuove tecnologie (*platform banking*) e non saranno appesantiti e rallentati da operazioni di ristrutturazione dei loro attuali modelli di business e organizzativi (*deleveraging*, chiusura filiali, riduzione costi, "pulitura" dei portafogli di credito, ecc.). In particolare i Promotori si propongono di:
 - servire al meglio in segmento delle imprese di piccola e media dimensione con potenziale anche se di *rating* non elevato o senza *rating*. Spesso questa categoria di imprese non sempre trova adeguato supporto né da parte degli operatori tradizionali né da parte dei nuovi entranti sul mercato;
 - partecipare attivamente al crescente mercato degli UTP contribuendo a riportare allo stato di *performing* imprese medio-piccole oggi in stato di difficoltà e che molti operatori tradizionali tendono a far uscire dai loro bilanci (il mercato italiano degli UTP è destinato a diventare uno dei principali mercati europei per questo genere di operazioni);
 - partecipare attivamente al mercato italiano delle sofferenze bancarie, in maniera focalizzata nel segmento delle imprese medio-piccole (sia mercato primario che secondario, sia posizioni garantite che non garantite) che continuerà ed essere uno dei più grandi e dinamici in Europa;
 - offrire una serie di servizi di *digital banking* molto competitivi alle famiglie e alle imprese valorizzando la possibilità di offrire le tecnologie più innovative senza vincoli di sistemi informativi accumulati nel tempo.

La scelta relativa al settore di investimento è motivata dalla possibilità di capitalizzare al meglio le competenze professionali dei Promotori, uniche nel contesto italiano, massimizzando la creazione di valore per gli azionisti.

- Fattori legati all'investimento in SPAC: oltre ai vantaggi tipici di altre SPAC, SPAXS offre un allineamento particolarmente evidente tra gli interessi dei Promotori e quelli degli investitori (es. le Società Promotrici possono convertire l'80% delle loro Azioni Speciali solo al raggiungimento di un prezzo di Borsa pari a Euro 15,00, le Società Promotrici

prendono un impegno di *lock up* avente ad oggetto le Azioni Ordinarie rivenienti dalla suddetta conversione delle Azioni Speciali e una durata di 12 mesi successivi alla conversione medesima).

6.1.3 *Politica di investimento*

La Società intende perseguire e condurre la propria politica di investimento in conformità alle linee guida e ai criteri di seguito descritti, i quali sono peraltro soltanto esemplificativi e non esaustivi.

Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà dunque selezionare e proporre agli azionisti opportunità di investimento in una o più società *target* che soddisfino, anche solo parzialmente, diverse linee guida e criteri di investimento.

6.1.3.1 Requisiti geografici, di settore e dimensionali della/e società target oggetto di investimento

L'attività di investimento di SPAXS sarà finalizzata alla creazione di un operatore italiano nel settore bancario e/o finanziario che sia attivo principalmente:

- (i) nella prestazione di servizi bancari e/o finanziari nei confronti della clientela imprese soprattutto "Mid Corporate" (incluse quelle con *rating* basso/senza *rating*) sia *performing* che classificate come *unlikely to pay*, tra i quali, *invoice lending*, *crossover lending* e servizi di *turn around*;
- (ii) nel mercato dei *non-performing loans*, tramite l'acquisto di sofferenze garantite e non garantite (sia portafogli di crediti sia singoli crediti) e la gestione delle stesse anche mediante la realizzazione di una avanzata piattaforma di *servicing*. La piattaforma di *servicing* potrà essere inoltre utilizzata per il *servicing* di portafogli di proprietà di altri operatori; e
- (iii) nell'offerta ai risparmiatori *retail* di servizi bancari e/o finanziari ad alto tasso di digitalizzazione.

Il progetto sopra descritto verrà realizzato mediante **(a)** l'aggregazione societaria (tramite acquisizione di maggioranza o totalitaria, fusione o altra operazione straordinaria) di una o più società italiane di piccole-medie dimensioni non quotate, autorizzate ad operare (ai sensi della normativa applicabile) nel mercato bancario e/o dei servizi finanziari e **(b)** il successivo impiego delle risorse finanziarie dell'Emittente per realizzare una forte patrimonializzazione della/e suddetta/e *target* e per sostenerne una strategia di crescita e sviluppo anche per linee esterne.

Ai fini della realizzazione del progetto di investimento SPAXS non prevede in alcun caso di acquisire partecipazioni di minoranza o comunque non di controllo nel capitale di operatori bancari e/o finanziari di grandi dimensioni.

In ogni caso, sebbene i settori sopra indicati siano quelli di maggior interesse per la Società, al fine di poter cogliere le migliori fra le opportunità d'investimento presenti sul mercato, SPAXS valuterà la possibilità e/o l'opportunità di indirizzare la propria attività di investimento anche verso società attive in settori ancillari, accessori e/o connessi a quelli sopra indicati, attraverso l'acquisizione di partecipazioni di controllo o di minoranza – con

esclusione di investimenti in ogni altro diverso settore –, in considerazione dell’interesse, delle prospettive e delle potenzialità di dette società.

6.1.3.2 Tipologie di operazioni di investimento e tipologia di beni oggetto dell’attività di investimento

SPAXS intende realizzare un’attività di investimento finalizzata alla creazione di un operatore bancario e/o finanziario capace di soddisfare in modo sinergico tre particolari esigenze del mercato in Italia attualmente non pienamente soddisfatte da operatori tradizionali e non tradizionali:

- prestazione di servizi bancari e/o finanziari nei confronti della clientela “Mid Corporate” (inclusi clienti con *rating* basso/senza *rating*) classificata come in *bonis* o *Unlikely To Pay*. Tale clientela, con fabbisogni di credito non pienamente soddisfatti dai canali attuali, sarà indirizzata grazie ad un *team* gestionale di comprovata esperienza capace di comprendere i sottostanti industriali ed offrire prodotti tra cui *invoice-lending*, *cross-over lending* e *turn around*.
- Acquisizione sul mercato di sofferenze garantite/non garantite e gestione delle stesse attraverso una piattaforma di *servicing in-house* all’avanguardia, al fine di massimizzare la creazione di valore. La piattaforma di *servicing* potrà essere inoltre utilizzata per il *servicing* di portafogli di proprietà di altri operatori.
- Offerta ai risparmiatori *retail* di servizi bancari e/o finanziari semplici e chiari, attraverso lo sviluppo di una piattaforma digitale d’eccellenza e *partnership* con altri operatori per prodotti non offerti *in-house*.

È opportuno precisare che i criteri sopra rappresentati sono esemplificativi e non esaustivi. Pertanto potranno essere selezionate e proposte agli azionisti della Società opportunità di investimento in società che soddisfino anche solo in parte i criteri sopra elencati.

6.1.3.3 Modalità di finanziamento dell’Operazione Rilevante

Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile determinare precisamente i requisiti dimensionali delle società oggetto di investimento. A puro titolo indicativo, l’Emittente rivolgerà la propria attenzione soprattutto verso società di piccole dimensioni, al fine di realizzare con essa/e un’operazione di aggregazione societaria (tramite acquisizione di maggioranza o totalitaria, fusione o altra operazione straordinaria). Resta in ogni caso inteso che le risorse finanziarie dell’Emittente non utilizzate ai predetti fini saranno dalla stessa impiegate per la successiva capitalizzazione della/e relativa/e *target* e per sostenerne una strategia di crescita e sviluppo.

6.1.3.4 Selezione, esame e approvazione delle operazioni di investimento

L’individuazione della possibile opportunità di investimento verrà svolta dal *management* e dagli amministratori di, SPAXS anche con il supporto di eventuali *advisors* che verranno remunerati secondo prassi di mercato.

Nella valutazione delle possibili opportunità di investimento, la Società intende effettuare una approfondita attività di *due diligence*, nelle aree ritenute di volta in volta rilevanti quali, a titolo esemplificativo e comunque non esaustivo, aspetti di *business*, legali, economico – finanziari, fiscali e ambientali. Per l'adeguato svolgimento delle attività di *scouting*, *due diligence*, strutturazione ed esecuzione dell'Operazione Rilevante, la Società potrà avvalersi del supporto di consulenti esterni, cui corrisponderà onorari a termini di mercato.

6.1.3.5 Procedura per la realizzazione dell'Operazione e diritto di recesso degli azionisti

L'opportunità di investimento individuata sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione di SPAXS all'Assemblea che verrà convocata per deliberare sull'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Ai sensi dello Statuto, la proposta di Operazione Rilevante, da sottoporre all'Assemblea, è rimessa alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione.

L'art. 15 dello Statuto prevede che le deliberazioni dell'Assemblea degli azionisti che approvino l'Operazione Rilevante siano risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: **(a)** l'esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante; e **(b)** il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero delle azioni ordinarie della Società. Resta quindi inteso che ove il diritto di recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale ordinario ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni ordinarie rappresentative di meno del 30% del capitale sociale ordinario la condizione risolutiva si considererà non avverata.

Si ricorda che le Azioni Speciali detenute dalle Società Promotrici non hanno diritto di voto ai fini dell'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Pertanto, qualora il diritto di recesso fosse esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale sociale ordinario, ma, a esito dell'offerta in opzione ai soci e dell'eventuale collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti, ai sensi del citato articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni rappresentative di meno del 30% del capitale sociale ordinario, la condizione risolutiva *sub* (b) che precede non si considererà avverata e l'Operazione Rilevante potrà essere attuata.

Diversamente, nel caso in cui si siano verificate entrambe le condizioni risolutive, *sub* (a) e (b), la Società non potrà attuare l'Operazione Rilevante e il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà iniziare una nuova fase di ricerca e selezione di altre società *target* al fine di sottoporre all'Assemblea l'approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo.

Qualora entro il Termine Massimo l'Assemblea della Società non dovesse procedere all'approvazione dell'Operazione Rilevante, la Società si scioglierà per decorso del termine di

durata e verrà posta in liquidazione.

Diritto di recesso degli azionisti

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto e della disciplina di legge in materia di recesso (articoli 2437 e seguenti del codice civile), i soci titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante potranno esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea che abbia approvato la modifica dell'oggetto sociale in conseguenza dell'approvazione dell'Operazione Rilevante con riferimento a quest'ultima e nei termini che saranno definiti.

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni sino al perfezionamento dell'Operazione Rilevante, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, del codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale della Società tenuto conto, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso. Gli azionisti recedenti rimarranno comunque titolari dei Diritti di Assegnazione dagli stessi detenuti, ma perderanno il diritto a vedersi attribuiti gli ulteriori Diritti di Assegnazione da emettersi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

In caso di mancato collocamento delle azioni del socio recedente offerte in opzione agli altri soci o eventualmente collocate presso terzi, ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso le azioni del recedente saranno rimborsate mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357 del codice civile.

6.1.4 Descrizione dei prodotti venduti e/o dei servizi offerti

Alla Data del Documento di Ammissione non si segnalano prodotti ovvero servizi introdotti o di futura introduzione.

6.2 Il contesto di riferimento. I principali mercati

SPAXS intende realizzare un'attività di investimento nell'ambito bancario e/o finanziario ed operante in un mercato di riferimento di grandi dimensioni.

In particolare le migliaia di società Mid-Corporate, che rappresentano il motore dell'economia italiana, hanno uno stock complessivo di credito in *bonis* pari a diverse centinaia di miliardi di Euro. Il *cross-over*, *invoice lending* e UTP rappresentano una quota significativa ed in crescita di tale *stock*.

Il mercato delle sofferenze bancarie italiane continuerà invece nei prossimi anni ad essere uno dei più grandi e dinamici in Europa. È verosimile che nei prossimi cinque anni le transazioni complessive – tra mercato primario e secondario – possano superare i 150 miliardi.

Il mercato Retail infine conta già nel sistema italiano oltre 3 milioni di clienti “Pure Digital” ed è in forte crescita, con una propensione sempre maggiore dei clienti a ricorrere a canali on-line o attraverso applicazioni digitali o informatiche (c.d. “app”).

6.3 Fattori eccezionali

Alla Data del Documento di Ammissione, non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano influito sull’attività di SPAXS.

La Società è stata costituita in data 20 dicembre 2017 e non ha una storia operativa pregressa.

SPAXS, nel periodo intercorrente tra la costituzione e sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione.

6.4 Dipendenza dell’Emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione

Alla Data del Documento di Ammissione, non si segnala da parte della Società alcuna dipendenza da brevetti, marchi o licenze, né da contratti commerciali o finanziari e da nuovi procedimenti di fabbricazione.

6.5 Posizione competitiva della Società

La Società è una *special purpose acquisition company* costituita in Italia le cui Azioni Ordinarie e i cui Diritti di Assegnazione saranno ammessi alle negoziazioni sull’AIM Italia.

L’attività di investimento di SPAXS sarà finalizzata alla creazione di un operatore italiano nel settore bancario e/o finanziario che sia attivo principalmente:

- (i) nella prestazione di servizi bancari e/o finanziari nei confronti della clientela imprese soprattutto “Mid Corporate” (incluse quelle con *rating* basso/senza *rating*) sia *performing* che classificate come *unlikely to pay*, tra i quali, *invoice lending*, *crossover lending* e servizi di *turn around*;
- (ii) nel mercato dei *non-performing loans*, tramite l’acquisto di sofferenze garantite e non garantite (sia portafogli di crediti sia singoli crediti) e la gestione delle stesse anche mediante la realizzazione di una avanzata piattaforma di *servicing*. La piattaforma di *servicing* potrà essere inoltre utilizzata per il *servicing* di portafogli di proprietà di altri operatori; e
- (iii) nell’offerta ai risparmiatori *retail* di servizi bancari e/o finanziari ad alto tasso di digitalizzazione.

Il progetto sopra descritto verrà realizzato mediante (a) l’aggregazione societaria (tramite

acquisizione di maggioranza o totalitaria, fusione o altra operazione straordinaria) di una o più società italiane di piccole-medie dimensioni non quotate, autorizzate ad operare (ai sensi della normativa applicabile) nel mercato bancario e/o dei servizi finanziari e **(b)** il successivo impiego delle risorse finanziarie dell'Emittente per realizzare una forte patrimonializzazione della/e suddetta/e *target* e per sostenerne una strategia di crescita e sviluppo anche per linee esterne.

Ai fini della realizzazione del progetto di investimento SPAXS non prevede in alcun caso di acquisire partecipazioni di minoranza o comunque non di controllo nel capitale di operatori bancari e/o finanziari di grandi dimensioni.

In ogni caso, sebbene i settori sopra indicati siano quelli di maggior interesse per la Società, al fine di poter cogliere le migliori fra le opportunità d'investimento presenti sul mercato, SPAXS valuterà la possibilità e/o l'opportunità di indirizzare la propria attività di investimento anche verso società attive in settori ancillari, accessori e/o connessi a quelli sopra indicati, attraverso l'acquisizione di partecipazioni di controllo o di minoranza – con esclusione di investimenti in ogni altro diverso settore –, in considerazione dell'interesse, delle prospettive e delle potenzialità di dette società.

Si segnala che, a differenza degli operatori di *private equity* e delle *holding* finanziarie, gli investitori delle SPAC: (i) non sono gravati dai costi ricorrenti di gestione; (ii) sono chiamati ad esprimere la propria approvazione dell'Operazione Rilevante, con delibera Assembleare su proposta del Consiglio di Amministrazione; (iii) avranno il diritto, ciascuno individualmente, di recedere dalla Società ove non abbiano votato in favore dell'Operazione Rilevante; e (iv) possono liquidare l'investimento grazie all'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie, nonché a fronte dell'eventuale scioglimento e della conseguente liquidazione della Società nel caso in cui, entro il Termine Massimo, non venga approvata l'Operazione Rilevante.


7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

7.1 Descrizione del gruppo a cui appartiene l'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione l'intero capitale sociale della Società, pari a Euro 50.000,00 suddiviso in n. 5.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, è integralmente detenuto dalle Società Promotrici.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, le Società Promotrici deterranno solo Azioni Speciali (per informazioni in merito alle caratteristiche delle Azioni Speciali si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione).

Di riporta di seguito una rappresentazione grafica, alla Data del Documento di Ammissione, della catena di controllo della Società.



7.2 Descrizione delle società del gruppo

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non detiene partecipazioni.

8. IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

8.1 Problematiche ambientali

Alla Data del Documento di Ammissione, anche in considerazione dell'attività svolta dall'Emittente, la Società non è a conoscenza di problematiche ambientali che possano influire sull'utilizzo delle proprie immobilizzazioni materiali esistenti.

9. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE

9.1 Tendenze recenti sull'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non è a conoscenza di particolari informazioni su tendenze che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente medesimo.

9.2 Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non è a conoscenza di particolari informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente medesimo.

10. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI

10.1 Informazioni sugli organi amministrativi, di direzione e di vigilanza e alti dirigenti

10.1.1 Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, la gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto un numero minimo di 4 (quattro) Amministratori e un numero massimo di 5 (cinque), di cui almeno 1 in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato in data 12 gennaio 2018 (sulla base delle disposizioni statutarie allora in vigore). I componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica per 3 esercizi, e precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2020.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono indicati nella tabella che segue.

Nome e cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Corrado Passera	Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione	Como, 30 dicembre 1954
Andrea Clamer	Consigliere	Milano, 23 settembre 1977
Massimo Brambilla	Consigliere	Milano, 9 gennaio 1970
Maurizia Squinzi ⁽¹⁾	Consigliere	Pero (Milano), 23 maggio 1950

⁽¹⁾ *Amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.*

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società.

Viene di seguito riportato un breve *curriculum vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

Corrado Passera

Nel 1977 si laurea alla facoltà di Economia Aziendale dell'Università Bocconi di Milano. Tra il 1978 e il 1980 consegue il Master in Business Administration presso la Wharton School di Philadelphia.

Il suo percorso professionale inizia nel 1980, quando entra nelle società di consulenza McKinsey & Co occupandosi in Italia e all'estero di riorganizzazione e rilancio di aziende bancarie, assicurative e di servizi. Nel 1985 entra in CIR e nel 1988 ne diventa direttore generale.

Nel 1992 diventa co-amministratore delegato del Gruppo Olivetti, mentre nel 1996 dirige il

Banco Ambroveneto.

Nel 1998 viene chiamato in Poste Italiane. Torna poi nel mondo del credito nel 2002 come amministratore delegato e CEO di IntesaBci, il gruppo bancario risultante dalla fusione di Banca Intesa e Banca Commerciale Italiana.

Nell'estate 2006 contribuisce alla fusione tra Banca Intesa e San Paolo IMI, che darà vita a Intesa Sanpaolo, di cui poi diventerà consigliere delegato e CEO.

Nel novembre 2011 viene invitato ad entrare nel Governo Monti in qualità di ministro dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti, incarico che terminerà nel 2013 con la fine della legislatura. Dal giugno 2015 si dedica a un progetto di rilancio di Milano con l'obiettivo di far competere la città con le metropoli europee più dinamiche, pur decidendo di non impegnarsi nelle elezioni amministrative.

Nominato Cavaliere del Lavoro nel 2006 dal Presidente della Repubblica, è membro di vari *advisory boards* tra cui il McKinsey Advisory Council, è stato parte di vari Consigli di Amministrazione di società quotate (tra cui Finmeccanica e Credit Agricole a Parigi) e di istituzioni non profit (Università Bocconi, Scuola Normale Superiore di Pisa, Fondazione La Scala, Fondazione Cini, International Business Council del World Economic Forum a Ginevra, Wharton School a Philadelphia, International Institute of Finance a Washington).

Nel 2010 ha costituito Encyclomedia Publishers, un progetto editoriale con Umberto Eco per la produzione della prima "Storia della Civiltà Europea" di alta qualità.

Andrea Clamer

Andrea Clamer ha conseguito nel 2002 la laurea in Economia presso l'Università di Pavia. Nel 2005 consegue il Master in Business Administration presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi e nel 2016 consegue il diploma in *Strategic Management* nel settore *banking* presso la *business school* "INSEAD".

Il suo percorso professionale ha inizio presso SAP Italia e con attività di consulenza presso Deloitte dal 2006 al 2008.

Dal 2008 al 2012 ha ricoperto il ruolo di *Head of NPL Market* presso Toscana Finanza, dove ha maturato esperienza nella valutazione di *asset class*, portafogli garantiti e non garantiti, nonché elementi di *business*, finanziari e operativi.

Dal 2012 al 2017 ha ricoperto il ruolo di *Head of NPL Division* presso Banca Ifis. Nel corso di svolgimento dell'incarico ha supervisionato sull'acquisizione di portafogli NPL, gestendo le relazioni della *Business Unit* con le banche cedenti, nonché con i fornitori di servizi, costruendo *partnership* con investitori nazionali e internazionali. Andrea Clamer ha altresì assunto la responsabilità della piattaforma di gestione del credito e delle strategie di "collection".

Dal 2017 Andrea Clamer è membro del Consiglio di Amministrazione di Interbanca.

Massimo Brambilla

Massimo Brambilla ha conseguito, nel 1996, la laurea in *Business Administration* presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi.

Dal 1996 al 1997 ha collaborato con lo studio Tamburi & Associati con il ruolo di analista.

Nel 1997 ha ricoperto il ruolo di *auditor* presso Reconta Ernst & Young.

Dal 1997 al 2002, Massimo Brambilla ha ricoperto i ruoli di Vice Presidente dell'area *Mergers & Acquisitions* nonché di *Head of transactions team* presso Société Générale Investment Banking.

Dal 2002 al 2004 ha inoltre ricoperto la carica di dirigente presso Euromobiliare Corporate Finance e dal 2004 al 2006 presso Abaxbank.

Dal 2006 Massimo Brambilla ricopre il ruolo di Managing Director Europe presso Fredericks Michael & Co, nelle sedi di New York e Londra.

Maurizia Squinzi

Libero professionista nell'area della finanza e dei servizi finanziari. Svolge e ha svolto ruoli di consulente e di *manager* apicale nell'area della direzione generale, del CFO (finanza, amministrazione e controllo) e della pianificazione aziendale in imprese complesse, industriali, di servizi e assicurative.

Attualmente è Consigliere non esecutivo ed indipendente di Maire Tecnimont S.p.A. In precedenza è stata membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Rischi e membro del Comitato Remunerazione di Banca Carige S.p.A. fino a giugno 2017. E' stata Direttore Generale di Mittel S.p.A. fino al gennaio 2015 e membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Sorin S.p.A. fino ad aprile 2015.

Ha partecipato come Direttore Risorse (finanziarie ed umane) alla ristrutturazione finanziaria dell'Ospedale San Raffaele di Milano; come CFO alla ristrutturazione organizzativa e al rilancio strategico di Poste Italiane; come Group Director per la pianificazione e il controllo, ha partecipato alla ristrutturazione finanziaria e organizzativa del Gruppo Montedison.

Dopo la laurea in Economia e Commercio, conseguita a pieni voti presso l'università Bocconi, ha lavorato per più di otto anni per la società di consulenza McKinsey & Co. nell'area della finanza e dei prodotti finanziari.

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto. In particolare, ai sensi dell'articolo 19.6 dello Statuto, sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- (a) la proposta di Operazione Rilevante;
- (b) le proposte da sottoporre all'Assemblea relative alle delibere di cui all'articolo 15.2(ii) e (iii) dello Statuto;
- (c) la definizione di termini e condizioni di deposito e/o investimento delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato e/o le eventuali modifiche a detti termini e condizioni.

Ai sensi dell'articolo 20.2 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente

a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

Poteri del Presidente esecutivo

Si segnala che, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 gennaio 2018, al Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione è stato attribuito ogni più ampio potere necessario o opportuno per l'ordinaria amministrazione della Società.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si considerano ricompresi nell'ordinaria amministrazione il compimento di qualsiasi atto negoziale e/o operazione (quali la negoziazione, sottoscrizione o risoluzione di contratti, l'assunzione di dipendenti o collaboratori nonché la disposizione di *asset* relativi a diritti di proprietà intellettuale o industriale della Società) di valore non eccedente Euro 100.000,00 per singola operazione.

Cariche ricoperte dagli Amministratori

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone, diverse dall'Emittente, in cui i componenti del Consiglio di Amministrazione siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi 5 anni, con l'indicazione circa la permanenza nella carica stessa e della partecipazione.

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissioni
Corrado Passera	Metis S.p.A.	Amministratore Unico	Attualmente ricoperta
	Ca' Zampa S.r.l.	Consigliere	Attualmente ricoperta
	Credicom Consumer Finance Bank SA (Grecia)	Presidente Consiglio di Amministrazione	Attualmente ricoperta
	Metis S.p.A.	Socio	Attualmente ricoperta
	Larihotels S.p.A.	Socio	Attualmente ricoperta
	Immobiliare Venezia S.r.l.	Socio	Attualmente ricoperta
	Como Venture S.r.l.	Socio	Attualmente ricoperta

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissioni
	Ediglobe S.r.l.	Socio	Attualmente ricoperta
	Mediaglobe S.r.l.	Socio	Attualmente ricoperta
	EM Publishers S.r.l.	Socio	Attualmente ricoperta
	Club Italia Investimenti 2 S.p.A.	Socio	Attualmente ricoperta
	PetVet Holding S.r.l.	Socio	Attualmente ricoperta
Andrea Clamer	AC Valuecreation S.r.l.	Consigliere	Attualmente ricoperta
	Neprix S.r.l.	Socio	Attualmente ricoperta
	TF sec S.r.l. in liquidazione	Liquidatore	Cessata
	Interbanca S.p.A.	Consigliere	Cessata
Massimo Brambilla	Tetis S.p.A.	Amministratore Unico	Attualmente ricoperta
	Ca' Zampa S.r.l.	Consigliere	Attualmente ricoperta
	Metis S.p.A.	Socio	Attualmente ricoperta
	PetVet Holding S.r.l.	Socio	Attualmente ricoperta
	Golfnsa S.r.l.	Socio	Attualmente ricoperta
	Hexagon Group S.r.l.	Socio	Attualmente ricoperta
Maurizia Squinzi	Maire Tecnimont S.p.A.	Consigliere	Attualmente ricoperta
	Banca Carige S.p.A.	Consigliere, Presidente Comitato Controllo, Membro Comitato	Cessata

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissioni
		Remunerazione	
	Mittel S.p.A.	Direttore Generale	Cessata
	Earchimede S.p.A.	Presidente e amministratore delegato	Cessata
	Fashion District Group S.p.A.	Presidente esecutivo	Cessata
	Castello SGR S.p.A.	Consigliere	Cessata
	Sorin S.p.A.	Consigliere e Membro del Comitato Esecutivo	Cessata
	Fondazione Ospedale San Raffaele	Direttore risorse finanziarie ed umane	Cessata

* * *

Nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del codice civile con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, né sussistono tali rapporti tra questi ed i membri del Collegio Sindacale dell'Emittente.

Per quanto a conoscenza della Società negli ultimi cinque anni, fatto salvo quanto di seguito indicato, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione (i) ha riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; (ii) è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di liquidazione; (iii) è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza dell'Emittente o dalla carica di direzione o gestione di altre società: con riferimento al Presidente esecutivo Corrado Passera, si segnala che lo stesso, alla Data del Documento di Ammissione

(a) risulta imputato, unitamente ad altri soggetti, nell'ambito di un processo penale (proc. pen. n. 852/15 R.G. Tribunale di Ivrea) avente ad oggetto ipotesi di cui agli artt. 590 c.p. e 589 c.p. nonché violazione della normativa antinfortunistica in relazione all'esposizione all'amianto di due lavoratori della società Ing. C. Olivetti & C. S.p.A.. La contestazione è stata formulata in funzione delle qualità rivestite nella predetta società nel periodo 25.9.1992-4.7.1996. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Ivrea ha pronunciato sentenza di condanna con concessione della sospensione condizionale della pena e avverso detta sentenza è stato proposto appello. Il procedimento attualmente pende innanzi alla Corte di Appello di Torino, con udienza fissata per il 7 febbraio 2018;

(b) il Presidente esecutivo risulta inoltre imputato, nella sua pregressa qualità di

Amministratore Delegato di Banca Intesa S.p.A. e poi di Intesa Sanpaolo S.p.A. e unitamente ad altri soggetti, nell'ambito di un processo penale (proc. pen. n. 1999/15 R.G. Tribunale di Trani) avente ad oggetto ipotesi di cui agli artt. 110 – 640 c.p. in relazione alla negoziazione di operazioni in derivati con due imprese clienti della stessa Banca Intesa S.p.A.. All'esito del giudizio di primo grado, nei confronti dell'Amministratore Delegato Corrado Passera (e di altri coimputati) il Tribunale di Trani ha pronunciato sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto. La sentenza non è ancora definitiva;

- (c) inoltre lo stesso risulta iscritto nel registro delle notizie di reato nell'ambito di un'indagine preliminare pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, della quale si è appreso a seguito della notifica di un avviso di proroga del termine per le indagini preliminari (pertanto, l'azione penale non è stata esercitata né è stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari). L'indagine concernerebbe i danni da esposizione ad amianto subiti da alcuni lavoratori della società Ing. C. Olivetti & C. S.p.A., diversi da quelli interessati dal procedimento, sopra menzionato, pendente in fase di appello dinnanzi all'Autorità Giudiziaria di Torino (allo stato, l'ipotesi di reato provvisoria oggetto di iscrizione è quella di cui agli artt. 589 e 590 c.p.);
- (d) il Presidente esecutivo Corrado Passera risulta inoltre iscritto nell'ambito di altra indagine preliminare presso la Procura della Repubblica di Torino, della quale si è appreso a seguito della notifica di un avviso di proroga del termine per le indagini preliminari (pertanto, l'azione penale non è stata esercitata né è stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari), che riguarderebbe un'operazione di acquisizione di una banca straniera da parte del Gruppo Intesa Sanpaolo (allo stato, l'ipotesi di reato provvisoria oggetto di iscrizione è quella di cui agli artt. 110, 648-bis e 648-ter c.p.);
- (e) infine, nel ruolo di ex Amministratore Delegato di Banca Intesa S.p.A. e di Intesa Sanpaolo S.p.A., il Presidente esecutivo Corrado Passera è stato indagato in procedimenti penali – e risulta attualmente indagato in un procedimento penale pendente dinnanzi all'Autorità Giudiziaria di Imperia – aventi ad oggetto ipotesi di usura bancaria. Nell'ambito dei predetti procedimenti i Pubblici Ministeri hanno formulato richieste di archiviazione, le quali sono state accolte dai Giudici per le Indagini Preliminari di riferimento con provvedimenti di archiviazione. Nel caso del procedimento ancora pendente ad Imperia la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero è in attesa di essere valutata dal Giudice per le Indagini Preliminari in un'udienza fissata per il giorno 28 maggio 2018.

10.1.2 Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 24.1 dello Statuto, alla Data del Documento di Ammissione, il Collegio Sindacale si compone di 3 Sindaci Effettivi e 2 Sindaci Supplenti.

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 12 gennaio 2018 e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Alla Data del Documento di Ammissione il Collegio Sindacale risulta composto come indicato nella tabella che segue.

Nome e cognome	Carica	Data e luogo di nascita
Ernesto Riva	Presidente del Collegio Sindacale	Seregno (MB), 24 aprile 1945
Luigi Sironi	Sindaco Effettivo	Lecco, 12 ottobre 1961
Riccardo Foglia Taverna	Sindaco Effettivo	Trivero (BI), 16 giugno 1966
Paolo Baruffi	Sindaco Supplente	Milano, 8 maggio 1959
Paolo Pippo Patrizio	Sindaco Supplente	Giussano (MB), 9 novembre 1968

I componenti del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società.

Viene di seguito riportato un breve *curriculum vitae* dei componenti il Collegio Sindacale, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

Ernesto Riva

Ernesto Riva ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel 1971 presso l'Università Cattolica di Milano. È revisore dei conti dal 2001 (n. 123738 del Registro).

Ernesto Riva, dal 1972, è stato dipendente del Dipendente di Banco Ambrosiano, del Nuovo Banco Ambrosiano nonché del Banco Ambrosiano Veneto. Dal 1976 ha ricoperto il ruolo di funzionario e dal 1986 il ruolo di dirigente (bilancio e fiscale).

Ha peraltro ricoperto il ruolo di Responsabile della Direzione Centrale Amministrativa del Banco Ambrosiano Veneto (1995-1997), di Banca Intesa (1998-2006) e di Intesa Sanpaolo (2007-2015), occupandosi in particolare della struttura amministrativa della Banca capogruppo e del consolidato del Gruppo, costituito da banche, assicurazioni, società di servizi finanziari, con sede in Italia e all'estero.

Luigi Sironi

Luigi Sironi ha conseguito, nel 1987, la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi.

Dal 1990 è iscritto presso l'Ordine dei Commercialisti di Milano e, dal 1995, è revisore dei conti.

Luigi Sironi si occupa di consulenza in materia fiscale e societaria nei confronti di imprese individuali, professionisti, società di persone e società di capitali oltre a consulenza aziendale e gestionale

Egli inoltre ha ricoperto e ricopre attualmente la carica di sindaco e membro del consiglio di amministrazione di numerose società italiane.

Riccardo Foglia Taverna

Riccardo Foglia Taverna ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino nel 1990.

Nel 1993 ha conseguito l'abilitazione alla professione di dottore commercialista.

Revisore Legale, iscritto nel registro dei Revisori della Corte di Appello di Torino al n° 110326 con Decreto Direttore Generale degli affari civili e delle libere professioni del 25 novembre 1999 – pubblicato sul supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a serie speciale n°100.

Egli ha inoltre conseguito il master tributario "Diritto e fiscalità d'impresa" INFOR IPSOA, febbraio - giugno 1995,, presso la sede INFOR IPSOA - Assago (MI).

Dal 1991 al 1992, Riccardo Foglia Taverna ha ricoperto il ruolo di *auditor* presso Reconta Ernst & Young; dal 1993 al 1997 ha ricoperto il ruolo di responsabile fiscale del Gruppo Banca Sella.

Dal 1997 al 2002 ha ricoperto il ruolo di associato dello Studio Associato Legale e Tributario corrispondente Ernst & Young International, svolgendo attività di consulenza societaria e fiscale rivolta a clientela nazionale ed internazionale con particolare riferimento al settore bancario e finanziario ed assicurativo.

Dal 2002 al 2015 è stato socio dello Studio Tributario e Legale VALENTI e associati.

Dal 2016 è partner dello Studio Associato Legale e Tributario STLEX.

Paolo Baruffi

Paolo Baruffi, ha conseguito nel 1984 la laurea in Economia e Commercio presso l'Università L. Bocconi di Milano, ed è iscritto all'Ordine e all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti di Milano (Milano e Lodi) dal 1990 al n. 2806. E' iscritto nel Registro dei Revisori con D.M. 12.04.1995, pubblicato sulla GU n. 31bis del 21.04.1995.

Paolo Baruffi è socio di Carnelutti Studio Legale Associato.

È membro dell'Ordine dei dottori commercialisti e del Collegio dei Revisori Contabili. Collabora con il dipartimento fiscale dello Studio, dove opera come consulente per i vertici dirigenziali di banche, società industriali e commerciali per questioni relative al diritto societario e fiscale, opera in qualità di consulente in materia di operazioni di riorganizzazione societaria, fusioni ed acquisizioni a livello sia nazionale che internazionale.

E' anche membro del Accountants Global Network (AN) International e del comitato per lo sviluppo di AGN.

Riveste la carica di amministratore, sindaco e componente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di primarie società di gruppi italiani ed internazionali, operanti sia in ambito finanziario che industriale e di servizi.

E' specializzato in materia di responsabilità amministrativa delle società. Assiste primari gruppi nella predisposizione e implementazione dei modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

E' autore del Libro "Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. 231/2001.

E' inoltre segnalato da Legal Experts EMEA come consulente fiscale.

Paolo Pippo Fatrizio

Paolo Pippo Fatrizio ha conseguito, nel 1993, la laurea in Economia e commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Dal 1999 è iscritto presso il registro dei revisori dei conti e, dal 2002, è abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista.

Dal 1994 al 1997 ha ricoperto il ruolo di revisore contabile presso Arthur Andersen S.p.A.

Dal 1997 al 1998 ha collaborato con lo studio Corno di Lissone (MB).

Dal 1998 collabora con lo studio legale Carnelutti e Associati.

* * *

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone, diverse dall'Emittente, in cui i componenti del Collegio Sindacale siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi 5 anni, con l'indicazione circa la permanenza nella carica stessa e della partecipazione.

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
Ernesto Riva	IntesaSanpaolo Securitisation Vehicle S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Attualmente ricoperta (scadenza all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017)
	IntesaSanpaolo Group Service S.c.p.A.	Consigliere	Cessata
	IntesaSanpaolo S.p.A.	Dirigente responsabile della direzione centrale amministrazione e fiscale e dirigente preposto di cui all'art.154 <i>bis</i> TUF	Cessata
Riccardo Foglia Taverna	Banca Sella Holding S.p.A.	Sindaco Supplente	Attualmente ricoperta (in carica fino ad approvazione bilancio 31 dicembre 2017)
	Anteo S.r.l.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	Soft NW S.p.A.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta (in carica fino ad approvazione bilancio 31 dicembre 2017)
	Finanziaria 2010 S.p.A.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Lenzi Paolo Broker di Assicurazioni S.r.l.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Cedis S.r.l.	Consigliere	Attualmente ricoperta
	Lampugnani Farmaceutici S.p.A.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Ambros Saro S.p.A.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Cabeco S.r.l.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Tekim S.p.A.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Jakil S.p.A.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta (in carica fino ad approvazione bilancio 31 dicembre 2017)
	Sella Capital Management S.g.r. S.p.A. in liquidazione	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta (in carica fino ad approvazione bilancio 31 dicembre 2017)
	Gestimm S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Attualmente ricoperta
	Industries S.p.A.	Sindaco Supplente	Attualmente ricoperta
	Ruffini Partecipazioni Holding S.r.l.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Achille Pinto S.p.A.	Revisore Unico	Attualmente ricoperta

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	C.I.DI.S in liquidazione	Liquidatore	Attualmente ricoperta
	Dafe 4000 S.p.A.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Ibiella S.r.l.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta (in carica fino ad approvazione bilancio 31 dicembre 2017)
	Zephyro S.p.A.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta (in carica fino ad approvazione bilancio 31 dicembre 2017)
	Franco Ferrari S.r.l.	Revisore Legale	Attualmente ricoperta
	AVM Gestioni s.g.r. S.p.A.	Sindaco Supplente	Attualmente ricoperta
	Primomiglio s.g.r. S.p.A.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Ruffini Partecipazioni S.r.l.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	FVH S.r.l.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Storgaz S.p.A.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Ankorgaz S.p.A.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Fonderie Valdesane S.p.A.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Selfid S.p.A.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Ankorgaz S.p.A.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Selfid S.p.A.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Storgaz S.p.A.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Agave Blu S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	Advanced Italian Yachts S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Agie Charmilles S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Banca Sella S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Cba Vita S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Dafe 3000 S.r.l.	Revisore legale	Cessata
	Enersel S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata
	Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata
	Intercos S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata
	Intercos Europe S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Investbiz S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Impresa Ing. La Falce S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata
	ISC S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata
	Lanificio di Tollegno S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Manifattura di Valduggia S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Moncler S.r.l.	Sindaco Supplente	Cessata
	Punto S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Shark Bites S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
UVIAITA S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata	
Luigi Sironi	Advanced Capital SGR S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Attualmente ricoperta
	Blockbuster Italia S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Attualmente ricoperta
	Nutrition Foundation of Italy	Presidente del Collegio Sindacale	Attualmente ricoperta
	Inbetween SGR S.p.A.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Opera SGR S.p.A.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	C*Blade S.p.A.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Elba Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Startrade S.R.L.	Sindaco Unico	Attualmente ricoperta
	Vril Finanziaria S.p.A.	Sindaco Unico	Cessata
	Agenzia per lo Sviluppo dell'Editoria Audiovisiva S.R.L.	Sindaco Unico	Cessata
	Immobiliare Pegaso "Progetto Affori" S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Ampelos S.R.L.	Amministratore Unico	Cessata
	Canossa S.R.L.	Amministratore Unico	Cessata
	Concordia S.R.L.	Amministratore Unico	Cessata
	L.M. Properties S.R.L.	Amministratore Unico	Cessata
	Immobiliare Ancora di Villa & C. S.r.l.	Socio	Attualmente ricoperta
	Immobiliare Giusti V.B. S.r.l.	Socio	Attualmente ricoperta
	Sailing Italia Charter S.r.l.	Socio	Attualmente ricoperta
	Sailing Italia Yacht S.r.l.	Socio	Attualmente ricoperta
	Ampelos S.r.l.	Socio	Cessata
	Concordia S.r.l.	Socio	Cessata
	Villa di Vitigliano S.r.l.	Socio	Cessata
	Fattoria di Vitigliano S.r.l.	Socio	Cessata
Paolo Baruffi	Apple S.p.A.	Revisore Legale	Attualmente ricoperta
	Apple Italia S.r.l.	Revisore Legale	Attualmente ricoperta
	Apple Retail Italia S.r.l.	Presidente Collegio	Attualmente

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	- SU	Sindacale	ricoperta
	C blade S.p.A. forging & manufacturing	Presidente Collegio Sindacale	Attualmente ricoperta
	Consorzio e.s.e.	Presidente Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti	Attualmente ricoperta
	Continental Finanziaria S.p.A. in liquidazione	Sindaco Effettivo e Revisore Legale dei Conti	Attualmente ricoperta
	Conbipel c&d S.r.l. - SU	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Conbipel S.p.A.	Sindaco Supplente e membro Organismo di Vigilanza	Attualmente ricoperta
	Cray valley S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti	Attualmente ricoperta
	Decox S.p.A.	Sindaco Effettivo e Revisore Legale dei Conti	Attualmente ricoperta
	Digital solutions S.r.l.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Do & co italy S.r.l. - SU	Presidente Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti	Attualmente ricoperta
	Finpro S.p.A.	Sindaco Supplente	Attualmente ricoperta
	Ferrolì S.p.A.	Sindaco Supplente	Attualmente ricoperta
	Gardner denver italy holdings S.r.l.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Garo dott.ing. roberto gabbioneta S.p.A.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Giesecke & devrient italia S.r.l. - SU	Sindaco Unico e Revisore Legale dei Conti	Attualmente ricoperta

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	Hotel residence club S.p.A.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Konelco S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Attualmente ricoperta
	Istituto mobiliare lombardo S.p.A.	Consigliere	Attualmente ricoperta
	Li.t.e.r. S.r.l.	Sindaco Effettivo e Revisore Legale dei Conti	Attualmente ricoperta
	Mak mart italia S.p.A. - SU	Sindaco Effettivo e Revisore Legale dei Conti	Attualmente ricoperta
	Nexans italia S.p.A.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Nexans intercablo S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Attualmente ricoperta
	Nexans partecipazioni Italia S.r.l.	Sindaco Unico	Attualmente ricoperta
	Orologeria luigi verga S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti	Attualmente ricoperta
	Pierre fabre italia S.r.l.	Sindaco Supplente	Attualmente ricoperta
	Pierre fabre pharma S.r.l.	Sindaco Supplente	Attualmente ricoperta
	Publishare 1italia S.r.l.	Sindaco Unico e Revisore Legale dei Conti	Attualmente ricoperta
	River tre S.p.A.	Sindaco Supplente	Attualmente ricoperta
	Resilia S.r.l. - SU	Sindaco Unico e Revisore Legale dei Conti	Attualmente ricoperta
	Sertem S.r.l.	Presidente Consiglio Amm.ne	Attualmente ricoperta
	Swisscom italia S.r.l. -	Sindaco Effettivo	Attualmente

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	SU		ricoperta
	Seaboats S.r.l.	Sindaco Supplente	Attualmente ricoperta
	The european house - ambrosetti S.p.A.	Sindaco Effettivo e Revisore Legale dei Conti	Attualmente ricoperta
	Conbipel S.p.A.	Membro Organismo Vigilanza D.lgs 231/2001	Attualmente ricoperta
	Telelombardia S.r.l.	Membro Organismo Vigilanza D.lgs 231/2001	Attualmente ricoperta
	Viacom international media networks italia S.r.l.	Membro Organismo Vigilanza D.lgs 231/2001	Attualmente ricoperta
	Veneta decalcomme S.r.l.	Membro Organismo Vigilanza D.lgs 231/2001	Attualmente ricoperta
	TIMA S.A.S. di Paolo Baruffi	Socio ace. e Liquidatore	Cessata
	Frabklin templeton italia SIM S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Mcf S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale	Cessata
	Fastweb wholesale S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Swisscom ict italia S.r.l. in liquidazione	Sindaco Effettivo	Cessata
	Attiva società di gestione del risparmio S.p.A. in liquidazione	Sindaco Effettivo	Cessata
	Iseco S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Technologies for water seervices S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Polymer logistics italy S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	J.walter thompson italia S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	Kantar italia S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Grey S.r.l.	Sindaco Supplente	Cessata
	Fider S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
	So.ge.s S.r.l. in liquidazione	Consigliere	Cessata
	Sudler & hennessey S.r.l.	Revisore legale dei conti	Cessata
	Burson-marsteller S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Wunderman S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Wavemaker italia S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Chemviron italia S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Oberthur technologies italia S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Mydrin S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Sunclear S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Sprint production S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Milward brown S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Aufidio S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Media club S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Mindshare S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata
	Mediacom italia S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Par-tec S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata
	Fast financial administration solutions& technologies S.r.l.	Sindaco Supplente	Cessata
	Kinetic S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	Mammoet italy S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Abp S.r.l. in liquidazione	Sindaco Effettivo	Cessata
	Frette S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Groupm S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Professional governance overview S.r.l.	Consigliere	Cessata
	Ganesh S.r.l.	Sindaco Supplente	Cessata
	Arkemacoatings resins S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Usi overseas italy S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	J. Walter thompson roma S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Isg italia S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata
	Maxus mc2 S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata
	Huntsman pigments S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Eurofreditaly S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Arcobalegno S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	S.p.m. Scarl	Sindaco Supplente	Cessata
	Velux italia S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	CEG S.r.l.	Socio	Attualmente ricoperta
	SERTEM S.r.l.	Socio	Attualmente ricoperta
	Monticello Golf S.r.l.	Socio	Attualmente ricoperta
	KON.EL.CO S.p.A.	Socio (tramite intestazione fiduciaria)	Attualmente ricoperta
	Fider S.r.l.	Socio	Cessata
	Professional governance overview S.r.l.	Socio	Cessata
	TIMA S.A.S. di Paolo	Socio	Cessata

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	Baruffi		
	Emg Liguria S.r.l.	Socio	Cessata
	FULL-PROJECT S.r.l.	Socio (tramite intestazione fiduciaria)	Cessata
Paolo Pippo Patrizio	C Blade Forging & Manufacturing S.p.A.	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Blockbuster Italia S.p.A. in Liquidazione	Sindaco Effettivo	Attualmente ricoperta
	Infoklix S.r.l. in Liquidazione	Liquidatore	Attualmente ricoperta
	Continental Finanziaria S.p.A. in Liquidazione	Liquidatore	Attualmente ricoperta
	Mak Mart Italia S.p.A.	Consigliere	Attualmente ricoperta
	Immobiliare Selene S.r.l.	Amministratore Unico	Attualmente ricoperta
	M.B. Immobiliare S.r.l.	Amministratore Unico	Attualmente ricoperta
	Golf Club Carimate A.S.D.	Presidente Collegio Sindacale	Attualmente ricoperta
	Conbipel Communication&Develop S.r.l.	Sindaco Supplente	Attualmente ricoperta
	Hotel Residence Club S.p.A.	Sindaco Supplente	Attualmente ricoperta
	Caro Dott. Ing. Roberto Gabbioneta S.p.A.	Sindaco Supplente	Attualmente ricoperta
	Nexans Intercablo S.p.A.	Sindaco Supplente	Attualmente ricoperta
	Pierre Fabre Italia S.p.A.	Sindaco Supplente	Attualmente ricoperta
	Orologeria Luigi Verga S.p.A.	Sindaco Supplente	Attualmente ricoperta
	Cofidis S.p.A.	Sindaco Supplente	Attualmente ricoperta

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	Kon.El.Co. S.p.A.	Sindaco Supplente	Attualmente ricoperta
	Li.T. E.R. S.r.l.	Sindaco Supplente	Attualmente ricoperta
	Nexans Italia S.p.A.	Sindaco Supplente	Attualmente ricoperta
	Gardner Denver Italy Holdings S.r.l.	Sindaco Supplente	Attualmente ricoperta
	Cray Valley Italia S.r.l.	Sindaco Supplente	Attualmente ricoperta
	Pulse Italy S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Mak Mart Europe S.r.l.	Consigliere	Cessata
	Arkema S.r.l.	Sindaco Supplente	Cessata
	Aufidio S.r.l.	Sindaco Supplente	Cessata
	Coemar S.p.A. - In Liquidazione	Sindaco Effettivo	Cessata
	Altair Servizi Informatici S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Sied S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale	Cessata
	Fidia Farmaceutici S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata
	Cementilce S.r.l.	Sindaco Supplente	Cessata
	Arcobalegno S.r.l.	Sindaco Supplente	Cessata
	Franklin Templeton Italia Sim S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata
	Sied Real Estate S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata

* * *

Nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del codice civile con gli altri componenti del Collegio Sindacale, né sussistono tali rapporti tra questi ed i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Per quanto a conoscenza della Società negli ultimi cinque anni, fatto salvo quanto di seguito indicato, nessuno dei membri del Collegio Sindacale (i) ha riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; (ii) è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di

liquidazione; (iii) è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza dell'Emittente o dalla carica di direzione o gestione di altre società.

10.1.3 Alti Dirigenti

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha dirigenti.

10.1.4 Soci Fondatori

L'Emittente è stato costituito in forma di società per azioni con la denominazione di "SPAXS S.p.A.", capitale sociale di Euro 50.000,00, con atto a rogito del Notaio dott. Carlo Marchetti, repertorio n. 14216, raccolta n. 7514.

Per informazioni in merito alla compagine azionaria della Società alla Data del Documento di Ammissione e la sua evoluzione in caso di integrale collocamento del numero massimo di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta si rinvia al Capitolo 13, Paragrafo 13.1 del Documento di Ammissione.

10.2 Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale, dei direttori generali e dei principali dirigenti

10.2.1 Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni le Società Promotrici deterranno Azioni Speciali qualificabili come prodotti finanziari collegati all'andamento degli strumenti finanziari AIM Italia, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM.

Con riferimento ai membri del Consiglio di Amministrazione si segnala in particolare che alla Data del Documento di Ammissione: (i) il Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione della Società Corrado Passera detiene una partecipazione di maggioranza nella catena di controllo dell'Emittente (come meglio descritto nel Capitolo 7, Sezione Prima, del Documento di Ammissione) e detiene la carica di amministratore unico di Metis; (ii) l'amministratore della Società Andrea Clamer detiene una partecipazione di minoranza nella catena di controllo dell'Emittente (come meglio descritto nel Capitolo 7, Sezione Prima, del Documento di Ammissione); e (iii) l'amministratore della Società Massimo Brambilla detiene una partecipazione di minoranza nella catena di controllo dell'Emittente (come meglio descritto nel Capitolo 7, Sezione Prima, del Documento di Ammissione) e detiene la carica di amministratore unico di Tetis..

Inoltre, si segnala che in caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo: (i) non si verificheranno i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie; e (ii) le Azioni Speciali saranno postergate alle Azioni Ordinarie in sede di ripartizione dell'attivo nell'ambito del processo di liquidazione, come meglio indicato all'articolo 28 dello Statuto. Per tali motivi, i membri del Consiglio di Amministrazione potrebbero versare in una

situazione di possibile conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza di termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società, soprattutto nell'ipotesi in cui la relativa *target* sia stata individuata in prossimità della scadenza del Termine Massimo.

Si segnala che nel contesto dell'Assemblea ordinaria della Società del 12 gennaio 2018 i Consiglieri Corrado Passera, Andrea Clamer e Massimo Brambilla hanno espressamente dichiarato di voler rinunciare a qualsiasi compenso loro spettante in ragione delle suddette rispettive cariche; pertanto, detta Assemblea ordinaria ha, tra l'altro, deliberato di determinare il compenso complessivo annuo da corrispondere al solo Consigliere indipendente Maurizia Squinzi per la durata dell'incarico in Euro 10.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti nell'espletamento dell'incarico.

10.2.2 Conflitti di interessi dei componenti del Collegio Sindacale

Si segnala che, alla Data del Documento di Ammissione, non vi sono situazioni di conflitto di interesse che riguardano i componenti del Collegio Sindacale.

10.2.3 Conflitti di interessi dei principali dirigenti

Non applicabile in quanto alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha dirigenti.

10.2.4 Eventuali accordi con i principali azionisti, clienti, fornitori dell'Emittente o altri accordi a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti sono stati nominati

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non è a conoscenza di accordi o intese con i principali azionisti della Società, clienti, fornitori dell'Emittente a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono stati nominati.

10.2.5 Eventuali restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere e trasferire, per un certo periodo di tempo, gli strumenti finanziari dell'Emittente dagli stessi posseduti

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non è a conoscenza di restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere o trasferire, per un certo periodo di tempo, le azioni dell'Emittente direttamente ed eventualmente detenute dagli stessi.

Per una descrizione del Lock Up Azioni si rinvia al Paragrafo 5.3, della Sezione Seconda, del Documento di Ammissione.

11. PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione rimarrà in carica per 3 esercizi, e precisamente sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2020.

Il Collegio Sindacale dell'Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione rimarrà in carica per 3 esercizi, e precisamente sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2020.

11.2 Contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai componenti del Collegio Sindacale con l'Emittente o con le altre società del gruppo che prevedono indennità di fine rapporto

Alla Data del Documento di Ammissione, non esistono contratti di lavoro stipulati dai membri del Consiglio di Amministrazione e dai membri del Collegio Sindacale con l'Emittente che prevedano indennità di fine rapporto.

11.3 Recepimento delle norme in materia di governo societario

L'Emittente, in quanto società che richiede l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, non è tenuto a recepire le disposizioni in tema di *governance* previste per le società quotate sui mercati regolamentati, fatta eccezione per le disposizioni di cui alla MAR.

Si segnala tuttavia che l'Assemblea dell'Emittente tenutasi in data 17 gennaio 2018 e successivamente in data 25 gennaio 2018 ha deliberato, tra l'altro, rispettivamente l'adozione e la modifica di un nuovo statuto sociale al fine di adeguare il sistema di governo societario della Società alle norme di legge applicabili alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia.

In particolare lo Statuto dell'Emittente:

- (i) prevede, l'obbligatorietà della nomina, in seno al Consiglio di Amministrazione, di almeno un amministratore dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
- (ii) prevede, in ossequio alle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, per tutto il periodo in cui le Azioni Ordinarie siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, l'obbligo per gli azionisti di comunicare alla Società qualsiasi Cambiamento Sostanziale;
- (iii) prevede, in ossequio alle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, per tutto il periodo in cui le Azioni Ordinarie siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, l'applicazione per richiamo volontario e in quanto compatibili delle disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli

artt. 106 e 109 del TUF;

- (iv) prevede la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle ipotesi previste e disciplinate dal Regolamento AIM.

Per ulteriori informazioni sul contenuto dello Statuto, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2 del Documento di Ammissione

Inoltre, con delibera del 12 gennaio 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di adeguare il sistema di governo societario della Società alle norme di legge applicabili alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, inclusa la MAR, ha deliberato, tra l'altro, l'adozione della politica di investimento della Società, nonché:

con efficacia dalla data deposito presso Borsa Italiana della domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sull'AIM Italia,

- (i) la *"Procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate e obblighi di comunicazione"*;
- (ii) la *"Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate"*;
- (iii) la *"Procedura per la gestione degli adempimenti informativi in materia di internal dealing"*; e

con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, la procedura che regola il processo decisionale della Società al fine di individuare le regole di funzionamento interne idonee ad assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale per l'individuazione della/e società *target* e l'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Inoltre con delibera del 24 gennaio 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, tra l'altro, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, la *"Procedura per le operazioni con parti correlate"* ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM e del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato e integrato) volta a disciplinare le operazioni con parti correlate realizzate dalla Società, anche per il tramite società Controllate o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, al fine di garantire la correttezza sostanziale e procedurale delle medesime, nonché la corretta informativa al mercato.

12. DIPENDENTI

12.1 Dipendenti

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non ha dipendenti.

12.2 Partecipazioni azionarie e *stock option* dei membri del Consiglio di Amministrazione

Alla Data del Documento di Ammissione, salvo quanto di seguito descritto, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione detiene direttamente partecipazioni azionarie nel capitale sociale dell'Emittente.

Si segnala che, alla Data del Documento di Ammissione, (i) il Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione della Società Corrado Passera detiene una partecipazione di maggioranza nella catena di controllo dell'Emittente e detiene la carica di amministratore unico di Metis; (ii) l'amministratore della Società Andrea Clamer detiene una partecipazione di minoranza nella catena di controllo dell'Emittente (come meglio descritto nel Capitolo 7, Sezione Prima, del Documento di Ammissione); (iii) l'amministratore della Società Massimo Brambilla detiene una partecipazione di minoranza nella catena di controllo dell'Emittente e detiene la carica di amministratore unico di Tetis.

Alla Data del Documento di Ammissione non sono stati deliberati piani di *stock option*.

Per informazioni in merito alla compagine sociale della Società, si rinvia a quanto indicato alla Sezione Prima, Capitolo 13, Paragrafo 13.1 del Documento di Ammissione.

12.3 Accordi di partecipazione di dipendenti al capitale sociale

Alla Data del Documento di Ammissione, non sussistono accordi contrattuali o clausole statutarie che prevedano forme di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale della Società.

13. PRINCIPALI AZIONISTI

13.1 Principali azionisti dell'Emittente

La seguente tabella illustra, secondo le risultanze del libro soci nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione della Società, la compagine sociale di SPAXS alla Data del Documento di Ammissione e la sua evoluzione in caso di integrale collocamento del numero massimo di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta, pari a massime n. 60.000.000 Azioni Ordinarie.

Azionista	Azioni ordinarie alla Data del Documento di Ammissione(*)	%	Azioni Ordinarie massime rivenienti dall'Aumento di Capitale	Azioni Ordinarie massime post Offerta	%	Azioni Speciali massime post Offerta	%
Tetis	4.950	99%	0	0	0%	1.782.000	99%
AC	50	1%	0	0	0%	18.000	1%
Mercato	0	0%	60.000.000	60.000.000	100%	0	0%
Totale	5.000	100%	60.000.000	60.000.000	100%	1.800.000	100%

(*) Si segnala che, a seguito dell'entrata in vigore dello Statuto sociale funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione sull'AIM Italia, le n. 5.000 azioni ordinarie detenute dalle Società Promotrici alla Data del Documento di Ammissione saranno convertite in Azioni Speciali. Conseguentemente, alla Data di Avvio delle Negoziazioni le Società Promotrici deterranno tutte le Azioni Speciali, pari a massime n. 1.800.000 Azioni Speciali.

13.2 Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti dell'Emittente

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale dell'Emittente è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

13.3 Soggetto controllante l'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione l'intero capitale sociale della Società, pari a Euro 50.000,00 suddiviso in n. 5.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, è integralmente detenuto dalle Società Promotrici (in particolare, Tetis detiene n. 4.950 di azioni ordinarie e AC Valuecreation detiene n. 50 azioni ordinarie).

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, le Società Promotrici deterranno solo Azioni Speciali (per informazioni in merito alle caratteristiche delle Azioni Speciali si rinvia alla Sezione

Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione).

13.4 Patti Parasociali

Alla Data del Documento di Ammissione l'Emittente non è a conoscenza di accordi dalla cui attuazione possa scaturire a una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

14. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non ha concluso rapporti con parti correlate. La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2018, ha adottato, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, una procedura per la gestione delle operazioni poste in essere con parti correlate, disponibile sul sito *internet* della Società (www.spaxs.it).

15. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SULLA STRUTTURA E SUL FUNZIONAMENTO DI SPAXS

15.1 Capitale sociale

15.1.1 Capitale sociale sottoscritto e versato

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato è pari a Euro 50.000,00 suddiviso in n. 5.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

15.1.2 Esistenza di quote non rappresentative del capitale, precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi non rappresentativi del capitale sociale.

Per informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali dell'Emittente si rinvia al successivo Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

Per informazioni sui Diritti di Assegnazione si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.2 del Documento di Ammissione.

15.1.3 Ammontare delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha emesso obbligazioni convertibili, scambiabili o *cum warrant*.

15.1.4 Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso o di un impegno all'aumento del capitale

Alla Data del Documento di Ammissione, fatto salvo quanto di seguito indicato, non sussistono diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso, né impegni ad aumenti di capitale.

In data 17 gennaio 2018, l'Assemblea straordinaria della Società ha deliberato: (1) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, dagli attuali nominali Euro 50.000,00 sino a massimi nominali Euro 15.000.000,00, e così per massimi nominali Euro 14.950.000,00, mediante emissione di massime n. 1.495.000 nuove azioni, prive di valore nominale, godimento regolare, da offrire in opzione ai soci al prezzo unitario di Euro 10,00, entro il termine ultimo del 31 marzo 2018; (2) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, in una o più *tranche*, con esclusione dell'opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, c.c., per ulteriori massimi nominali Euro 500.000.000,00, mediante emissione di massime n. 50.000.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, da emettere al prezzo unitario di Euro 10,00, entro il 31 marzo 2018; e (3) di emettere n. 5.000.000 azioni ordinarie senza variazione del capitale sociale, da assegnare a titolo gratuito ai portatori dei Diritti di Assegnazione ivi deliberati al primo anniversario dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

In data 25 gennaio 2018, l'Assemblea straordinaria della Società ha deliberato di

incrementare: **(A)** l'importo dell'aumento di capitale di cui al precedente (1) fino a massimi complessivi nominali Euro 18.000.000,00, mediante emissione di massime complessive n. 1.795.000; **(B)** di incrementare l'importo dell'aumento di capitale di cui al precedente (2) fino a massimi complessivi nominali Euro 600.000.000,00, mediante emissione di massime complessive n. 60.000.000 nuove azioni; e **(C)** il numero complessivo massimo delle azioni da emettere ai fini dell'assegnazione ai titolari dei Diritti di Assegnazione fino a 6.000.000.

15.1.5 Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del gruppo

Alla Data del Documento di Ammissione l'Emittente non controlla alcuna società.

15.1.6 Evoluzione del capitale sociale dalla data di costituzione

La Società è stata costituita in data 20 dicembre 2017 in forma di società per azioni con la denominazione di "SPAXS S.p.A.", con capitale sociale di Euro 50.000,00.

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato è pari ad Euro 50.000,00 suddiviso in n. 5.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Per informazioni in merito alle delibere dell'Assemblea della Società del 17 gennaio 2018 e del 25 gennaio 2018 aventi ad oggetto gli aumenti di capitale si rinvia al precedente Paragrafo 15.1.4 del Documento di Ammissione.

In caso di sottoscrizione del numero massimo di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta e del numero massimo di Azioni Speciali oggetto dell'Aumento di Capitale Riservato alle Società Promotrici, il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, potrà essere pari a massimi nominali Euro 618.000.000,00 suddiviso in massime n. 60.000.000 Azioni Ordinarie e in n. massime n. 1.800.000 Azioni Speciali, tutte prive di indicazione del valore nominale.

15.2 Atto costitutivo e statuto sociale

La Società è stata costituita in data 20 dicembre 2017 in forma di società per azioni con la denominazione di "SPAXS S.p.A.", capitale sociale di Euro 50.000,00, con atto a rogito del Notaio dott. Carlo Marchetti, repertorio n. 14216, raccolta n. 7514.

In data 17 gennaio 2018 l'Assemblea dell'Emittente ha approvato un nuovo Statuto (successivamente modificato in data 25 gennaio 2018), al fine di adeguarne, tra l'altro, le previsioni alla normativa vigente per le società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sull'AIM Italia.

Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto, vigente alla Data di Avvio delle Negoziazioni. Lo Statuto è disponibile sul sito *internet* della Società (www.spaxs.it), ove si rinvia per maggiori informazioni in merito alla previsioni statutarie.

15.2.1 Oggetto sociale e scopi dell'Emittente

L'oggetto sociale della Società è stabilito dall'articolo 3 dello Statuto Sociale, che dispone quanto segue.

“La Società ha per oggetto la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della Società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente la “Quotazione” e l’“AIM Italia”) attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un’operazione di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, l’“Operazione Rilevante”), nonché la realizzazione dell’Operazione Rilevante con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell’oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. A tal fine, la Società potrà tra l’altro acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi. In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.

La Società può compiere tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e delle altre attività riservate ai sensi di legge.”

15.2.2 Sintesi delle disposizioni dello statuto della Società riguardanti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale

La Società ha adottato il sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale di cui agli articoli 2380-bis e seguenti del codice civile.

Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto riguardanti i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale della Società.

Per ulteriori informazioni si rinvia allo Statuto della Società e alla normativa applicabile.

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero minimo di 4 (quattro) Amministratori e un numero massimo di 5 (cinque) Amministratori, di cui almeno 1 in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge e dello Statuto costituisce causa di decadenza dell'Amministratore.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.4(g) dello Statuto, se nel corso dell'esercizio vengono a cessare dalla carica, per dimissioni, revoca o per qualsiasi altra causa, uno o più Amministratori, gli Amministratori rimasti in carica dovranno provvedere alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 c.c.

Ove l'Amministratore cessato sia un amministratore la cui proposta di candidatura sia stata formulata dai titolari di Azioni Speciali, i titolari di Azioni Speciali avranno il diritto di presentare una proposta di candidatura per la nomina del relativo sostituto ai sensi degli articoli 6.4(b) e 12 dello Statuto.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione, qualora non già nominato dall'Assemblea, elegge tra gli Amministratori il Presidente; può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto.

Ai sensi dell'articolo 19.1 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Europa o nel continente americano, ogni volta che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente (ove nominato), lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Amministratore in carica.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 2 giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica ovvero siano presenti la maggioranza sia degli Amministratori, sia dei Sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente ed adeguatamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, sono presiedute dall'Amministratore nominato dai presenti.

Ai sensi dell'articolo 19.5 dello Statuto, fatto salvo quanto previsto agli articoli 19.6 e 19.7 del medesimo, per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano i *quorum* previsti dalla legge. Nel caso i componenti del Consiglio di Amministrazione fossero quattro, qualora si verificasse uno stallo decisionale per parità di voti sulla deliberazione di una determinata materia all'ordine del giorno, il voto del Presidente varrà doppio.

Ai sensi dell'articolo 19.6 dello Statuto, sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- (a) la proposta di Operazione Rilevante;
- (b) le proposte da sottoporre all'Assemblea relative alle delibere di cui all'articolo articolo 15.2(ii) e (iii) dello Statuto;

- (c) la definizione di termini e condizioni di deposito e/o investimento delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato e/o le eventuali modifiche a detti termini e condizioni.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto.

Oltre alle competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, ferme restando le competenze attribuite dallo Statuto all'organo collegiale, proprie attribuzioni a un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato. Spetta anche agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni. I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto la gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

15.2.3 Diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali.

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, salvo quanto precisato dallo stesso, le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti e obblighi delle Azioni Ordinarie.

Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono intrasferibili per il periodo massimo previsto dalla legge, fatti salvi i trasferimenti effettuati in favore di società controllate (in via diretta e/o indiretta) dal titolare delle Azioni Speciali oggetto del trasferimento e/o dai soci di quest'ultimo ovvero dai loro eredi, intendendosi per trasferimento qualsiasi negozio o fatto che, a qualsiasi titolo, comporti il trasferimento a terzi della proprietà, nuda proprietà o diritti reali di godimento dei/sui titoli o la sottoposizione degli stessi a vincoli e/o gravami di qualsiasi natura, reali e/o personali, in favore di terzi;
- (b) sono dotate, secondo quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto, del diritto di presentare ai competenti organi della Società proposte circa la nomina dei componenti di detti organi sociali, mentre sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, fatte in ogni caso salve le competenze previste dalla legge e/o dal presente Statuto per l'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali;
- (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto;
- (e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 (sei) Azioni Ordinarie nella misura di 360.000 Azioni Speciali (pari al 20% (venti per cento) del loro ammontare) nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante e decorso il 7° (settimo) giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
- (f) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 8 (otto) Azioni Ordinarie nella ulteriore misura di 1.440.000 Azioni Speciali (pari all'80% (ottanta per cento) del loro ammontare) (la "**Tranche Residua**") nel caso in cui, entro il termine di 48 (quarantotto) mesi successivi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (il "**Termine**"), il prezzo medio delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 22 (ventidue) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 15,00 (quindici/00) per Azione Ordinaria.

In caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), il valore di Euro 15,00 di cui al presente punto (f) sarà conseguentemente rettificato secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana.

- (g) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 8 (otto) Azioni Ordinarie, nella misura del 100% (centopercento) del loro ammontare – nel caso in cui si verificano tutte e tre le seguenti circostanze: (X) uno o più degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore

del presente Statuto cessi di essere tale per qualsiasi ragione o causa; (Y) i titolari di Azioni Speciali presentino una proposta di nomina assunta ai sensi degli articoli 6.4 (b) e 12 dello Statuto o di sostituzione ai sensi dell'articolo 17.1 dello Statuto e (Z) l'Assemblea ordinaria nomini quali amministratori della Società soggetti diversi da quelli indicati nella proposta di cui al precedente punto (Y).

Qualora entro il Termine non si siano verificate le condizioni per la conversione automatica della Tranche Residua di cui all'articolo 6.4, lett. (f) dello Statuto, per ogni Azione Speciale residua si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

La conversione automatica delle Azioni Speciali avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale. In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle Azioni Speciali ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, c.c., il testo dello statuto con (b1) la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale e/o (b2) l'eliminazione delle clausole dello Statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Azioni Speciali in Azioni Ordinarie ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto; nonché (c) comunicare la conversione mediante comunicato stampa pubblicato sul sito *internet* della Società, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune. Per completezza si segnala che, ai soli fini della conversione delle Azioni Speciali di cui al sopra riportato articolo 6 dello Statuto, qualora l'Operazione Rilevante venisse realizzata mediante fusione inversa di SPAXS in società non quotata, con contestuale avvio delle negoziazioni sull'AIM Italia della società risultante da detta fusione, al fine di tenere conto dell'effetto dell'assegnazione dei Diritti di Assegnazione in caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante, prevista dall'articolo 3 del Regolamento Diritti di Assegnazione, i valori rilevanti ai fini della conversione delle Azioni Speciali indicati dal citato articolo 6 dello Statuto (e sopra riportati), saranno analogamente rettificati secondo metodologie di generale accettazione, previa - ove necessario - deliberazione dell'Assemblea della Società.

15.2.4 Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possessori delle azioni

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2437 codice civile, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società, come nel caso di perfezionamento ed esecuzione dell'Operazione Rilevante;
- la trasformazione della Società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;

- la revoca dello stato di liquidazione;
- l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’articolo 2437, secondo comma, del codice civile ovvero dallo Statuto;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- la proroga del termine;
- l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, salvo quanto segue (come previsto dall’articolo 8.3 dello Statuto).

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l’Operazione Rilevante (incluso l’esercizio del diritto di recesso nel contesto dell’Operazione Rilevante ai sensi dell’articolo 15.4 dello Statuto), il Consiglio di Amministrazione (ovvero l’esperto nel caso di cui all’articolo 2437-ter, comma 6, del codice civile), attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall’articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale della Società tenuto conto, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

15.2.5 Disciplina statutaria delle assemblee dell’Emittente

Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto sociale contenenti la disciplina delle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Emittente, nonché dell’Assemblea dei titolari di Azioni Speciali.

Per ulteriori informazioni si rinvia allo Statuto della Società e alla normativa applicabile.

Convocazioni

Ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, l’Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: il Sole 24 Ore, Milano Finanza e Italia Oggi. L’avviso è altresì pubblicato sul sito *internet* della Società.

Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell’adunanza precedente l’Assemblea non risulti legalmente costituita.

L’Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio dev’essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall’articolo 2364, comma 2, del codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Diritto di intervento e voto

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Presidenza dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dal Vice Presidente o da uno degli Amministratori delegati, se nominati e presenti; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza del capitale ivi rappresentato. Funzioni, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori, anche non soci. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente, il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente, con funzione di Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

Competenze e maggioranze

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti a essa attribuiti dallo Statuto, dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia.

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare in merito all'autorizzazione al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori:

- (i) esecuzione dell'Operazione Rilevante;
- (ii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, qualsiasi utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato che comporti lo svincolo dal Conto Corrente Vincolato; e
- (iii) fino alla data di approvazione dell'Operazione Rilevante, assunzione di indebitamento finanziario bancario, fatta salva l'eventuale anticipazione degli interessi che matureranno sul Conto Corrente Vincolato, e concessione di garanzie.

Salvo quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto e dalle altre previsioni dello Statuto medesimo, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

La deliberazione dell'Assemblea che approvi la modificazione dell'oggetto sociale in relazione al perfezionamento dell'Operazione Rilevante è risolutivamente condizionata

all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: **(a)** l'esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante; e **(b)** il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero delle azioni ordinarie della Società. Resta quindi inteso che ove il diritto di recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale ordinario ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni ordinarie rappresentative di meno del 30% del capitale sociale ordinario la condizione risolutiva si considererà non avverata.

Fermo quanto altrove previsto nello Statuto, le modifiche (i) dell'articolo 15 dello Statuto, (ii) degli articoli 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.3 e 28 dello Statuto, nonché (iii) delle caratteristiche dei Diritti di Assegnazione previste dal relativo regolamento, non connesse all'approvazione e/o esecuzione dell'Operazione Rilevante e/o, con esclusivo riferimento alle modifiche *sub* (iii), le modifiche ai Diritti di Assegnazione diverse da quelle già previste dal medesimo regolamento, sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 del capitale sociale con diritto di voto. A fini di chiarezza si precisa che tutte le modifiche di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) connesse all'approvazione e/o esecuzione, e/o che siano conseguenza, dell'Operazione Rilevante sono approvate dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dalla legge.

Assemblea Speciale

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, l'assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali delibera sugli oggetti a essa attribuiti dallo Statuto, dalla legge e dai regolamenti.

Qualora i soci titolari di Azioni Speciali siano chiamati ad esprimere la propria approvazione in merito a deliberazioni dell'Assemblea che modifichino o pregiudichino i loro diritti quali titolari di Azioni Speciali, ivi incluse le modifiche all'articolo 12 e agli articoli 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.4, 15.4, 17.1 e 28 dello Statuto, si applica l'articolo 2376 del codice civile. Le deliberazioni di cui all'articolo 12.2 dello Statuto (i) possono essere adottate anche con votazione separata da parte dei titolari di Azioni Speciali medesimi nell'ambito dell'Assemblea generale e (ii) saranno validamente adottate, in qualsiasi convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci titolari di Azioni Speciali che rappresentino almeno il 51% delle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione.

Qualora i soci titolari di Azioni Speciali siano chiamati ad assumere determinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 12.2 dello Statuto, ivi incluse le decisioni in merito ai candidati da presentare ai competenti organi della Società per la nomina dei componenti degli stessi, dette determinazioni sono adottate con votazione separata da parte dei titolari di Azioni Speciali nell'ambito dell'Assemblea generale, fermo restando che gli stessi – ove lo ritengano opportuno – possono riunirsi in apposita Assemblea speciale. In tal caso: (i) l'Assemblea speciale è convocata mediante avviso trasmesso agli aventi diritto via telefax o posta elettronica agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'articolo 5.5 dello Statuto almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, fermo restando che la stessa potrà tenersi

anche in forma totalitaria con la partecipazione dell'intero capitale rappresentato dalle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione; (ii) per la costituzione e la validità dell'Assemblea speciale si applicano le disposizioni di legge e di Statuto previste per l'Assemblea ordinaria.

15.2.6 Disposizioni statutarie che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo dell'Emittente

Lo Statuto non contiene previsioni volte a ritardare, rinviare o impedire una modifica del controllo sull'Emittente.

15.2.7 Disposizioni statutarie relative alla variazione dell'assetto di controllo o delle partecipazioni rilevanti

Lo Statuto dell'Emittente contiene alcune disposizioni che impongono l'effettuazione di una comunicazione al pubblico in caso di variazione delle partecipazioni sociali.

In particolare, ai sensi dell'articolo 10.1 dello Statuto, per tutto il periodo in cui le Azioni Ordinarie siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.

La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento Emittenti AIM.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un "Cambiamento Sostanziale" comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

15.2.8 Speciali pattuizioni statutarie relative alla modifica del capitale sociale

Lo Statuto della Società non prevede condizioni più restrittive delle disposizioni di legge in merito alla modifica del capitale sociale.

16. CONTRATTI RILEVANTI

La Società, dalla data di costituzione alla Data del Documento di Ammissione, fatta eccezione per quanto di seguito descritto, non ha concluso contratti di importanza significativa diversi da quelli conclusi nel corso del normale svolgimento della propria attività e/o accordi in base ai quali l'Emittente stesso sia soggetto a un'obbligazione o abbia un diritto di importanza significativa alla Data del Documento di Ammissione.

La Società ha provveduto all'apertura di un Conto Corrente Vincolato nel quale sarà depositato il 100% dei proventi derivanti dall'Offerta.

Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente: (i) ai fini dell'Operazione Rilevante; (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto; (iii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società, il tutto come meglio precisato nello Statuto.

Si precisa infine che, ai sensi dell'articolo 7.4 dello Statuto, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero dello scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare per la gestione ordinaria della Società esclusivamente le Somme Utilizzabili.

17. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI

17.1 Relazioni e pareri di esperti

Fatte salve le fonti di mercato indicate nel Documento di Ammissione, non vi sono nel Documento di Ammissione pareri o relazioni attribuite a esperti.

17.2 Informazioni provenienti da terzi

Ove indicato, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione provengono da fonti terze. La Società conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto a conoscenza dell'Emittente medesimo anche sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni inesatte o ingannevoli.

18. INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non detiene partecipazioni.

SEZIONE SECONDA

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Persone responsabili

Per le informazioni relative alle persone responsabili, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.1 del Documento di Ammissione.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Per le informazioni relative alle dichiarazioni di responsabilità, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.2 del Documento di Ammissione.

2. FATTORI DI RISCHIO

Per una descrizione dettagliata dei fattori di rischio relativi all'Emittente nonché al settore in cui l'Emittente opera ed alla ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari, si rinvia Sezione Prima, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante

Gli amministratori, dopo avere svolto tutte le necessarie ed approfondite indagini, ritengono che il capitale circolante a disposizione della Società sia sufficiente per le esigenze attuali, ossia per almeno 24 mesi a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

La Società al fine di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per effettuare l'Operazione Rilevante, intende procedere ad un'operazione di collocamento e di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione.

L'Offerta è rivolta esclusivamente a: (i) investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter, primo comma, lett. b), del Regolamento 11971, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) e (ii) investitori diversi dagli investitori *sub* (i), con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971.

Ai soli fini degli obblighi di governance dei prodotti previsti ai sensi: (a) della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come modificata ("**MiFID II**"); (b) degli Articoli 9 e 10 della Direttiva delegata 2017/593 della Commissione che integra la MiFID II, e (c) delle misure nazionali di attuazione (collettivamente, gli "**Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II**"), e senza assunzione di qualsiasi responsabilità extracontrattuale, contrattuale o di altra natura che possa insorgere nei confronti di qualsiasi "produttore" (ai fini degli Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II), le azioni ordinarie e i diritti di assegnazione di SPAXS (gli "**Strumenti Finanziari**") sono stati sottoposti ad un processo di approvazione del prodotto, il quale ha determinato che detti Strumenti Finanziari sono: (i) compatibili con un mercato finale di riferimento rappresentato da investitori al dettaglio e da investitori che soddisfano i requisiti per essere qualificati quali clienti professionali e controparti qualificate, così come definiti ai sensi della MiFID II; e (ii) distribuibili attraverso tutti i canali di distribuzione consentiti ai sensi della MiFID II (la "**Valutazione del Mercato di Riferimento**").

Ferma restando la Valutazione del Mercato di Riferimento, si richiama l'attenzione dei Distributori sul fatto che: il prezzo degli Strumenti Finanziari potrebbe diminuire e gli investitori potrebbero pertanto perdere in tutto o in parte il proprio investimento; gli Strumenti Finanziari non offrono alcun rendimento garantito né prevedono alcuna protezione del capitale; l'investimento in Strumenti Finanziari è compatibile solamente con investitori che non necessitano di alcun rendimento assicurato o protezione del capitale, che (da soli o con l'assistenza di un idoneo consulente finanziario o altro consulente) sono in grado di valutare i vantaggi e i rischi di un tale investimento e dispongono di risorse sufficienti per sostenere le perdite che possono eventualmente derivare dallo stesso. La Valutazione del Mercato di Riferimento non pregiudica i requisiti inerenti a qualsivoglia restrizione contrattuale, giuridica o normativa relativa alle vendite nell'ambito dell'Offerta. Si noti inoltre che, ferma restando la Valutazione del Mercato di Riferimento, i Produttori

proporranno tali Strumenti Finanziari solamente ad investitori che rispondono ai criteri applicabili a clienti professionali e controparti qualificate.

Per chiarezza, si precisa inoltre che la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce: (a) una valutazione di idoneità o adeguatezza ai fini della MiFID II; né (b) una raccomandazione a qualsiasi investitore o gruppo di investitori a investire in, ovvero acquistare, ovvero intraprendere qualsiasi azione in riferimento a tali Strumenti Finanziari.

Ciascun Distributore è responsabile di condurre la propria Valutazione del Mercato di Riferimento in relazione a detti Strumenti Finanziari e di definire appropriati canali di distribuzione.

L'Offerta avrà ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo minimo pari ad almeno Euro 100.000,00 per investitore e per ogni offerta separata.

Il ricavato stimato derivante dall'Offerta, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è stimato in Euro 600.000.000,00 in caso di integrale sottoscrizione delle massime n. 60.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta.

Il 100% del ricavato stimato derivante dall'Offerta sarà depositato sul Conto Corrente Vincolato intestato alla Società.

Nello svolgimento dell'attività di ricerca e selezione di una società *target* oggetto del potenziale investimento, la Società potrà avvalersi esclusivamente delle Somme Utilizzabili. In particolare, si stima che le esigenze della Società includano, oltre ai costi di ammissione alle negoziazioni sull'AIM e di *due diligence*, circa Euro 900.000,00, di costi fissi annui, principalmente riconducibili alla commissione Nomad, alle commissioni di Borsa Italiana, ad attività di *servicing*, *accounting*, *audit*, ai costi del personale della Società, agli emolumenti dei membri del Collegio Sindacale e dei membri del Consiglio di Amministrazione i cui termini di pagamento sono stati negoziati coerentemente alle esigenze di cassa della Società.

A seguito dell'approvazione dell'Operazione Rilevante, da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre dell'intera liquidità depositata sul Conto Corrente Vincolato (al netto delle risorse eventualmente utilizzate ai fini della restituzione ai soci che esercitino il diritto di recesso), del capitale circolante della/e società *target* acquisita e della possibilità, ove necessario e opportuno, di fare ricorso ad eventuale leva.

Di seguito si riporta una tabella con la stima delle disponibilità derivanti dall'Offerta e dalla sottoscrizione da parte delle le Società Promotrici delle Azioni Speciali, nell'ipotesi di integrale raccolta.

Dati in Euro

Derivante dalla integrale sottoscrizione delle Azioni Speciali da parte delle Società Promotrici	18.000.000,00
Derivante dall'integrale sottoscrizione dell'Offerta sul mercato	600.000.000,00
Totale disponibilità lorda	618.000.000,00

Commissioni e spese di Offerta e quotazione, in caso di integrale sottoscrizione

3.728.833,00

Si segnala che Banca IMI, Credit Suisse ed Equita (nella loro qualità di *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*), hanno accettato di subordinare e, pertanto, differire parte delle proprie commissioni relative all'Offerta alla data di perfezionamento dell'Operazione Rilevante, qualora questa abbia effettivamente luogo.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1 Descrizione degli strumenti finanziari da offrire e/o da ammettere alla negoziazione

Gli strumenti finanziari di cui è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia ed oggetto dell'Offerta sono le Azioni Ordinarie e i Diritti di Assegnazione dell'Emittente.

4.1.1 Descrizione delle Azioni Ordinarie

Il Documento di Ammissione ha ad oggetto l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie della Società.

Il numero totale delle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta è di massime n. 60.000.000 Azioni Ordinarie.

Le Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e con godimento regolare, rivengono dall'Aumento di Capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 17 gennaio 2018 e successivamente incrementato in data 25 gennaio 2018.

Le Azioni Ordinarie hanno il codice ISIN IT0005321317 .

4.1.2 Legislazione in base alla quale le Azioni Ordinarie sono emesse

Le Azioni Ordinarie sono state emesse ai sensi della legislazione italiana.

4.1.3 Caratteristiche delle Azioni Ordinarie

Le Azioni Ordinarie della Società sono nominative, liberamente trasferibili, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare e assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

4.1.4 Valuta di emissione delle Azioni Ordinarie

Le Azioni Ordinarie sono denominate in Euro.

4.1.5 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni Ordinarie

Le Azioni Ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili ed indivisibili, godimento regolare e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. Ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo le disposizioni di legge e di statuto applicabili.

Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, non possono essere distribuiti ai soci fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

4.1.6 Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali le Azioni Ordinarie verranno emesse

Le Azioni Ordinarie sono state emesse sulla base delle delibere assunte dall'Assemblea della Società del 17 gennaio 2018 e del 25 gennaio 2018.

Per maggiori informazioni sulle delibere dell'Assemblea della Società del 17 gennaio 2018 e del 25 gennaio 2018 si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.1 del Documento di Ammissione.

4.1.7 Data di emissione e di messa a disposizione delle Azioni Ordinarie

Dietro pagamento del relativo prezzo, le Azioni Ordinarie saranno messe a disposizione degli aventi diritto sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli.

4.1.8 Limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie dell'Emittente imposte da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione.

Le Azioni Ordinarie saranno immesse nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, e sottoposte al regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

4.1.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione alle Azioni Ordinarie

Poiché la Società non è una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani non trovano applicazione le disposizioni previste dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione, tra cui in particolare il Regolamento 11971, con specifico riferimento alle disposizioni dettate in materia di offerte pubbliche di acquisto e offerte pubbliche di vendita.

In conformità al Regolamento Emittenti AIM, l'Emittente ha previsto statutariamente che a partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

Per maggiori informazioni si rinvia all'articolo 9 dello Statuto disponibile sul sito *internet* della Società (www.spaxs.it).

4.1.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni Ordinarie dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso

Gli strumenti finanziari della Società non sono mai stati oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto o di scambio, né alcuna offerta pubblica di scambio è stata effettuata dalla Società su azioni o quote rappresentative di capitale di altre società o enti.

4.2 Descrizione dei Diritti di Assegnazione

Il Documento di Ammissione ha ad oggetto l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia dei Diritti di Assegnazione della Società.

I Diritti di Assegnazione rivengono dalle delibere dell'Assemblea straordinaria dei soci del 17 gennaio 2018 e del 25 gennaio 2018.

I Diritti di Assegnazione hanno il codice ISIN IT0005321291 .

Il numero totale dei Diritti di Assegnazione, denominati "*Diritti di Assegnazione SPAXS S.p.A.*", è di n. 30.000.000 Diritti di Assegnazione.

I Diritti di Assegnazione saranno assegnati come segue:

- (i) n. 1 Diritto di Assegnazione sarà assegnato gratuitamente ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e sarà negoziabile su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni;
- (ii) n. 4 Diritti di Assegnazione saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 Azioni Ordinarie emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione delle Azioni Ordinarie eventualmente detenute dalla Società) e saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante. Il diritto a ricevere tali Diritti di Assegnazione è incorporato nelle predette Azioni Ordinarie e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Diritti di Assegnazione inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni Ordinarie.

4.2.1 Legislazione in base alla quale i Diritti di Assegnazione sono emessi

I Diritti di Assegnazione sono emessi ai sensi della legislazione italiana.

4.2.2 Caratteristiche dei Diritti di Assegnazione

I Diritti di Assegnazione sono al portatore, liberamente trasferibili e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione.

I Diritti di Assegnazione circolano separatamente dalle Azioni Ordinarie.

4.2.3 Valuta di emissione dei Diritti di Assegnazione

La valuta di riferimento dei Diritti di Assegnazione è l'Euro.

4.2.4 Descrizione dei diritti connessi ai Diritti di Assegnazione e modalità per il loro esercizio

I Diritti di Assegnazione emessi dalla Società hanno le seguenti principali peculiarità: (i) vengono assegnati a titolo gratuito; e (ii) attribuiscono ai loro titolari il diritto di ricevere un numero di Azioni Ordinarie dell'Emittente, in rapporto di n. 1 Azione Ordinaria ogni 5 Diritti di Assegnazione, al primo anniversario della data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Diritti di Assegnazione disponibile sul sito *internet* dell'Emittente e allegato al presente Documento di Ammissione.

4.2.5 Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali i Diritti di Assegnazione verranno emessi

I Diritti di Assegnazione sono stati emessi sulla base delle delibere assunte dall'Assemblea straordinaria della Società del 17 gennaio 2018 e del 25 gennaio 2018.

Per maggiori informazioni sulle delibere dell'Assemblea della Società del 17 gennaio 2018 e del 25 gennaio 2018 si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.1 del Documento di Ammissione.

4.2.6 Data di emissione e di messa a disposizione dei Diritti di Assegnazione

Come specificato al Paragrafo 4.1.7 che precede, le Azioni Ordinarie e i Diritti di Assegnazione saranno messi a disposizione degli aventi diritto sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli.

4.2.7 Limitazioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità dei Diritti di Assegnazione dell'Emittente imposte da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione.

I Diritti di Assegnazione saranno immessi nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, e sottoposti al regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF.

4.2.8 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di scambio di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione agli strumenti finanziari

Si rinvia a quanto indicato nel precedente Paragrafo 4.1.9 del presente Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.2.9 Precedenti offerte pubbliche di acquisto sugli strumenti finanziari

Si rinvia a quanto indicato nel precedente Paragrafo 4.1.10 del presente Capitolo del Documento di Ammissione.

4.3 Profili fiscali

4.3.1 Definizioni

Ai fini del presente Paragrafo 4.3 del Documento di Ammissione, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato.

“Cessione di Partecipazioni Qualificate”: cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell’arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;

“Cessione di Partecipazioni Non Qualificate”: cessione a titolo oneroso di azioni, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che non sia una Cessione di Partecipazione Qualificate.

“Partecipazioni Non Qualificate”: le partecipazioni sociali in società diverse dalle Partecipazioni Qualificate;

“Partecipazioni Qualificate”: le azioni, diverse dalle azioni di risparmio, nonché i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette azioni che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria dell’emittente superiore al:

- 2% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio dell’emittente superiore al 5%, in caso di azioni negoziate sui mercati regolamentati;
- 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 25%, in caso di società non quotate in mercati regolamentati.

Per diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le azioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle azioni.

4.3.2 Regime fiscale relativo ai Diritti di Assegnazione

Quanto di seguito riportato costituisce una mera sintesi del regime fiscale proprio della detenzione e della cessione dei diritti di assegnazione – ai sensi della legislazione tributaria italiana – applicabile ad alcune specifiche categorie di investitori e non intende essere un’esauriente analisi di tutte le possibili conseguenze fiscali connesse alla detenzione e alla cessione di tali titoli. Per ulteriori riferimenti e dettagli sulla disciplina fiscale dei predetti redditi, si rinvia alla disciplina recata dal Decreto Legislativo n. 461 del 22 novembre 1997, come successivamente modificato ed integrato (il **“D.Lgs. 461/1997”**), dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (il **“TUIR”**) e dal Decreto Legislativo

n. 138 del 13 agosto 2011 (il “D.Lgs. 138/2011”), nonché agli ulteriori provvedimenti normativi e amministrativi correlati.

Gli investitori, pertanto, sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione dei Diritti di Assegnazione.

In futuro potrebbero intervenire provvedimenti legislativi aventi ad oggetto la revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle aliquote delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi. L’approvazione di tali provvedimenti modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe, pertanto, incidere sul regime fiscale dei diritti di assegnazione quale descritto nei seguenti paragrafi.

In base alla normativa vigente, oltre che alla prassi esistente, alla data di predisposizione del presente Documento di Ammissione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Diritti di Assegnazione per la sottoscrizione di partecipazioni in società residenti in Italia, se non conseguite nell’esercizio di imprese, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria, soggetti ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie (artt. 67 e seguenti del TUIR). Le cessioni di “*titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni*” (quali i Diritti di Assegnazione) sono, infatti, assimilate alle cessioni di partecipazioni, e soggette al medesimo regime fiscale. In particolare:

- (a) le plusvalenze realizzate dal 1° Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018 derivanti da cessioni dei Diritti di Assegnazione – effettuate anche nei confronti di soggetti diversi nell’arco di dodici mesi, anche se ricadenti in periodi di imposta differenti - che consentono l’acquisizione di una Partecipazione Qualificata, tenendo conto, a tal fine, anche delle cessioni dirette delle partecipazioni e altri diritti effettuate nello stesso periodo di dodici mesi, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 58,14% del loro ammontare. Ai sensi dell’art. 2. del DM 26 maggio 2017 (come di seguito definito), resta ferma la misura del 49,72% per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data;
- (b) le plusvalenze realizzate dal 1° Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018 derivanti da cessioni dei Diritti di Assegnazione che – effettuate sempre nell’arco di dodici mesi, anche nei confronti di soggetti diversi – non consentono, anche unitamente alla diretta cessione delle partecipazioni e altri diritti, l’acquisizione di una Partecipazione Qualificata, sono soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

In particolare, al fine di stabilire i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata, si deve tener conto anche dei titoli o dei diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni qualificate (ad esempio: diritti di assegnazione, di sottoscrizione e di acquisto, opzioni di acquisto di partecipazioni, diritti d’opzione di cui agli artt. 2441 e 2420-*bis* del codice civile, obbligazioni convertibili). Di conseguenza, si può verificare un’ipotesi di cessione di partecipazione qualificata anche nel caso in cui siano ceduti soltanto titoli o diritti che, autonomamente considerati ovvero insieme alle altre partecipazioni cedute, rappresentino una percentuale di diritti di voto e di partecipazione superiori ai limiti indicati per definire una Partecipazione Qualificata. Al fine di individuare le percentuali di diritti di voto e di partecipazione è necessario cumulare le cessioni effettuate nell’arco di dodici mesi, ancorché

nei confronti di soggetti diversi. Pertanto, in occasione di ogni cessione si devono considerare tutte le cessioni effettuate dal medesimo soggetto che hanno avuto luogo nei dodici mesi dalla data della cessione, anche se ricadenti in periodi d'imposta diversi. Pertanto, qualora un soggetto, dopo aver effettuato una prima cessione non qualificata, ponga in essere - nell'arco di dodici mesi dalla prima cessione - altre cessioni che comportino il superamento delle suddette percentuali di diritti di voto o di partecipazione, per effetto della predetta regola del cumulo, si considera realizzata una cessione di partecipazione qualificata. L'applicazione della regola che impone di tener conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi è tuttavia subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle percentuali sopra indicate.

Le plusvalenze realizzate dal 1° Gennaio 2019 derivanti da cessioni dei Diritti di Assegnazione sono soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%, sia se i diritti di assegnazione non consentono l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata sia se i diritti di assegnazione consentono l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 461/1997 non sono soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate ad esito della cessione di diritti di assegnazione che consentono - anche unitamente alla diretta cessione delle azioni - l'acquisizione di una Partecipazione Non Qualificata, se conseguite da soggetti fiscalmente residenti in Stati e Territori che consentono all'Amministrazione Finanziaria Italiana un adeguato scambio di informazioni, sempreché tali Stati e Territori siano inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche, e privi di una stabile organizzazione in Italia cui tali diritti di assegnazione possano ritenersi effettivamente connessi.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), punto 1) del TUIR, non sono soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate ad esito della cessione di diritti di assegnazione che consentono - anche unitamente alla diretta cessione delle azioni - l'acquisizione di una Partecipazione Non Qualificata quotata nei mercati regolamentati, sempreché i diritti di assegnazione siano anch'essi negoziati in mercati regolamentati.

Viceversa, le plusvalenze realizzate dal 1° Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018 da soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia cui tali Diritti di Assegnazione possano ritenersi effettivamente connessi, ad esito della cessione di Diritti di Assegnazione che consentono l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore limitatamente al 58,14% del loro ammontare ai sensi dell'art. 2. del DM 26 maggio 2017 (come di seguito definito). Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Resta comunque ferma per i soggetti non residenti la possibilità di chiedere l'applicazione del regime di non tassazione in Italia eventualmente previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e il proprio Stato di residenza.

Le plusvalenze realizzate dal 1° Gennaio 2019 da soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia cui tali Diritti di Assegnazione possano ritenersi effettivamente connessi, ad esito della cessione di Diritti di Assegnazione che consentono l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata sono soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%. Resta comunque ferma per i soggetti non residenti la possibilità di chiedere l'applicazione del regime di non tassazione in Italia eventualmente previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e il proprio Stato

di residenza.

La possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze potrebbe essere subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

4.3.3 Regime fiscale relativo alle Azioni

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle azioni della Società ai sensi della vigente legislazione tributaria italiana e relativamente a specifiche categorie di investitori.

Quanto segue non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di azioni.

Il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato, si basa sulla legislazione vigente oltre che sulla prassi esistente alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi, e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia.

In futuro potrebbero intervenire provvedimenti legislativi aventi ad oggetto la revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle aliquote delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi. L'approvazione di tali provvedimenti modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe, pertanto, incidere sul regime fiscale delle azioni della Società quale descritto nei seguenti paragrafi.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni ed a verificare la natura e l'origine delle somme percepite come distribuzioni sulle azioni della Società (dividendi o riserve).

A. Regime fiscale dei dividendi

I dividendi attribuiti alle azioni della Società saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia.

Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di percettori.

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa

In seguito alle modifiche introdotte dall'art. 1 commi da 999 a 1006 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (la "**Legge di Bilancio per il 2018**") I dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le azioni della Società oggetto della presente offerta), sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell'articolo 27-ter del D.P.R. n. 600 del 19 settembre 1973 (di seguito, il "**DPR 600/1973**") e dell'art. 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 (il "**Decreto Legge 66/2014**");

non sussiste l'obbligo da parte dei soci di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi.

Detta imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

Tuttavia, i dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate che (a) sono formati da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e (b) la cui distribuzione è deliberata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono attinenti a Partecipazioni Qualificate. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche ("IRPEF"), prelevata con un sistema a scaglioni con aliquote progressive tra il 23% e il 43% (maggiorate delle addizionali comunali e regionali).

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2008 (il **DM 2 aprile 2008**), in attuazione dell'art. 1, comma 38, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (la **Legge Finanziaria 2008**), ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 maggio 2017 (il "**DM 26 maggio 2017**"), in attuazione dell'art. 1, comma 64, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("**Legge di Stabilità 2016**"), ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 58,14%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

(ii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa che detengono partecipazioni non qualificate nell'ambito del regime del risparmio gestito

In seguito alle modifiche introdotte dall'art. 1 commi da 999 a 1006 della Legge di Bilancio

per il 2018, i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in relazione ad azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa, immesse in un rapporto di gestione patrimoniale intrattenuto con un intermediario autorizzato, in relazione al quale sia esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461 (il Decreto Legislativo 461/1997), non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva e concorrono alla formazione del risultato annuo di gestione maturato, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%.

Tuttavia, i dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate che (a) sono formati da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e (b) la cui distribuzione è deliberata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, non possono essere soggetti al suddetto regime del risparmio gestito. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche ("IRPEF"), come descritto al paragrafo precedente.

(iii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio.

Il DM 2 aprile 2008 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura pari al 49,72% del loro ammontare. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio.

Il DM 26 maggio 2017 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 58,14%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Laddove siano integrati certi requisiti, le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività d'impresa possono optare per l'applicazione dell'Imposta sul Reddito d'Impresa ("IRI") in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d'impresa. In tal caso, i dividendi concorrono alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa di cui al capo VI, Titolo I del TUIR e sono soggetti a tassazione con aliquota del 24%. Ogni successivo prelevamento di risorse dall'attività di impresa

dovrebbe essere interamente tassato ai fini IRPEF nei confronti della persona fisica e dedotto dalla base IRI.

(iv) Società in nome collettivo ed equiparate, in accomandita semplice ed equiparate, semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti da società in nome collettivo ed equiparate, in accomandita semplice ed equiparate, semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovverosia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente con le seguenti modalità, a prescindere dall'entità della partecipazione:

- (a) le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF il cui reddito si considera reddito di impresa (e.g. società in nome collettivo, società in accomandita semplice) concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente. Il DM 2 aprile 2008 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura pari al 49,72% del loro ammontare. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale esercizio. Il DM 26 maggio 2017 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 58,14%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Le distribuzioni a favore di società semplici ed enti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR dovrebbero concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente secondo le percentuali indicate nel DM 26 maggio 2017 e nel DM 2 aprile 2008, sopra riportate. Secondo un'interpretazione minoritaria, in seguito ad un mancato coordinamento normativo derivante dalle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2018 (che presuppone l'abrogazione tacita dell'articolo 1 del summenzionato DM 26 maggio 2017), le distribuzioni a favore di società semplici ed enti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR potrebbero concorrere in misura integrale alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente;

(b) le distribuzioni a favore di soggetti IRES (e.g. società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente (soggetto ad aliquota ordinaria IRES pari al 24% a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, eccezion fatta per la Banca d'Italia e gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 – escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58– a cui è applicata un'addizionale IRES di 3,5 punti percentuali, per una tassazione IRES complessiva pari al 27,5%) limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione (secondo quanto previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società (quali ad esempio banche e altre società finanziarie, imprese di assicurazione etc.) ed a certe condizioni, i dividendi conseguiti concorrono parzialmente a formare anche il relativo valore della produzione netta assoggettato ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(v) Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti dagli enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c), del TUIR, ovvero dagli enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare (fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo sub A (vii) per gli O.I.C.R. di cui all'art. 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR). Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del DM 26 Maggio 2017, i dividendi formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 22,26% del loro ammontare.

(vi) Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società residenti in Italia

Per le azioni, quali le azioni emesse dalla Società, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26% applicata dal soggetto (aderente al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli) presso il quale le azioni sono depositate, ovvero, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia, dal soggetto (depositario) non residente che aderisca al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

Tale imposta sostitutiva non è, invece, applicabile nei confronti dei soggetti "esclusi" dall'imposta sui redditi ai sensi dell'art. 74, comma 1, del TUIR (organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, province e regioni).

(vii) Fondi pensione italiani ed Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Fondi di investimento e S.I.C.A.V.)

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (il “**Decreto 252**”) e (b) dagli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento in Italia, di cui all’articolo 11-*bis* del D.L. n. 512 del 30 settembre 1983, soggetti alla disciplina di cui all’articolo 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR (di seguito gli “**O.I.C.R.**”), non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva.

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani di cui al Decreto 252 concorrono alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%, mentre quelli percepiti dagli (b) O.I.C.R. di cui all’articolo 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR non sono soggetti alle imposte sui redditi, purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale; la tassazione ha invece luogo in capo ai partecipanti dell’O.I.C.R. al momento della percezione dei proventi.

L’art. 1, comma 92 e ss., della Legge 232/2016 ha previsto per i fondi pensione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, l’esenzione dall’imposta sul reddito dei redditi (compresi i dividendi) derivanti dagli investimenti di cui al citato comma 92 (fra cui le Azioni) e, pertanto, la non concorrenza degli stessi alla formazione della base imponibile dell’imposta prevista dall’art. 17 del Decreto 252. Sono previsti meccanismi di recupero dell’imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo minimo di detenzione di 5 anni richiesto ai fini dell’esenzione.

(viii) Fondi comuni di investimento immobiliare

Ai sensi del Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001 (il “**Decreto 351**”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ed a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 41-*bis* del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni in Legge 326/2003 (il “**Decreto 269**”), le distribuzioni di utili percepite dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del TUF ovvero dell’articolo 14-*bis* della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994 (la “**Legge 86**”), nonché dai fondi di investimento immobiliare istituiti anteriormente al 26 settembre 2001 per i quali sia stata esercitata, entro il 25 novembre 2001, l’opzione di cui al comma 4 dell’art. 5 del Decreto 351, non sono soggette a ritenuta d’imposta né ad imposta sostitutiva.

Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive. I proventi derivanti dalla partecipazione ai suindicati fondi sono assoggettati in capo ai percipienti ad una ritenuta del 26%, applicata a titolo di acconto o d’imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente), con esclusione dei proventi percepiti da determinati soggetti, beneficiari effettivi di tali proventi, fiscalmente residenti in Stati esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’amministrazione finanziaria italiana (ad esempio qualora il percipiente fosse un fondo pensione estero o un organismo di

investimento collettivo del risparmio estero vigilati, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche, non sarà operata alcuna ritenuta dal fondo o dall'organismo di investimento collettivo del risparmio).

In alcuni casi, i redditi conseguiti da un fondo di investimento immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali che detengono una partecipazione superiore al 5% del patrimonio del fondo.

(ix) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Le distribuzioni di utili percepite da soggetti non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, non sono soggette ad alcuna ritenuta in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione (secondo quanto previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018 in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società che detengono la partecipazione per il tramite di una stabile organizzazione in Italia (quali, banche e altre società finanziarie, imprese di assicurazioni, ecc.) ed a certe condizioni, i dividendi conseguiti concorrono a formare anche il relativo valore della produzione netta assoggettato ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Qualora le distribuzioni siano riconducibili ad una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al paragrafo che segue.

(x) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

I dividendi, derivanti da azioni o titoli simili immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le azioni della Società oggetto della presente offerta), percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono soggetti ad una imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 3 del Decreto Legge 66/2014.

Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF), da soggetti non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia, diversi dagli azionisti di risparmio e dai fondi

pensione di cui al secondo periodo del comma 3, dell'art. 27 del D.P.R. 600/1973 e dalle società ed enti rispettivamente residenti in Stati membri dell'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, indicati nel comma 3-ter dell'art. 27 del D.P.R. 600/1973 di cui si dirà oltre hanno diritto, a fronte di un'istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza di 11/26 dell'imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell'articolo 27-ter del D.P.R. 600/1973, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero.

Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, debbono acquisire tempestivamente:

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. Questa attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

L'Amministrazione finanziaria italiana ha peraltro concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri un'apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013 sono stati poi approvati i modelli per la richiesta di applicazione dell'aliquota ridotta in forza delle convenzioni contro le doppie imposizioni dei redditi stipulate dall'Italia. Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra la ritenuta applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano società o enti (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche, e (ii) ivi soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, i dividendi sono soggetti ad una imposta sostitutiva pari all'1,2% del relativo ammontare.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano fondi pensione istituiti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro

delle finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche, tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell'11% del relativo ammontare.

L'art. 1, comma 95 della Legge 232/2016 ha previsto per i fondi pensione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, la non applicazione dalla suddetta imposta sostitutiva agli utili derivanti dagli investimenti di cui al comma 95 della citata Legge (fra cui le Azioni).

I dividendi di pertinenza di enti o organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia non sono soggetti all'imposta sostitutiva.

Ai sensi dell'articolo 27-bis del DPR 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990, poi trasfusa nella Direttiva n. 2011/96/UE del 30 novembre 2011, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva n. 435/90/CEE, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione Europea (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nella Società non inferiore al 10 per cento del capitale sociale per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre (x) una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i predetti requisiti indicati alle lettere (a), (b) e (c), nonché (y) una dichiarazione della stessa società che attesti la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'art. 27-bis citato, incluso il requisito indicato alla lettera (d), redatte su modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013 (prot. n. 2013/84404). Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nella Società sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle azioni la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata.

La predetta Direttiva n. 2011/96/UE è stata recentemente modificata con la Direttiva n. 2015/121/UE del 27 gennaio 2015, al fine di introdurre una disposizione antielusiva, ai sensi della quale le Autorità fiscali di ciascuno Stato membro dell'Unione Europea hanno il potere di disconoscere l'esenzione da ritenuta prevista dalla Direttiva "... a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti". A tali fini "... una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella

misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica” (cfr. par. 2 e 3 del nuovo art.1 della Direttiva). Ai sensi del comma 5, dell’art. 27-bis, D.P.R. 600/1973, la citata Direttiva UE n. 2015/121/UE “È attuata dall’ordinamento nazionale mediante l’applicazione dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212”, recante la disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale.

B. Regime fiscale della distribuzione di riserve di cui all’articolo 47, comma quinto, del TUIR

Le informazioni fornite in questo Paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte della Società – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle Riserve di Capitale di cui all’articolo 47, comma quinto, del TUIR, ovverosia, tra l’altro, delle riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di congruaggio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche “**Riserve di Capitale**”).

L’art. 47, comma 1, ultimo periodo, del TUIR stabilisce una presunzione assoluta di priorità nella distribuzione degli utili da parte delle società di cui all’art. 73, del TUIR: *“Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta”*. In presenza e fino a capienza di tali riserve (le cc.dd. “riserve di utili”), dunque, le somme distribuite si qualificano quali dividendi e sono soggette al regime impositivo esposto nei paragrafi precedenti.

(a) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia e società semplici

Ai sensi della disposizione contenuta nell’articolo 47, comma primo, del TUIR, indipendentemente da quanto previsto dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche e società semplici fiscalmente residenti in Italia a titolo di distribuzione delle riserve di capitali costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta o allocata a riserve non liberamente disponibili). Le somme qualificate come utili sono soggette al medesimo regime sopra riportato. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali (al netto dell’importo eventualmente qualificabile come utile). Secondo l’interpretazione fatta propria dall’Amministrazione finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono utili, trattandosi di un reddito derivante dall’impiego di capitale; tale qualifica appare estensibile al percettore società semplice, con applicazione del relativo regime fiscale dei dividendi.

In relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime cosiddetto

del “risparmio gestito” di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 461/1997, in assenza di qualsiasi chiarimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, seguendo un’interpretazione sistematica delle norme, le somme distribuite a titolo di ripartizione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato annuo della gestione maturato relativo al periodo d’imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d’imposta (o al venire meno del regime del “risparmio gestito” se anteriore) deve essere incluso nel calcolo del risultato annuo della gestione maturato nel periodo d’imposta, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%.

(b) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, società di persone, società ed enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

In capo alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all’articolo 5 del TUIR, alle società ed enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta o allocata a riserve non liberamente disponibili). Le somme qualificate come utili dovrebbero essere soggette al medesimo regime sopra riportato (cfr. *sub* A(iv)). Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, sono assoggettate al regime evidenziato al successivo Paragrafo C.

(c) Enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. c), Tuir, fiscalmente residenti in Italia

Le somme percepite dagli enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. c), Tuir, ovverosia dagli enti pubblici e privati diversi dalle società (esclusi gli organismi di investimento collettivi del risparmio, “O.I.C.R.”) e dai trust, che non hanno ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e che sono fiscalmente residenti in Italia, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell’importo qualificabile come utile, non costituiscono reddito per il percettore e riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili distribuiti per la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione e, come tali, sono assoggettate al regime descritto al paragrafo A(v) *supra*.

(d) Soggetti esenti ed esclusi dall’imposta sul reddito delle società

Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell’importo qualificabile come utile, da soggetti residenti in Italia ai fini fiscali ed esenti o esclusi da IRES non costituiscono reddito per il percettore e riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e, come tali, sono assoggettate al regime descritto al paragrafo A(vi) *supra*.

(e) Fondi pensione italiani ed Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Fondi di investimento e S.I.C.A.V.)

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite dai fondi pensione italiani a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Il risultato netto di gestione è soggetto ad un'imposta sostitutiva del 20%.

L'art. 1, comma 92 e ss., della Legge 232/2016 ha previsto per i fondi pensione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, l'esenzione dall'imposta sul reddito dei redditi derivanti dagli investimenti di cui al citato comma 92 (fra cui le Azioni) e, pertanto, la non concorrenza degli stessi alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'art. 17 del Decreto 252. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo minimo di detenzione di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Come già evidenziato in precedenza, gli O.I.C.R. istituiti in Italia sottoposti a vigilanza (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) sono esenti dalle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 73, comma 5-quinquies, TUIR, e le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale da tali organismi di investimento non dovrebbero scontare alcuna imposizione in capo agli stessi.

(f) Fondi comuni di investimento immobiliare

Ai sensi del Decreto 351, le somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale dai fondi comuni di investimento immobiliare non sono soggetti a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento. Tali fondi non sono soggetti né alle imposte sui redditi né a IRAP.

Al ricorrere di determinate condizioni, i redditi conseguiti da un fondo comune di investimento immobiliare italiano potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere, dunque, alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali qualora costoro detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(g) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare.

(h) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al *paragrafo B(g) supra*.

C. Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa e società semplici

In seguito alle modifiche introdotte dall'art. 1 commi da 999 a 1006 della Legge di Bilancio per il 2018, le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 da persone fisiche e società semplici fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una Cessione di Partecipazioni Qualificate o di Partecipazioni Non Qualificate.

Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze derivanti dalla Cessione di una Partecipazione Qualificata concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile IRPEF del soggetto percipiente limitatamente al 58,14% del loro ammontare, al netto della corrispondente quota delle relative minusvalenze. Per tali plusvalenze la tassazione avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Qualora dalla cessione di Partecipazioni Qualificate si generi una minusvalenza, la quota corrispondente al 58,14% della stessa è riportata in deduzione, fino a concorrenza dell'ammontare imponibile delle plusvalenze della stessa natura realizzate in periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata.

Ai sensi dell'art. 2. del DM 26 maggio 2017, resta ferma la misura del 49,72% per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere da persone fisiche non esercenti attività d'impresa anteriormente al 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data e per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate da società semplici anche successivamente al 1° gennaio 2018 e anteriormente al 1° gennaio 2019.

Cessione di Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze da Cessione di Partecipazioni Non Qualificate, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 26%. Il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione:

- (a) Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi (art. 5 del Decreto Legislativo 461/1997). Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno. L'imposta sostitutiva del 26% è determinata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché esposte in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 in misura ridotta (a) al 76,92%, per

minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, e (b) al 48,08%, per minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011), delle relative plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Il regime della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non scelga uno dei due regimi di cui ai successivi punti (b) e (c).

- (b) Regime del risparmio amministrato (opzionale) (art. 6 del Decreto Legislativo 461/1997). Tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le azioni siano depositate presso banche o società di intermediazione mobiliari residenti o altri soggetti residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'azionista opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione del regime del risparmio amministrato. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% è determinata e versata all'atto della singola cessione dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate in custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo delle minusvalenze in diminuzione, fino a concorrenza (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 in misura ridotta (a) al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, e (b) al 48,08%, per minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011), delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello stesso periodo d'imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, o possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso di opzione per il regime del risparmio amministrato, il contribuente non è tenuto ad includere le plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.
- (c) Regime del risparmio gestito (opzionale) (art. 7 del Decreto Legislativo 461/1997). Presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. In tale regime, un'imposta sostitutiva del 26% è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze realizzate mediante Cessione di Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, soggetto ad imposta sostitutiva del 26%. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 in misura ridotta al 76,92%, per risultati negativi di gestione rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, e (b) al 48,08%, per risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011) in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita

certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a) (*Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi*). Nel caso di opzione per il regime del risparmio gestito, il contribuente non è tenuto ad includere le plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

In seguito alle modifiche introdotte dall'art. 1 commi da 999 a 1006 della Legge di Bilancio per il 2018, le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019 da persone fisiche e società semplici fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 26% secondo uno dei regimi impositivi sopra descritti ai punti (a), (b) e (c), sia che derivino da Cessioni di Partecipazioni Non Qualificate sia che derivino da Cessioni di Partecipazioni Qualificate.

(ii) Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono, per l'intero ammontare, a formare il reddito d'impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario.

Secondo quanto chiarito dall'amministrazione finanziaria, gli elementi negativi di reddito realizzati da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso delle azioni sarebbero integralmente deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente.

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo, le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura pari al 58,14% per le persone fisiche esercenti attività d'impresa (49,72% per i soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, tra i quali rientrano le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate). Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

Laddove siano integrati certi requisiti, le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività d'impresa possono optare per l'applicazione dell'Imposta sul Reddito d'Impresa ("IRI") in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d'impresa. In tal caso, plusvalenze e minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa di cui al capo VI, Titolo I del TUIR e sono soggetti a tassazione con aliquota del 24%. Ogni successivo prelevamento di risorse dall'attività di impresa dovrebbe essere interamente tassato ai fini IRPEF nei confronti della persona fisica e dedotto dalla base IRI.

(iii) Società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR fiscalmente residenti in Italia.

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovverosia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, mediante cessione a titolo oneroso delle azioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 87 del TUIR, le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni in società ed enti indicati nell'articolo 73 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95% per cento, se le suddette azioni presentano i seguenti requisiti:

- (a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- (b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- (c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato individuati secondo i criteri dell'art. 167, comma 4 del TUIR, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati secondo i criteri dell'art. 167, comma 4 del TUIR;
- (d) la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR.

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.

Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui ai punti (c) e (d) si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle

partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

Il requisito di cui al punto (d) non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.

In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relativi ad azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 del TUIR non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

In relazione alle minusvalenze deducibili dal reddito di impresa, deve inoltre essere segnalato che i soggetti imprenditori che hanno realizzato, nel corso del periodo d'imposta, tali differenziali negativi su partecipazioni sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle suddette componenti negative, al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di valutare la potenziale elusività delle operazioni effettuate, alla luce dell'articolo 37-bis del DPR 600/73 (si consideri che l'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973 è stato abrogato a decorrere dal 2 settembre 2015 e pertanto, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, le disposizioni che richiamano l'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973, si intendono riferite all'art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili).

In particolare, gli obblighi in questione sono stati introdotti:

- dall'articolo 1 comma 4, del D.L. 24.9.2002 n. 209, convertito con modificazioni dalla L. 22.11.2002 n. 265, relativamente alle minusvalenze di ammontare superiore a Euro 5.000.000,00 derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
- dall'articolo 5-*quinqies* comma 3, del DL 30.9.2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2.12.2005 n. 248, relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di importo superiore a Euro 50.000,00, realizzate su partecipazioni negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri.

Con riferimento alla prima fattispecie, introdotta dall'articolo 1, comma 4, del D.L. 24.9.2002 n. 209, qualora l'ammontare delle suddette minusvalenze risulti superiore a Euro 5.000.000,00, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi all'operazione in sede di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi relativo all'esercizio nel quale è stata realizzata la minusvalenza. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a Euro 5.000.000,00, derivanti da cessioni di partecipazioni che

costituiscono immobilizzazioni finanziarie viene punita con la sanzione amministrativa del 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di Euro 500 euro ed un massimo di Euro 50.000.

Tale obbligo non riguarda le società che adottano i principi contabili internazionali di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 19.7.2002, n. 1606/2002/CE.

Il secondo obbligo di comunicazione riguarda le minusvalenze e le differenze negative di ammontare superiore a Euro 50.000,00 relative a partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati. Ai sensi dell'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del D.L. 30.9.2005 n. 203, convertito dalla L. 2.12.2005 n. 248, relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di importo superiore a Euro 50.000,00, derivanti anche da più operazioni su azioni, quote o altri titoli similari negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, è obbligatoria una comunicazione all'Agenzia delle Entrate che permetta a quest'ultima un eventuale accertamento ai sensi dell'articolo 37-*bis* del DPR 600/73 (si consideri che l'art. 37-*bis*, D.P.R. 600/1973 è stato abrogato a decorrere dal 2 settembre 2015 e pertanto, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, le disposizioni che richiamano l'art. 37-*bis*, D.P.R. 600/1973, si intendono riferite all'art. 10-*bis* della L. 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili).

Analogamente a quanto previsto per le minusvalenze di ammontare superiore a Euro 5.000.000,00 (articolo 1 D.L. 24 dicembre 2002 n. 209), il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi all'operazione in sede di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi relativo all'esercizio nel quale è stata realizzata la minusvalenza, mentre l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a Euro 50.000 viene punita con la sanzione amministrativa del 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di Euro 500 ed un massimo di Euro 50.000.

L'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle cessioni di partecipazioni in società quotate, che hanno generato minusvalenze e differenze negative compete ai soggetti che detengono tali beni in regime d'impresa. L'obbligo di comunicazione non riguarda, quindi, le persone fisiche e gli altri soggetti che non detengono le partecipazioni in regime d'impresa.

A differenza di quanto previsto per le minusvalenze di ammontare superiore a Euro 5.000.000,00, sono soggette all'obbligo di comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative su partecipazioni di importo superiore a Euro 50.000,00, ai sensi dell'articolo 5-*quinquies* co. 3 del D.L. 30.9.2005 n. 203, anche le imprese che adottano, per la redazione del bilancio d'esercizio, i principi contabili internazionali.

In base all'articolo 5-*quinquies* co. 3 del D.L. 30.9.2005 n. 203, l'obbligo di comunicazione riguarda:

- sia le componenti negative relative a partecipazioni immobilizzate (minusvalenze), sia le componenti negative relative a partecipazioni iscritte nell'attivo circolante (altre differenze negative);
- sotto un diverso profilo, le sole minusvalenze e perdite riferibili a partecipazioni quotate nei mercati regolamentati, italiani o esteri.

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della

produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(iv) Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti in Italia, sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche su partecipazioni detenute non in regime d'impresa (fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo sub C(v) per gli O.I.C.R. di cui all'art. 73, comma 5-quinquies, del TUIR).

(v) Fondi pensione italiani e O.I.C.R.

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al D.Lgs. 252/2005 mediante cessione a titolo oneroso di azioni sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

L'art. 1, comma 92 e ss., della Legge 232/2016 ha previsto per i fondi pensione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, l'esenzione dall'imposta sul reddito dei redditi derivanti dagli investimenti di cui al citato comma 92 (fra cui le Azioni) e, pertanto, la non concorrenza degli stessi alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'art. 17 del Decreto 252. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo minimo di detenzione di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Le plusvalenze realizzate dagli O.I.C.R. istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies, del TUIR non sono soggette alle imposte sui redditi, purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. La tassazione avverrà, in via generale, in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi.

(vi) Fondi comuni di investimento immobiliare

Ai sensi del Decreto 351, ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-bis del Decreto 269, a far data dal 1° gennaio 2004 i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUF e dell'articolo 14-bis della Legge 86/1994, non sono soggetti ad imposte sui redditi. Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.

I proventi derivanti dalla partecipazione ai suindicati fondi sono assoggettati in capo ai percipienti ad una ritenuta del 26%, applicata a titolo di acconto o d'imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente), con esclusione dei proventi percepiti da determinati soggetti, beneficiari effettivi di tali proventi, fiscalmente residenti in Stati esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'amministrazione finanziaria italiana (ad esempio qualora il percipiente fosse un fondo pensione estero o un organismo di investimento collettivo del risparmio estero vigilati, sempreché istituiti in Stati e territori

inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche, non sarà operata dal fondo alcuna ritenuta).

In alcuni casi, i redditi conseguiti da un fondo di investimento immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali che detengono una partecipazione superiore al 5% del patrimonio del fondo.

(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze realizzate mediante cessione della partecipazione concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto delle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia. Qualora la partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo paragrafo.

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Cessione di Partecipazioni Non Qualificate

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), punto 1) del TUIR, non sono soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate ad esito della cessione di azioni quotate in mercati regolamentati che si qualificano come Cessioni di Partecipazioni Non Qualificate.

Diversamente, le plusvalenze derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Non Qualificate non negoziate in mercati regolamentati sono soggette a tassazione nella misura del 26%. Nel caso in cui tali plusvalenze siano conseguite da soggetti fiscalmente residenti in Stati e Territori inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche (i.e., Stati e Territori che consentono all'Amministrazione Finanziaria Italiana un adeguato scambio di informazioni) e privi di una stabile organizzazione in Italia attraverso la quale sono detenute le partecipazioni cedute, tali plusvalenze non sono imponibili in Italia. In capo agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia cui si applica il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997 il beneficio dell'esenzione è subordinato alla presentazione di un'autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia. Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente secondo le stesse regole previste

per le persone fisiche residenti, non esercenti attività d'impresa, per le plusvalenze da Cessione di Partecipazioni Qualificate realizzate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito. Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019 da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate sono soggette a tassazione nella misura del 26% secondo le stesse regole previste per le persone fisiche residenti, non esercenti attività d'impresa, per le plusvalenze da Cessione di Partecipazioni Qualificate realizzate dal 1° gennaio 2019. Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

D. Tassa sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)

L'articolo 1, commi da 491 a 500, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari.

L'imposta è dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni emesse da società aventi sede legale in Italia indipendentemente dalla residenza delle controparti e dal luogo di conclusione dell'operazione. Si considerano a tutti gli effetti acquirenti, a prescindere dal titolo con cui intervengono nell'esecuzione dell'operazione, i soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta, individuati in un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato il 30 maggio 2016, come integrato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2016, privi di stabile organizzazione in Italia, sempre che non provvedano ad identificarsi secondo le procedure definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2017.

Sono generalmente responsabili del versamento dell'imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del TUF nonché gli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni (ad esempio i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni), ivi compresi gli intermediari non residenti.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni.

L'imposta è pari allo 0,20% del valore della transazione determinato sulla base del saldo netto delle transazioni giornaliere (calcolato per ciascun soggetto passivo con riferimento al

numero di titoli oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata per singolo strumento finanziario), moltiplicato per il prezzo medio ponderato degli acquisti effettuati nella giornata di riferimento.

L'aliquota è ridotta alla metà (0,10%) per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione..

Sono escluse dalla tassazione le operazioni specificamente individuate nell'articolo 15 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, tra cui:

- i trasferimenti di proprietà di azioni che avvengono per successione o donazione;
- le operazioni di emissione e di annullamento di titoli azionari, ivi incluse le operazioni di riacquisto dei titoli da parte dell'Emittente;
- l'acquisto di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga a seguito della conversione, scambio o rimborso di obbligazioni o dell'esercizio del diritto di opzione spettante al socio della società Emittente;
- l'assegnazione di azioni a fronte di distribuzione di utili, riserve o di restituzione del capitale sociale;
- le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'art. 2, punto 10, Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006;
- i trasferimenti di proprietà di titoli posti in essere tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2), e comma 2, Codice Civile o che sono controllate dalla stessa società e quelli derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 4 della Direttiva 2008/7/CE.

Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a Euro 500 milioni, nonché i trasferimenti di proprietà di titoli rappresentativi di azioni emessi dalle medesime società. Come disposto dall'art. 17, D.M. 21 febbraio 2013, la Consob, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze la lista delle società con azioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione italiani che rispettano il predetto limite di capitalizzazione. Sulla base delle informazioni pervenute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze redige e pubblica sul proprio sito *internet*, entro il 20 dicembre di ogni anno, la lista delle società residenti nel territorio dello Stato ai fini dell'esenzione. L'esclusione opera anche per i trasferimenti che non avvengono in mercati e sistemi multilaterali di negoziazione. In caso di ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la verifica dell'inclusione nella suddetta lista avviene a decorrere dall'esercizio successivo a quello per il quale è possibile calcolare una capitalizzazione media per il mese di novembre; fino a tale esercizio, si presume una capitalizzazione inferiore al limite di Euro 500 milioni.

Specifiche esenzioni dall'applicazione della Tobin Tax sono altresì previste dall'art. 16 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013.

La Tobin Tax non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), delle imposte sostitutive delle medesime e dell'IRAP.

Negoziazioni ad alta frequenza

Ai sensi dell'art. 1, comma 495, della Legge 228/2012 le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 1, commi 491 e 492, della Legge 228/2012.

Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013.

L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

L'imposta è dovuta dal soggetto che, attraverso gli algoritmi indicati all'art. 12 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, immette gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni di cui all'art. 13 del medesimo Decreto ministeriale.

E. Imposta sulle successioni e donazioni

L'articolo 13 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383 ha disposto, tra l'altro, la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni. Tuttavia, l'imposta in commento è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, e veniva successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1° gennaio 2007.

Conseguentemente, i trasferimenti di azioni per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta imposta. L'imposta si applica anche sulla costituzione di vincoli di destinazione. In relazione al rapporto di parentela o ad altre condizioni sono previste, entro determinati limiti, talune esenzioni.

Per i soggetti residenti in Italia l'imposta di successione e donazione viene generalmente applicata su tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti (salve alcune eccezioni). Per i soggetti non residenti, l'imposta di successione e donazione viene applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

(a) Imposta sulle successioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 48, del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 ("**Decreto Legge 262/2006**") convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286) i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono generalmente soggetti all'imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul valore complessivo netto dei beni:

(i) per i beni ed i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'aliquota è

del 4%, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;

- (ii) per i beni ed i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota è del 6% (con franchigia pari a Euro 100.000 per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- (iii) per i beni ed i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l'aliquota è dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di Euro 1,5 milioni.

(b) Imposta sulle donazioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 49, del Decreto Legge 262/2006, per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta sulle donazioni è generalmente determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

- (i) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 4% con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 6% (con franchigia pari a Euro 100.000 per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- (iii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore di altri soggetti, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle donazioni si applica esclusivamente sulla parte del valore che supera l'ammontare di Euro 1,5 milioni.

F. Imposta di bollo

L'art. 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e le relative note 3-bis e 3-ter dettano la disciplina dell'imposta di bollo proporzionale generalmente applicabile (salvo alcune esclusioni/eccezioni) alle comunicazioni periodiche inviate dalle banche e dagli intermediari finanziari italiani alla propria clientela, relativamente a prodotti finanziari depositati presso di loro, tra i quali si annoverano anche le Azioni, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

Non sono soggetti all'imposta di bollo proporzionale, tra l'altro, i rendiconti e le comunicazioni che gli intermediari italiani inviano a soggetti diversi dai clienti, come

definiti, nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 30 settembre 2016 e successive modifiche. L'imposta di bollo proporzionale non trova applicazione, tra l'altro, per le comunicazioni ricevute dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

Il comma 2-ter dell'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 prevede che, laddove applicabile, l'imposta di bollo proporzionale si applica nella misura del 2 per mille annuo. Non è prevista una misura minima. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è previsto un tetto massimo di 14.000 Euro ad anno.

L'imposta è riscossa dalle banche e dagli altri intermediari finanziari ed è rapportata al periodo rendicontato. Le comunicazioni periodiche alla clientela si presumono, in ogni caso inviate almeno una volta l'anno, anche nel caso in cui l'intermediario italiano non sia tenuto alla redazione e all'invio di comunicazioni. In tal caso, l'imposta di bollo viene applicata in funzione del valore, come sopra individuato, dei prodotti finanziari calcolato al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

L'imposta di bollo si applica sul valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. L'imposta trova applicazione sia con riferimento ad investitori residenti sia con riferimento ad investitori non residenti, per strumenti finanziari detenuti presso intermediari italiani.

G. Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero

Ai sensi dell'art. 19, comma 18 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari – quali le Azioni – a titolo di proprietà o di altro diritto reale (indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, dunque, anche se tali prodotti provengono da eredità o donazioni), devono generalmente versare un'imposta sul loro valore (c.d. "IVAFE").

L'imposta si applica anche sulle partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti in Italia detenute all'estero. Determinati chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate per il caso di prodotti finanziari detenuti all'estero per il tramite di soggetti interposti.

L'imposta, calcolata sul valore dei prodotti finanziari, dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, si applica con aliquota pari al 2 per mille.

La base imponibile dell'IVAFE corrisponde al valore di mercato dei prodotti finanziari detenuti all'estero rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti, o – qualora tale valore non sia disponibile – al valore nominale o di rimborso, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento. Se al 31 dicembre i prodotti non sono più posseduti, si fa riferimento al valore di mercato dei prodotti rilevato al termine del periodo di possesso. Per i prodotti finanziari che hanno una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato questo valore.

A prescindere dalla residenza del soggetto emittente o della controparte, l'IVAFE non si applica ai prodotti finanziari – quali le Azioni – detenute all'estero, ma affidate in amministrazione a intermediari finanziari italiani (in tal caso, infatti, sono soggette

all'imposta di bollo di cui al paragrafo precedente) e alle attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

Dall'imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari. Il credito non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Italia. Non spetta alcun credito d'imposta se con il Paese nel quale è detenuto il prodotto finanziario è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per tali prodotti finanziari, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero può essere generalmente chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali. I dati sui prodotti finanziari detenuti all'estero vanno indicati nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.

H. Obblighi di monitoraggio fiscale

Ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati, fiscalmente residenti in Italia, sono tenuti ad indicare nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi (o in un modulo apposito, in alcuni casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi), l'importo degli investimenti (incluse le eventuali Azioni) detenuti all'estero nel periodo d'imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. Sono altresì tenuti ai predetti obblighi di dichiarazione i soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera pp), e dall'art. 20 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

In relazione alle Azioni, tali obblighi di monitoraggio non sono applicabili se le Azioni non sono detenute all'estero e, in ogni caso, se le stesse sono affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti in Italia e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti dalle Azioni e dai contratti siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (le Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013, n. 19/E del 27 giugno 2014 e 10/E del 13 marzo 2015 hanno fornito ulteriori chiarimenti circa gli obblighi di monitoraggio).

Infine, a seguito dell'accordo intergovernativo intervenuto tra Italia e Stati Uniti d'America con riferimento al recepimento della normativa sul Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) e della legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente la ratifica ed esecuzione di tale accordo nonché le disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri (Common Reporting Standard), implementata con Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015, i titolari di strumenti finanziari (incluse le Azioni) possono essere soggetti, in presenza di determinate condizioni, ad alcuni adempimenti informativi.

5. POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA

5.1 Azionisti venditori

Non vi sono possessori di strumenti finanziari che procedono alla vendita.

5.2 Numero e classe degli strumenti finanziari offerti dagli azionisti venditori

Non applicabile.

5.3 Accordi di *lock-up*

Le Società Promotrici assumeranno un impegno di *lock-up* nei confronti dei *Joint Global Coordinator* in relazione alle Azioni Ordinarie dell'Emittente rivenienti dalla conversione di Azioni Speciali le quali saranno attribuite alle le Società Promotrici e/o ad altre società direttamente e/o indirettamente controllate dalle le Società Promotrici (il "**Lock-up Azioni**"). L'impegno di Lock-up Azioni avrà una durata di 12 mesi da computarsi a partire dalla data di conversione in Azioni Ordinarie di ciascuna delle *tranche* delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie.

In deroga a quanto sopra previsto, non saranno soggetti ad alcuna limitazione i trasferimenti degli strumenti finanziari: (a) a titolo di successione universale; e/o (b) conseguenti a operazioni straordinarie della società risultante dall'Operazione Rilevante, quali fusioni o scissioni; e/o (c) eseguiti in favore di società, direttamente o indirettamente, controllate dalle Società Promotrici, ovvero di persone fisiche/giuridiche, direttamente o indirettamente, controllanti le Società Promotrici, restando inteso che ai fini della presente lettera (c) per "controllo" si intende la relazione di cui all'art. 2359, primo comma, punti 1 e 2, del codice civile; e/o (d) eseguiti in favore dei soci delle Società Promotrici e/o di eredi di soci delle Società Promotrici medesime e/o (e) effettuati tra le Società Promotrici e/o altre società direttamente e/o indirettamente controllate dalle Società Promotrici e/o dai Promotori.

6. SPESE LEGATE ALL'AMMISSIONE E ALL'OFFERTA

L'ammontare complessivo delle spese connesse all'Offerta e all'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione della Società, è stimato in circa Euro 3.728.833 in caso di integrale sottoscrizione delle massime numero 60.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta.

Il ricavato stimato derivante dall'Offerta, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è stimato in Euro 600.000.000,00 in caso di integrale sottoscrizione delle massime numero 60.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta.

I *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner* avranno diritto, nel solo caso di effettuazione dell'Operazione Rilevante, ad ulteriori commissioni pari ad Euro 6.666.667,00.

7. DILUIZIONE

7.1 Diluizione derivante dalla conversione delle Azioni Speciali

I detentori di Azioni Ordinarie potranno subire un effetto diluitivo a seguito della conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie della Società. Di seguito viene proposto un esempio di calcolo di tale effetto diluitivo ipotizzando l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci detentori di azioni ordinarie della Società in misura tale da comportare per la Società un esborso netto complessivo pari al 30% delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea meno il valore di liquidazione di n. 1 azione ordinaria, assumendo in via convenzionale che tale valore di liquidazione sia pari ad Euro 10,00. Il calcolo di seguito proposto non tiene conto degli effetti dell'assegnazione dei Diritti di Assegnazione.

Si segnala che le tabelle riportate nel presente Capitolo illustrano gli effetti diluitivi calcolati sulla base del verificarsi di eventi futuri al momento non prevedibili (quali ammontare del recesso, prezzo delle azioni ordinarie, costi stimati dell'Emittente) e pertanto sono da considerarsi meramente indicative.

La conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie avverrà al verificarsi delle seguenti condizioni e ipotizzando un numero di Azioni Speciali pari al loro numero massimo di n. 1.800.000.

- Ipotesi 1: conversione di n. 360.000 Azioni Speciali (pari al 20% (venti per cento) del loro ammontare) nel rapporto di n. 6 (sei) Azioni Ordinarie ogni Azione Speciale convertita, nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante e decorso il 7° (settimo) giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
- Ipotesi 2: conversione delle ulteriori n. 1.440.000 Azioni Speciali (pari all'80% (ottanta per cento) del loro ammontare), nel rapporto di n. 8 (otto) Azioni Ordinarie ogni Azione Speciale convertita nel caso in cui, entro il termine di 48 (quarantotto) mesi successivi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo medio delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 22 (ventidue) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 15,00 (quindici/00) per Azione Ordinaria.

La diluizione potenziale per l'investitore è costituita dalla differenza tra il Prezzo di Offerta e il patrimonio netto pro forma post Offerta per Azione Ordinaria. In caso di integrale conversione di n. 1.800.000 Azioni Speciali, ipotizzando altresì l'esercizio del diritto di recesso da parte di un numero di soci detentori di azioni ordinarie che comporterebbe per la Società un esborso netto complessivo pari al 30% delle Somme Vincolate alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea meno il valore di liquidazione di n. 1 Azione Ordinaria, assumendo in via convenzionale che tale valore di liquidazione sia pari ad Euro 10,00, la diluizione potenziale sarà pari a massimi Euro 2,32 per ciascuna Azione Ordinaria.

Il patrimonio netto pro forma post Offerta per Azione Ordinaria è determinato dividendo il patrimonio netto pro forma post Offerta, calcolato come indicato nella tabella che segue, per il numero complessivo delle azioni.

Nel calcolo del patrimonio netto pro forma *post* Offerta sono incluse le commissioni, il costo dell'offerta e l'esborso connesso all'esercizio del diritto di recesso, assumendo in via

convenzionale che tale valore di recesso sia pari a Euro 10,00, da parte di un numero di soci detentori di Azioni Ordinarie che comporterebbe per la Società un esborso netto complessivo pari al 30% delle Somme Vincolate alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea meno il valore di liquidazione di n. 1 azione ordinaria, assumendo in via convenzionale che tale valore di liquidazione sia pari ad Euro 10,00.

La seguente tabella illustra le modalità di calcolo della diluizione, ai vari livelli di raccolta, nel caso in cui il diritto di recesso sia stato esercitato da parte di un numero di soci detentori di azioni ordinarie che comporterebbe per la Società un esborso netto complessivo pari al 30% delle Somme Vincolate alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea meno il valore di liquidazione di n. 1 azione ordinaria, assumendo in via convenzionale che tale valore di liquidazione sia pari ad Euro 10,00. Si precisa che la diluizione subita dall'investitore non tiene conto del valore dei Diritti di Assegnazione ricevuti gratuitamente in sede di sottoscrizione. Si segnala che la presente tabella non tiene conto degli interessi attivi.

Calcolo della Diluizione per Azioni Ordinarie			
Ipotesi esercizio del diritto di recesso: 30% delle Azioni Ordinarie			
Livello di Raccolta		Euro 600 milioni	
<i>Trigger</i>		Operazione Rilevante	Prezzo per Az. Ordinaria €15
Percentuale di Conversione Az. Speciali		20%	80%
Azioni Speciali convertite in Ordinarie		360.000	1.800.000
Aumento di Capitale Promotori (€)	3,0%	18.000.000	18.000.000
Aumento di Capitale Investitori (€)		600.000.000	600.000.000
(Commissioni e Spese) (€)		(10.395.500)	(10.395.500)
(Esercizio Diritto di Recesso a 10 € per azione) (€)	30%	(179.999.990)	(179.999.990)
<i>P.N. Pro Forma</i>		427.604.510	427.604.510
Azioni ordinarie Investitori		60.000.000	60.000.000
(Recesso Azioni Ordinarie Investitori)		(17.999.999)	(17.999.999)
Azioni Speciali Promotori		1.440.000	-
Az. Ord. Promotori da conversione premiante		2.160.000	13.680.000
<i>Azioni Pro Forma</i>		45.600.001	55.680.001
<i>P.N. Pro Forma</i> per Azione ord		€ 9,38	€ 7,68
Diluizione per Az. Ordinaria		€ 0,62	€ 2,32

La seguente tabella illustra gli effetti diluitivi per i soci detentori di Azioni Ordinarie per singola azione al verificarsi di ciascuna ipotesi di conversione, calcolati sulla base di diverse percentuali di recesso. Si segnala che le tabelle che seguono non tengono conto degli interessi attivi.

Diluizione per Azione Ordinaria (dati in € per Azione Ordinaria)			
Livello di Raccolta		Euro 600 milioni	
<i>Trigger</i>		Operazione Rilevante	Prezzo per Az. Ordinaria €15

Percentuale di Conversione Az. Speciali	20%	80%
Azioni Speciali convertite in Ordinarie	360.000	1.800.000
Percentuale di Recesso delle Az. Ordinarie		
0%	€ 0,45	€ 1,75
5%	€ 0,47	€ 1,83
10%	€ 0,49	€ 1,91
15%	€ 0,52	€ 2,00
20%	€ 0,55	€ 2,09
25%	€ 0,58	€ 2,20
30%	€ 0,62	€ 2,32

8. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

8.1 Soggetti che partecipano all'operazione

La seguente tabella indica i soggetti che partecipano all'operazione e il relativo ruolo.

Soggetto	Ruolo
SPAXS S.p.A.	Emittente
Banca IMI	<i>Joint Global Coordinator</i>
	<i>Nominated Adviser</i>
	<i>Joint Bookrunner</i>
	Specialista
Credit Suisse	<i>Joint Global Coordinator</i>
	<i>Joint Bookrunner</i>
Equita	<i>Joint Bookrunner</i>
KPMG	Società di Revisione

A giudizio dell'Emittente, il Nomad opera in modo indipendente dall'Emittente e dai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

8.2 Luoghi ove è disponibile il Documento di Ammissione

Il Documento di Ammissione sarà a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la sede dell'Emittente (Milano, Via Mercato n. 3), nonché sul sito *internet* della Società (www.spaxs.it).

ALLEGATI

– Regolamento Diritti di Assegnazione.

Regolamento
DEI "DIRITTI DI ASSEGNAZIONE SPAXS S.P.A."

Art. 1 – Definizioni

Nel presente regolamento (il "**Regolamento**") i seguenti termini hanno il significato ad essi qui attribuito:

AIM o AIM Italia	Il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Assemblea:	L'assemblea dei soci della Società.
Assemblee di Emissione:	Le riunioni dell'Assemblea straordinaria della Società svoltesi in data 17 gennaio 2018 e in data 25 gennaio 2018.
Azioni:	Le massime n. 60.000.000 (sessantamiloni) azioni ordinarie della Società prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sull'AIM in data 30 gennaio 2018.
Azioni di Compendio:	Le numero 6.000.000 (seimilioni) azioni ordinarie di SPAXS, prive di valore nominale, di nuova emissione da assegnare ai portatori di Diritti di Assegnazione ai termini e alle condizioni di cui al successivo articolo 3.
Borsa Italiana:	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
Consiglio di Amministrazione:	Il consiglio di amministrazione della Società.
Data di Assegnazione:	indica il 1° (primo) anniversario della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, restando inteso che ove la suddetta data non fosse un giorno di borsa aperta si intenderà il primo giorno di borsa aperta successivo.
Mercato:	A seconda del caso, un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.
Monte Titoli:	La società di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
Offerta:	L'offerta di sottoscrizione di massime n. 60.000.000 (sessantamiloni) Azioni, rivenienti dall'aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, deliberato dalle Assemblee di Emissione per massimi nominali Euro 600.000.000,00 (seicentomiloni/00), da

ripartire tra capitale e sovrapprezzo secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società, mediante emissione di massime n. 60.000.000 (sessantamila) azioni senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, cui è attribuito n. 1 (uno) Diritto di Assegnazione gratuito ogni n. 10 (dieci) azioni sottoscritte, rivolta a: **(i)** investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni e *34-ter*, primo comma, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971/91 e successive modifiche e integrazioni, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) e **(ii)** investitori diversi dagli investitori *sub (i)*, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni e *34-ter*, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/91 e successive modifiche e integrazioni.

Operazione Rilevante:

Le potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e/o di altre forme di potenziale aggregazione della Società con altra/e impresa/e attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, operazioni di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata, e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società.

Periodo Ristretto:

Il periodo dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società abbia deliberato la convocazione dell'Assemblea dei soci chiamata ad approvare (i) il bilancio di esercizio e la proposta di distribuzione di dividendi ovvero (ii) la proposta di distribuzione di dividendi straordinari sino al giorno (incluso), in cui la stessa Assemblea abbia avuto luogo e, comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi, anche di natura straordinaria, deliberati dall'Assemblea.

Rapporto di Assegnazione:

Il numero di Azioni di Compendio assegnate a titolo gratuito ai portatori dei Diritti di Assegnazione, pari ad n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 5 (cinque) Diritti di

Assegnazione.

SPAXS o Società:

SPAXS S.p.A. con sede legale in Milano, Via Mercato n. 3, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA 10147580962.

Diritti di Assegnazione:

I *“Diritti di Assegnazione SPAXS S.p.A.”* emessi a seguito delle delibere assunte dalle Assemblee di Emissione.

Art. 2 – Diritti di Assegnazione SPAXS S.p.A.

Le Assemblee di Emissione hanno deliberato, tra l’altro, di emettere le n. 6.000.000 (seimilioni) Azioni di Compendio senza variazione del capitale sociale di SPAXS, da assegnare a titolo gratuito ai portatori dei Diritti di Assegnazione, ai termini e alle condizioni di cui al successivo articolo 3.

I Diritti di Assegnazione saranno assegnati gratuitamente come segue:

- (i) n. 1 (uno) Diritto di Assegnazione sarà assegnato gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni sottoscritte nell’ambito dell’Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia; e
- (ii) n. 4 (quattro) Diritti di Assegnazione saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni emesse e in circolazione alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione delle Azioni ordinarie eventualmente detenute dalla Società) e saranno emessi alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante. Il diritto a ricevere tali ulteriori Diritti di Assegnazione è incorporato nelle predette Azioni e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Diritti di Assegnazione inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni.

Tutti i Diritti di Assegnazione saranno identificati dal medesimo Codice ISIN e saranno del tutto fungibili. A scopo di chiarezza, si precisa che l’assegnazione dei Diritti di Assegnazione di cui *sub* (ii) non sarà considerata un’operazione straordinaria ai sensi del successivo articolo 4 del presente Regolamento.

I Diritti di Assegnazione sono al portatore, liberamente trasferibili e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998 e dei relativi regolamenti di attuazione.

Art. 3 - Assegnazione delle Azioni di Compendio

1. I Diritti di Assegnazione incorporano il diritto di ricevere a titolo gratuito un numero di Azioni di Compendio determinato in ragione del Rapporto di Assegnazione ai termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento.
2. In particolare, alla Data di Assegnazione i portatori dei Diritti di Assegnazione avranno diritto di ricevere in un'unica soluzione, le Azioni di Compendio loro spettanti in ragione del Rapporto di Assegnazione. Le Azioni di Compendio assegnate ai portatori dei Diritti di Assegnazione ai termini che precedono saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo alla Data di Assegnazione.
3. L'assegnazione delle Azioni di Compendio ai termini e alle condizioni che precedono avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei portatori dei Diritti di Assegnazione e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.
4. Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla Data di Assegnazione e, pertanto, saranno munite delle cedole in corso a tale data.
5. Qualora la Data di Assegnazione ricorra durante un Periodo Ristretto, la assegnazione delle Azioni di Compendio ai titolari dei Diritti di Assegnazione resterà sospesa sino al termine del Periodo Ristretto e, in tal caso, la Data di Assegnazione coinciderà con il primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo Ristretto.

Art. 4 - Diritti dei portatori dei Diritti di Assegnazione in caso di operazioni sul capitale sociale della Società

Qualora la Società dia esecuzione:

1. ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione di nuove azioni (in opzione e/o con esclusione del diritto di opzione), anche al servizio di *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con *warrant* o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, ad eccezione degli aumenti di capitale deliberati dalle Assemblee di Emissione, il Rapporto di Assegnazione non sarà modificato;
2. ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Assegnazione sarà incrementato proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'Assemblea della Società;
3. al raggruppamento/frazionamento delle azioni, il Rapporto di Assegnazione sarà diminuito/incrementato proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento, previa deliberazione dell'Assemblea della Società;
4. ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni ordinarie della Società, il Rapporto di Assegnazione non sarà modificato;
5. ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società incorporante/beneficiaria, il Rapporto di Assegnazione sarà conseguentemente

modificato sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione, previa deliberazione dell'Assemblea della Società.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, sarà rettificato il Rapporto di Assegnazione secondo metodologie di generale accettazione, previa – ove necessario - deliberazione dell'Assemblea della Società.

Art. 5 – Parti Frazionarie

In tutti i casi in cui, in applicazione del presente Regolamento, il portatore di Diritti di Assegnazione avesse diritto a ricevere un numero non intero di azioni, lo stesso avrà diritto di ricevere azioni fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

Art. 6 - Termini di decadenza

Nel caso in cui alla scadenza del termine di durata della Società determinata ai sensi dell'articolo 4 dello statuto vigente, l'Operazione Rilevante non sia stata approvata dai competenti organi sociali di SPAXS i Diritti di Assegnazione decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Art. 7 – Regime Fiscale

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione e la cessione dei Diritti di Assegnazione da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

Art. 8 – Ammissione alle negoziazioni

Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione dei Diritti di Assegnazione alle negoziazioni sull'AIM Italia; successivamente potrà essere richiesta l'ammissione ad un altro Mercato organizzato e gestito dalla stessa.

Art. 9 – Varie

Tutte le comunicazioni della Società ai portatori dei Diritti di Assegnazione verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.spaxs.it.

Il possesso dei Diritti di Assegnazione comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Per qualsiasi contestazione relativa ai Diritti di Assegnazione ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.